

Da AXA, Mia Pensione



FASCICOLO INFORMATIVO
05/2017

Piano Individuale Pensionistico (PIP)
Iscritto all'Albo tenuto dalla Covip con il n. 5091

**Il presente Fascicolo Informativo è composto dal Regolamento,
dalla Nota informativa (comprensiva di Glossario), dal Documento sulle Anticipazioni,
dal Documento sul Regime Fiscale e dalle Condizioni generali di Contratto.**

**AVVERTENZA: PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE
LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA**

AXA Assicurazioni S.p.A.

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 211.168.625 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano C.F. e P.I.V.A. n. 00902170018 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311
Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo
AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato
del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

ridefiniamo / la protezione



AREA RISERVATA



L'Area Riservata di AXA è uno spazio dove potrai consultare la tua posizione assicurativa ovunque tu sia

Registrarsi è facile: bastano – codice fiscale e numero di polizza – per consultare:



Le tue **coperture assicurative** in essere.



Le tue **condizioni contrattuali**.



Lo stato di pagamento dei tuoi premi e le **relative scadenze**.



... e molto altro ancora!



AREA RISERVATA

Per maggiori informazioni e assistenza consulta il nostro sito www.axa.it oppure contattaci direttamente:

☒ Modulo di richiesta online su www.axa.it, sezione **Contattaci**



**My AXA è la nuova App dedicata
a tutti i nostri clienti.**

**Inquadra il QR Code e scarica
l'App da Play Store e App Store!**



Mia Pensione /

PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO (PIP)

FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE INDIVIDUALE ATTUATA MEDIANTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA
(ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 252 DEL 5 SETTEMBRE 2005)

DELIBERATO DA AXA ASSICURAZIONI S.p.A. IN DATA 23.05.2013
ISCRITTO ALL'ALBO DEI FONDI PENSIONE AL NUMERO 5091

regolamento
edizione 2017

PAGINA BIANCA

SCHEMA DI REGOLAMENTO

INDICE

	pag.
Parte I) Identificazione e scopo del PIP	
Art.1 - Denominazione	5
Art.2 - Istituzione del PIP	5
Art.3 - Scopo	5
Parte II) Caratteristiche del PIP e modalità di investimento	
Art.4 - Regime della forma pensionistica	6
Art.5 - Destinatari	6
Art.6 - Scelte di investimento	6
Art.7 - Spese	6
Parte III) Contribuzione e prestazioni	
Art.8 - Contribuzione	8
Art.9 - Determinazione della posizione individuale	8
Art.10 - Prestazioni pensionistiche	9
Art.11 - Erogazione della rendita	10
Art.12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale	10
Art.13 - Anticipazioni	11
Art.14 - Altre prestazioni assicurative	12
Parte IV) Profili organizzativi	
Art.15 - Separatezza patrimoniale e contabile	13
Art.16 - Responsabile	13
Art.17 - Conflitti di interesse	13
Parte V) Rapporti con gli aderenti	
Art.18 - Modalità di adesione	14
Art.19 - Trasparenza nei confronti degli aderenti	14
Art.20 - Comunicazioni e reclami	14
Parte VI) Norme finali	
Art.21 - Modifiche al Regolamento	15
Art.22 - Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del PIP	15
Art.23 - Rinvio	15
Allegato: Disposizioni in materia di Responsabile	16

PAGINA BIANCA

PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL PIP

Art. 1 – Denominazione

- 1 Il “Mia Pensione Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo – fondo pensione”, di seguito definito “PIP”, è una forma pensionistica complementare individuale istituita ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito “Decreto”.

Art. 2 – Istituzione del PIP

- 1 Il PIP è stato istituito dalla compagnia “AXA Assicurazioni S.p.A.”, di seguito definita “Compagnia”.
- 2 Il presente Regolamento è stato approvato dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, di seguito “COVIP”.
- 3 Il PIP è iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP.
- 4 La Compagnia ha sede in Milano.

Art. 3 – Scopo

- 1 Il PIP ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all’atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine, la Compagnia provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell’esclusivo interesse degli aderenti e all’erogazione delle prestazioni, secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare.

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL PIP E MODALITÀ DI INVESTIMENTO

Art. 4 – Regime della forma pensionistica

- 1 Il PIP è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del PIP è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Art. 5 – Destinatari

- 1 L'adesione al PIP è volontaria ed è consentita solo in forma individuale.

Art. 6 – Scelte di investimento

- 1 Il PIP è attuato in forma mista, mediante contratti di assicurazione sulla vita di Ramo I e di Ramo III, questi ultimi con riferimento unicamente a quelli indicati all'art. 41, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Per l'individuazione dei Rami si fa riferimento alla classificazione prevista all'art. 2 del citato decreto.
- 2 I contributi versati concorrono a formare, secondo quanto precisato nel successivo art. 9, la posizione individuale dell'aderente, in base alla quale si determinano le prestazioni.
- 3 La rivalutazione della posizione individuale è collegata a una o più gestioni interne separate e/o al valore delle quote di uno o più fondi interni detenuti dall'impresa di assicurazione.
- 4 L'investimento delle risorse delle gestioni interne separate/fondi interni è effettuato nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dalle relative disposizioni di attuazione, dall'art. 6 comma 5-bis, lett. c), del Decreto e dalle condizioni generali di contratto, assumendo a riferimento l'esclusivo interesse degli aderenti.
- 5 La Nota informativa contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente posta in essere, in coerenza con gli obiettivi e i criteri riportati nelle condizioni generali di contratto, dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio di investimento adottate e della ripartizione strategica delle attività.
- 6 L'aderente, all'atto dell'adesione, sceglie la gestione interna separata/fondo interno, ovvero le combinazioni degli stessi, in cui far confluire i versamenti contributivi, con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione. L'aderente può inoltre riallocare la propria posizione individuale, nel rispetto del periodo minimo di un anno dall'iscrizione ovvero dall'ultima riallocazione; in questo caso i versamenti contributivi successivi sono suddivisi sulla base delle nuove percentuali fissate all'atto della riallocazione, salvo diversa disposizione dell'aderente.

Art. 7 – Spese

- 1 Tutte le spese e gli oneri derivanti dalla partecipazione al PIP sono indicati nelle condizioni generali di contratto. Le spese e gli oneri non espressamente indicati nelle condizioni generali di contratto sono a carico della Compagnia.

2 La partecipazione al PIP prevede le seguenti spese:

- a) **spese relative alla fase di accumulo:**
 - a.1) **direttamente a carico dell'aderente:**
 - in percentuale sui versamenti;
 - a.2) indirettamente a carico dell'aderente, come prelievo sul rendimento della gestione interna separata;
 - a.3) indirettamente a carico dell'aderente, come commissioni di gestione che incidono in percentuale sul patrimonio del fondo interno;
- b) **spese in cifra fissa collegate all'esercizio di prerogative individuali**, dirette alla copertura degli oneri amministrativi sostenuti dalla Compagnia:
 - b.1) in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica ai sensi dell'art. 12 del presente Regolamento;
 - b.2) in caso di riscatto della posizione individuale ai sensi dell'art. 12 comma 2 del presente Regolamento;
 - b.3) per il conseguimento delle anticipazioni di cui all'art. 13 del presente Regolamento;
- c) **spese relative alla fase di erogazione delle rendite di cui all'art. 11 del Regolamento.**
- d) **spese e premi relativi alle prestazioni assicurative di cui all'art. 14 del Regolamento.**

In caso di convenzionamenti con associazioni di lavoratori autonomi e liberi professionisti, le spese sopra indicate sono applicate in misura ridotta, secondo quanto previsto nelle singole convenzioni.

- 3 Qualora le risorse siano impegnate per l'acquisto di quote di OICR, sul patrimonio delle gestioni interne separate/fondi interni non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate dall'OICR stesso, salvo i casi di deroga previsti dalla COVIP in apposite istruzioni di carattere generale.
- 4 Oltre alle spese indicate al comma 2, sul patrimonio delle gestioni interne separate/fondi interni possono gravare unicamente le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli aderenti, gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse e il "contributo di vigilanza" dovuto alla COVIP ai sensi di legge; può inoltre gravare la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile del PIP, salvo diversa decisione della Compagnia.
- 5 Le condizioni generali di contratto non prevedono clausole che, all'atto dell'adesione o del trasferimento, consentano l'applicazione di voci di costo, comunque denominate, significativamente più elevate di quelle applicate nel corso del rapporto e che possano quindi costituire ostacolo alla portabilità.
- 6 Nella redazione della Nota informativa, il PIP adotta modalità di rappresentazione dei costi tali da assicurare la trasparenza e la comparabilità degli stessi, in conformità alle istruzioni stabilite dalla COVIP.

PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 8 – Contribuzione

- 1 La misura della contribuzione è determinata liberamente dall'aderente.
- 2 I lavoratori dipendenti possono contribuire al PIP conferendo, anche esclusivamente, i flussi di TFR in maturazione. Qualora il lavoratore intenda contribuire al PIP e abbia diritto, in base ad accordi collettivi, anche aziendali, a un contributo del datore di lavoro, detto contributo affluirà al PIP, nei limiti e alle condizioni stabilite nei predetti accordi. Il datore di lavoro può decidere, pur in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire al PIP.
- 3 L'aderente ha la facoltà di sospendere la contribuzione, fermo restando, per i lavoratori dipendenti, l'obbligo di versamento del TFR maturando eventualmente conferito. La sospensione non comporta lo scioglimento del contratto.
- 4 E' possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
- 5 L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al PIP oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

Art. 9 – Determinazione della posizione individuale

- 1 La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente; è alimentata dai contributi netti versati, dagli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
- 2 Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese di cui all'art. 7 comma 2 lett. a.1 e delle somme destinate, secondo quanto esplicitamente previsto nelle condizioni generali di contratto, a copertura delle prestazioni accessorie.
- 3 La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento della gestione interna separata riconosciuto all'aderente e/o in base al rendimento dei fondi interni nella quale risulta investita.
- 4 Il rendimento della gestione interna separata è calcolato secondo quanto segue, fatto salvo quanto trattenuto dalla Compagnia ai sensi del precedente art. 7. Il calcolo del rendimento della gestione interna separata viene effettuato secondo le modalità indicate nelle condizioni generali di contratto, nel rispetto dei principi previsti dalla disciplina assicurativa per i prodotti di Ramo I. In particolare, ai fini del calcolo del rendimento le attività sono valutate al prezzo di acquisto nel caso di beni di nuova acquisizione e al valore di mercato al momento dell'iscrizione nella stessa nel caso di attività già di proprietà della Compagnia; le plusvalenze e le minusvalenze concorrono alla determinazione del rendimento della gestione solo al momento del loro effettivo realizzo.
- 5 Il rendimento di ogni singolo fondo interno è calcolato come variazione del valore di quota dello stesso nel periodo considerato. Ai fini del calcolo del valore della quota dei fondi interni, le attività che costituiscono il patrimonio del fondo interno sono valutate al valore di mercato; le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.

- 6 Con riferimento alla parte della posizione individuale investita nella gestione interna separata, il calcolo di cui al comma 4 viene effettuato con cadenza annuale. In caso di esercizio di prerogative individuali dell'aderente, la Compagnia riconosce il rendimento così calcolato, per il rateo di competenza, anche con riferimento ai mesi successivi all'ultima rivalutazione. Con riferimento alla parte di posizione individuale investita in fondi interni, i versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote con riferimento ai giorni di valorizzazione individuati nei rispettivi regolamenti e la stessa viene determinata con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese.
- 7 Nei casi, indicati nelle condizioni generali di contratto, in cui operino garanzie di risultato, qualora l'importo minimo garantito risulti superiore alla posizione individuale maturata, quest'ultima viene integrata a tale maggior valore.

Art. 10 – Prestazioni pensionistiche

- 1 Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi dell'art. 8, comma 5, ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
- 2 Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base.
- 3 Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
- 4 L'aderente ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla maturazione dei requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.
- 5 L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.
- 6 L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto ad una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
- 7 Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

- 8 L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto all'art. 12, commi 6 e 7.

Art. 11 – Erogazione della rendita

- 1 A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.
- 2 L'aderente, in luogo della rendita vitalizia immediata, può richiedere l'erogazione delle prestazioni in una delle forme di seguito indicate:
 - una rendita vitalizia reversibile: detta rendita è corrisposta all'aderente finché è in vita e successivamente, in misura totale o per quota scelta dall'aderente stesso, alla persona da lui designata (ovvero alle persone da lui designate);
 - una rendita certa e successivamente vitalizia: detta rendita è corrisposta per i primi 5 anni all'aderente o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata (ovvero alle persone da lui designate). Successivamente, se l'aderente è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia;
 - una rendita certa e successivamente vitalizia: detta rendita è corrisposta per i primi 10 anni all'aderente o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata (ovvero alle persone da lui designate). Successivamente, se l'aderente è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia;
- 3 I coefficienti di trasformazione (basi demografiche e finanziarie) da utilizzare per il calcolo della rendita sono indicati nelle condizioni generali di contratto e possono essere successivamente modificati, nel rispetto della normativa in materia di stabilità delle compagnie di assicurazione e delle relative disposizioni applicative emanate dall'IVASS; in ogni caso le modifiche dei coefficienti di trasformazione non si applicano ai soggetti, già aderenti alla data di introduzione delle stesse modifiche, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.
4. Le simulazioni relative alla rendita che verrà erogata sono effettuate dalla Compagnia facendo riferimento, laddove vi sia l'impegno contrattuale a non modificare i coefficienti di trasformazione, a quelli indicati nelle condizioni generali di contratto e, negli altri casi, a coefficienti individuati dalla COVIP, in modo omogeneo per tutte le forme, in base alle proiezioni ufficiali disponibili sull'andamento della mortalità della popolazione italiana.

Art. 12 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale

- 1 L'aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al PIP.
- 2 L'aderente, anche prima del periodo minimo di permanenza, può:
 - a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;

- b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria;
 - c) riscattare l'intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verifichino nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto all'art. 10, comma 4.
- 3 Nei casi previsti ai punti a) e c) del comma precedente l'aderente, in luogo dell'esercizio dei diritti di trasferimento e di riscatto, può proseguire la partecipazione al PIP, anche in assenza di contribuzione.
- 4 In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.
- 5 Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste forme di riscatto della posizione.
- 6 La Compagnia, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento o al riscatto della posizione con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta.
- 7 Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al PIP

Art. 13 – Anticipazioni

- 1 L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
- a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - b) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
 - c) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
- 2 Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.

- 3 Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
- 4 Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
- 5 Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.
- 6 Le anticipazioni di cui al comma 1 lettera a) sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità, in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

Art. 14 – Altre prestazioni assicurative

In caso di decesso prima del pensionamento, la posizione individuale che verrà erogata agli eredi o ai diversi beneficiari indicati sarà comprensiva di una maggiorazione in funzione dell'età come meglio indicato nelle Condizioni Generali di Assicurazione. Tale copertura è obbligatoria e si attiva automaticamente al momento dell'adesione senza costi aggiuntivi per l'Aderente.

PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

Art. 15 – Separatezza patrimoniale e contabile

- 1 Gli attivi posti a copertura degli impegni di natura previdenziale del PIP (di seguito, 'patrimonio del PIP'), costituiscono, insieme agli attivi posti a copertura degli impegni di natura previdenziale degli altri PIP istituiti dalla Compagnia, patrimonio separato ed autonomo rispetto agli altri attivi della Compagnia.
- 2 Il patrimonio del PIP è destinato all'erogazione agli aderenti delle prestazioni pensionistiche e non può essere distratto da tale fine. Su di esso non sono ammesse azioni esecutive da parte dei creditori della Compagnia o di rappresentanti dei creditori stessi, né da parte dei creditori degli aderenti o di rappresentanti dei creditori stessi. Il patrimonio del PIP non può essere coinvolto nelle procedure concorsuali che riguardino la Compagnia.
- 3 Il patrimonio del PIP è costituito secondo le modalità stabilite dall'IVASS.
- 4 La Compagnia è dotata di procedure organizzative atte a garantire la separatezza contabile delle operazioni inerenti agli attivi posti a copertura degli impegni dei PIP istituiti dalla stessa rispetto alle altre operazioni svolte. Le registrazioni relative agli impegni sono separate contabilmente con riferimento a ciascuno dei PIP istituiti.

Art. 16 – Responsabile

- 1 La Compagnia nomina un Responsabile del PIP ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Decreto.
- 2 Le disposizioni che regolano la nomina, le competenze e il regime di responsabilità del Responsabile sono riportate in allegato al presente Regolamento.

Art. 17 – Conflitti di interesse

- 1 Gli investimenti degli attivi sono effettuati nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 18 – Modalità di adesione

- 1 L'adesione al PIP è preceduta dalla consegna del Regolamento e relativo allegato, delle condizioni generali di contratto e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente.
- 2 L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite alla Compagnia.
- 3 Dell'avvenuta iscrizione al PIP viene data apposita comunicazione all'aderente mediante lettera di conferma, attestante la data di iscrizione e le informazioni relative all'eventuale versamento effettuato.
- 4 L'adesione al PIP comporta l'integrale accettazione del Regolamento e relativo allegato e, per quanto ivi non previsto, delle condizioni generali di contratto, nonché delle successive modifiche, fatto salvo quanto previsto in tema di trasferimento nell'art. 22 del Regolamento.

Art. 19 – Trasparenza nei confronti degli aderenti

- 1 La Compagnia mette a disposizione degli aderenti: il Regolamento del PIP e relativo allegato, la Nota informativa, le condizioni generali di contratto, i regolamenti e i rendiconti delle gestioni interne separate/fondi interni, il documento sulle anticipazioni di cui all'art. 13 e tutte le altre informazioni utili all'aderente, secondo quanto previsto dalle disposizioni della COVIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito Internet della Compagnia, in una apposita sezione dedicata alle forme pensionistiche complementari. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.
- 2 In conformità alle disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente all'aderente una comunicazione contenente informazioni dettagliate sul PIP, sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sui risultati di gestione conseguiti. La Compagnia si riserva la facoltà di interrompere l'invio di tale comunicazione nel caso in cui la posizione individuale dell'aderente, che non versi contributi al PIP da almeno un anno, risulti priva di consistenza.

Art. 20 – Comunicazioni e reclami

- 1 La Compagnia definisce le modalità con le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella Nota informativa.

PARTE VI – NORME FINALI

Art. 21 – Modifiche al Regolamento

- 1 Il Regolamento può essere modificato secondo le procedure previste dalla COVIP
- 2 La Compagnia stabilisce il termine di efficacia delle modifiche, tenuto conto dell'interesse degli aderenti e fatto salvo quanto disposto all'art. 22.

Art. 22 – Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del PIP

- 1 In caso di modifiche che complessivamente comportino un peggioramento rilevante delle condizioni economiche del PIP, l'aderente interessato dalle suddette modifiche può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare anche prima che siano decorsi due anni dall'iscrizione. Il diritto di trasferimento è altresì riconosciuto quando le modifiche interessano in modo sostanziale la caratterizzazione del PIP, come può avvenire in caso di variazione significativa delle politiche di investimento.
- 2 La Compagnia comunica a ogni aderente interessato dalle modifiche di cui al comma precedente l'introduzione delle stesse almeno 120 giorni prima della relativa data di efficacia; dal momento della comunicazione l'aderente ha 90 giorni di tempo per manifestare l'eventuale scelta di trasferimento. La Compagnia può chiedere alla COVIP termini ridotti di efficacia nei casi in cui ciò sia utile al buon funzionamento del PIP e non contrasti con l'interesse degli aderenti.
- 3 Per le operazioni di trasferimento di cui al presente articolo non sono previste spese.

Art. 23 – Rinvio

- 1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento e nelle condizioni generali di contratto si fa riferimento alla normativa vigente.

ALLEGATO

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILE

Art. 1 – Nomina e cessazione dall'incarico

- 1 La nomina del Responsabile spetta all'organo amministrativo della compagnia istitutrice del PIP (di seguito "Compagnia"). L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, anche tacitamente, per non più di una volta consecutivamente.
- 2 La cessazione del Responsabile per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui viene nominato il nuovo Responsabile.
- 3 Il Responsabile può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere dell'organo di controllo della Compagnia.
- 4 Le nomine e gli eventuali rinnovi dell'incarico o le sostituzioni del Responsabile prima della scadenza del termine vengono comunicati alla COVIP entro 15 giorni dalla deliberazione.

Art. 2 – Requisiti e incompatibilità

- 1 I requisiti di onorabilità e professionalità per l'assunzione dell'incarico di Responsabile, nonché le cause di incompatibilità, sono previsti dalla normativa vigente.
- 2 L'incarico di Responsabile è inoltre incompatibile con:
 - a) lo svolgimento di attività di lavoro subordinato e di prestazione d'opera continuativa presso la Compagnia, ovvero presso le società da questa controllate o che la controllano;
 - b) l'incarico di amministratore della Compagnia.

Art. 3 – Decadenza

- 1 La perdita dei requisiti di onorabilità e l'accertamento della sussistenza di una causa di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

Art. 4 – Retribuzione

- 1 La retribuzione annuale del Responsabile è determinata dall'organo amministrativo all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico.
- 2 Il compenso del Responsabile non può essere pattuito sotto forma di partecipazione agli utili della Compagnia o di società controllanti o controllate, né sotto forma di diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni della Compagnia o di società controllanti o controllate.
- 3 Le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile sono poste a carico del PIP, salva diversa decisione della Compagnia.

Art. 5 – Autonomia del Responsabile

- 1 Il Responsabile svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente dalla Compagnia.
- 2 A tale fine il Responsabile si avvale della collaborazione delle strutture organizzative della Compagnia di volta in volta necessarie allo svolgimento dell'incarico e all'adempimento dei doveri di cui al successivo Art. 6. La Compagnia gli garantisce l'accesso a tutte le informazioni necessarie allo scopo.
- 3 Il Responsabile assiste alle riunioni dell'organo amministrativo e di quello di controllo della Compagnia, per tutte le materie inerenti al PIP

Art. 6 – Doveri del Responsabile

- 1 Il Responsabile vigila sull'osservanza della normativa, del Regolamento e delle condizioni generali di contratto, nonché sul rispetto delle buone pratiche e dei principi di corretta amministrazione del PIP nell'esclusivo interesse degli aderenti.
- 2 Il Responsabile, avvalendosi delle procedure definite dalla Compagnia, organizza lo svolgimento delle sue funzioni al fine di:
 - a) **vigilare sulla gestione finanziaria delle risorse delle gestioni interne separate/ fondi interni in base ai quali si rivaluta la posizione individuale, con riferimento ai controlli su:**
 - i) le politiche di investimento. In particolare: che la politica di investimento effettivamente seguita sia coerente con quanto indicato nelle condizioni generali di contratto; che gli investimenti delle gestioni interne separate/fondi interni avvengano nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione nonché nel rispetto dei criteri e limiti previsti dalla normativa e dal regolamento;
 - ii) la gestione e il monitoraggio dei rischi. In particolare: che i rischi assunti con gli investimenti effettuati siano correttamente identificati, misurati e controllati e che siano coerenti con gli obiettivi perseguiti dalla politica di investimento;
 - b) **vigilare sulla gestione amministrativa, con riferimento ai controlli su:**
 - i) la separatezza patrimoniale, verificando che gli attivi posti a copertura degli impegni del PIP costituiscano, insieme agli attivi posti a copertura degli impegni degli altri PIP istituiti dalla Compagnia, patrimonio separato ed autonomo rispetto agli altri attivi della Compagnia;
 - ii) le procedure organizzative atte a garantire la separatezza contabile delle operazioni inerenti gli attivi posti a copertura degli impegni dei PIP istituiti dalla Compagnia, rispetto alle altre operazioni svolte dalla stessa e la separatezza contabile delle registrazioni relative agli impegni con riferimento a ciascun PIP;
 - iii) la corretta applicazione dei criteri di determinazione del valore degli attivi posti a copertura degli impegni del PIP, della consistenza patrimoniale delle posizioni individuali e della loro redditività;
 - c) **vigilare sulle misure di trasparenza adottate nei confronti degli aderenti con riferimento ai controlli su:**
 - i) l'adeguatezza dell'organizzazione dedicata a soddisfare le esigenze informative degli aderenti, sia al momento dell'adesione al PIP sia durante il rapporto;
 - ii) gli oneri di gestione. In particolare, che le spese a carico degli aderenti indicate nelle condizioni generali di contratto, siano correttamente applicate, in coerenza con quanto previsto nel Regolamento;
 - iii) la completezza ed esaustività delle informazioni contenute nelle comunicazioni periodiche agli aderenti ed in quelle inviate in occasione di eventi particolari;

- iv) l'adeguatezza della procedura per la gestione degli esposti, nonché il trattamento riservato ai singoli esposti;
 - v) la tempestività della soddisfazione delle richieste degli aderenti, in particolare con riferimento ai tempi di liquidazione delle somme richieste a titolo di anticipazione o riscatto e di trasferimento della posizione individuale.
- 3 Il Responsabile controlla le soluzioni adottate dalla Compagnia per identificare le situazioni di conflitti di interesse e per evitare che le stesse arrechino pregiudizio agli aderenti; egli controlla altresì il rispetto delle condizioni previste per l'erogazione della rendita e per le altre prestazioni assicurative previste dal Regolamento del PIP.
- 4 Delle anomalie e delle irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni il Responsabile dà tempestiva comunicazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo della Compagnia e si attiva perché vengano adottati gli opportuni provvedimenti.

Art. 7 – Rapporti con la COVIP

- 1 Il Responsabile:
 - a) predispone annualmente una relazione che descrive in maniera analitica l'organizzazione adottata per l'adempimento dei suoi doveri e che dà conto della congruità delle procedure di cui si avvale per l'esecuzione dell'incarico, dei risultati dell'attività svolta, delle eventuali anomalie riscontrate durante l'anno e delle iniziative poste in essere per eliminarle. La relazione viene trasmessa alla COVIP entro il 31 marzo di ciascun anno. Copia della relazione stessa viene trasmessa all'organo di amministrazione e a quello di controllo della Compagnia.
 - b) vigila sul rispetto delle deliberazioni della COVIP e verifica che vengano inviate alla stessa le comunicazioni relative all'attività del PIP, le segnalazioni e ogni altra documentazione richiesta dalla normativa vigente e dalle istruzioni emanate dalla COVIP in proposito.
 - c) comunica alla COVIP, contestualmente alla segnalazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo, le irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 8 – Responsabilità

- 1 Il Responsabile deve adempiere i suoi doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico e dalla sua specifica competenza e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza in ragione del suo ufficio, eccetto che nei confronti della COVIP e delle Autorità Giudiziarie.
- 2 Egli risponde verso la Compagnia e verso i singoli aderenti al PIP dei danni a ciascuno arrecati e derivanti dall'inosservanza di tali doveri.
- 3 All'azione di responsabilità si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395 del codice civile.

PAGINA BIANCA

Axa Assicurazioni S.p.A.
Corso Como, 17
20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841
n. R.E.A. 1576311
C.F. e P.I.V.A. n. 00902170018

ridefiniamo / la protezione



Mia Pensione /

PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO (PIP)
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP n. 5091

NOTA INFORMATIVA PER I POTENZIALI CLIENTI
depositata presso la COVIP in data 31 maggio 2017

LA PRESENTE NOTA INFORMATIVA SI COMPONE DELLE SEGUENTI QUATTRO SEZIONI:

- SEZIONE I - INFORMAZIONI CHIAVE PER L'ADERENTE
- SEZIONE II - CARATTERISTICHE DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE
- SEZIONE III - INFORMAZIONI SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE
- SEZIONE IV - SOGGETTI COINVOLTI NELL'ATTIVITÀ DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE

LA PRESENTE NOTA INFORMATIVA, REDATTA DA **AXA ASSICURAZIONI S.P.A.** IN CONFORMITÀ
ALLO SCHEMA PREDISPOSTO DALLA COVIP, NON È SOGGETTA AD APPROVAZIONE DA PARTE DELLA COVIP MEDESIMA.

AXA ASSICURAZIONE S.P.A. SI ASSUME LA RESPONSABILITÀ DELLA COMPLETEZZA E VERIDICITÀ DEI DATI E DELLE
NOTIZIE CONTENUTI NELLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA.

PAGINA BIANCA

Mia Pensione

PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE

SEZIONE I - INFORMAZIONI CHIAVE PER L'ADERENTE	25
Presentazione di Mia Pensione	25
Elementi di identificazione	25
Destinatari	25
Tipologia, natura giuridica e regime previdenziale	25
Informazioni pratiche	25
Contribuzione	26
La prestazione pensionistica complementare	26
Proposte di investimento	26
Gestriv Previdenza	28
Fondo assicurativo interno Previdenza Euro Small Cap	29
Fondo assicurativo interno Previdenza Megatrend	30
Scheda dei costi	31
Single voci di costo	31
Indicatore sintetico dei costi	31
SEZIONE II - CARATTERISTICHE DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE.....	33
Informazioni generali	33
Perché una pensione complementare	33
Lo scopo di Mia Pensione	33
Come si costruisce la pensione complementare	33
Il Responsabile	33
Il Finanziamento.....	34
Il TFR	34
I contributi.....	34
L'investimento e i rischi connessi.....	35
Dove si investe	35
Attenzione ai rischi.....	35
Le proposte di investimento	35
Gestriv Previdenza.....	35
Previdenza Euro Small Cap	36
Previdenza Megatrend	36
Modalità di impiego dei contributi	37
Le prestazioni pensionistiche	38
Cosa determina l'importo della tua prestazione	38
La pensione complementare	38
La prestazione in capitale.....	39
Cosa succede in caso di decesso	39
Le prestazioni assicurative	40
In quali casi puoi disporre del capitale prima del pensionamento.....	40
Le anticipazioni	40
Il riscatto della posizione maturata	40
Il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare	40
I costi connessi alla partecipazione	41
I costi nella fase di accumulo	41
L'indicatore sintetico dei costi	41
I costi nella fase di erogazione	42
Il regime fiscale	42
I contributi.....	42
I rendimenti	42
Le prestazioni	42
Altre informazioni	43
Per aderire	43
La valorizzazione dell'investimento	43
Comunicazione agli iscritti	44
La mia pensione complementare.....	44
Antiriciclaggio	44
Clausola di esclusione	44
Reclami.....	45
SEZIONE III - INFORMAZIONI SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE.....	46
Gestriv Previdenza	46
La gestione delle risorse	46
Previdenza Euro Small Cap	49
La gestione delle risorse	49
Previdenza Megatrend	51
La gestione delle risorse	51
Glossario dei termini tecnici utilizzati	53
SEZIONE IV - SOGGETTI COINVOLTI NELL'ATTIVITÀ DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE.....	54
La società di gestione	54
Il Responsabile del PIP.....	54
La revisione contabile	54
La raccolta delle adesioni	55

PAGINA BIANCA

Mia Pensione - Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - fondo pensione

Sezione I - Informazioni chiave per l'aderente

(in vigore dal 01.06.2017)

Il presente documento ha lo scopo di presentarti le principali caratteristiche di MIA PENSIONE e di facilitarti il confronto tra il MIA PENSIONE e le altre forme pensionistiche complementari.

Presentazione di Mia Pensione

Elementi di identificazione

Il Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Mia Pensione - Fondo pensione è finalizzato all'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema previdenziale obbligatorio, ai sensi del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

Mia Pensione è stato istituito da AXA Assicurazioni S.p.A., Compagnia di assicurazione appartenente al Gruppo AXA, ed è iscritto all'albo tenuto dalla COVIP con il n. 5091

Destinatari

Mia Pensione è rivolto a tutti coloro che intendono realizzare un piano di previdenza complementare su base individuale.

Tipologia, natura giuridica e regime previdenziale

Mia Pensione è una forma pensionistica individuale attuata mediante contratti di assicurazione sulla vita, operante in regime di contribuzione definita (l'entità della prestazione pensionistica è determinata in funzione della contribuzione effettuata e dei relativi rendimenti). Le risorse delle forme pensionistiche complementari attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita istituite da AXA Assicurazioni S.p.A. costituiscono patrimonio separato e autonomo all'interno della Compagnia. L'adesione è libera e volontaria. La partecipazione alle forme pensionistiche complementari disciplinate dal d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, consente all'iscritto di beneficiare di un trattamento fiscale di favore sui contributi versati, sui rendimenti conseguiti e sulle prestazioni percepite.

Informazioni pratiche

Sito internet:	www.axa.it
Indirizzo e-mail:	relazioniesterne@axa.it
PEC:	axaassicurazioni@axa.legalmail.it
Telefono:	02/48084.376
Fax:	02/48084.668
Sede di AXA Assicurazioni S.p.A.:	Corso Como, 17 – 20154 – Milano (MI)

La Nota informativa, il Regolamento e le condizioni generali di contratto sono resi disponibili gratuitamente nell'apposita sezione del sito internet della Compagnia e presso i soggetti incaricati del collocamento.

Con le stesse modalità, sono resi disponibili il Documento sul regime fiscale, il Documento sulle anticipazioni e ogni altra informazione generale utile all'iscritto.

Può essere richiesta alla Compagnia la spedizione dei suddetti documenti.

N.B.: Le principali disposizioni che disciplinano il funzionamento del piano pensionistico e il rapporto tra la Compagnia e l'iscritto sono contenute nel Regolamento e nelle Condizioni generali di contratto, dei quali ti raccomandiamo pertanto la lettura.

Contribuzione

La misura e la periodicità di contribuzione (mensile, trimestrale, semestrale o annuale) sono scelte liberamente dall'aderente al momento dell'adesione e possono essere successivamente variate.

I contributi sono definiti in cifra fissa. Nel corso dell'anno sono consentiti versamenti aggiuntivi.

I lavoratori dipendenti possono contribuire versando il flusso di TFR. In questo caso il versamento avviene per il tramite dei datori di lavoro. Coloro che al 28 aprile 1993 già erano iscritti a forme di previdenza obbligatoria possono, in alcuni casi, limitare il versamento del TFR a una quota dello stesso (v. sezione **Caratteristiche della forma pensionistica complementare**).

La prestazione pensionistica complementare

Dal momento del pensionamento e per tutta la durata della vita ti verrà erogata una rendita, calcolata in base al capitale che avrai accumulato e alla tua età a quel momento.

Al momento dell'adesione ti è consegnato il documento "La mia pensione complementare", versione standardizzata, utile per avere un'idea di come la rendita può variare al variare, ad esempio, della contribuzione, delle scelte di investimento, dei costi.

Le tipologie di rendita e le relative condizioni che **MIA PENSIONE** ti propone sono riportate nel fascicolo informativo, disponibile sul sito web del fondo.

Al momento del pensionamento, potrai scegliere di percepire un capitale fino a un importo pari al 50% di quanto hai accumulato. Se sei iscritto a un fondo di previdenza complementare da prima del 29 aprile 1993, oppure quando il calcolo della tua rendita vitalizia risulta di ammontare molto contenuto, puoi richiedere l'intero importo della prestazione in forma di capitale.

In qualsiasi momento puoi richiedere un'anticipazione, fino al 75% di quanto hai maturato, per far fronte a spese sanitarie di particolare gravità, che possono riguardare anche il coniuge e i figli. Devi invece aspettare almeno otto anni per poter richiedere un'anticipazione, fino al 75% di quanto hai maturato, per l'acquisto della prima casa di abitazione, per te o per i tuoi figli, o per le spese di ristrutturazione della prima casa, oppure un'anticipazione, fino al 30%, per altre esigenze di carattere personale.

Puoi trovare maggiori informazioni sulle anticipazioni della posizione individuale nel Documento sulle anticipazioni, disponibile sul sito web del fondo.

Trascorsi due anni dall'adesione a **MIA PENSIONE** puoi richiedere di trasferire la tua posizione individuale in un'altra forma pensionistica complementare. Prima di questo termine, il trasferimento è possibile solo in caso di modifiche complessivamente peggiorative delle condizioni economiche, o di modifiche che interessano in modo sostanziale le caratteristiche di **MIA PENSIONE**.

Per vicende legate alla tua vita lavorativa (es.: disoccupazione), ti è consentito di riscattare, in tutto o in parte, la posizione maturata a quel momento, indipendentemente dagli anni che ancora mancano al raggiungimento della pensione.

In caso di decesso prima del pensionamento la posizione individuale che verrà erogata ai tuoi eredi o ai diversi beneficiari che ci avrai indicato sarà maggiorata di una quota pari all'1%, se il decesso avviene entro il 60° anno di età, ovvero allo 0,5% per età superiori. Tale copertura è obbligatoria e si attiva automaticamente al momento dell'adesione. **MIA PENSIONE** prevede inoltre la possibilità di sottoscrivere una polizza assicurativa che copre i rischi di invalidità e/o morte. La sottoscrizione di tale copertura è facoltativa, puoi quindi decidere liberamente se avvalertene o meno.

Puoi trovare maggiori informazioni sulle condizioni di **Partecipazione**, nonché sulla **Contribuzione** e sulle **Prestazioni pensionistiche complementari** nella Nota informativa e nel Regolamento, disponibili sul sito *web* del fondo.

Proposte di investimento

MIA PENSIONE ti propone le seguenti linee di investimento:

- Gestriv Previdenza – Gestione assicurativa interna separata
- Previdenza Small Cap - Fondo assicurativo interno
- Previdenza Megatrend – Fondo assicurativo interno

I contributi che l'Aderente decide di investire potranno essere impiegati nella Gestione Interna Separata e/o in uno o entrambi i Fondi interni.

Prima di scegliere è importante che tu faccia le opportune valutazioni sulla tua situazione lavorativa, sul patrimonio personale, sull'orizzonte temporale di partecipazione e sulle aspettative pensionistiche. A tal fine ti verranno poste alcune domande in fase di adesione al fondo pensione.

È importante che tu conosca le caratteristiche dell'opzione di investimento che scegli perché a questa sono associati uno specifico orizzonte temporale e una propria combinazione di rischio e rendimento. Tieni presente che i rendimenti sono soggetti a oscillazioni e che i rendimenti realizzati nel passato NON sono necessariamente indicativi dei rendimenti futuri. È pertanto necessario valutare i risultati in un'ottica di lungo periodo.

Se scegli un'opzione di investimento azionaria, puoi aspettarti rendimenti potenzialmente elevati nel lungo periodo, ma anche ampie oscillazioni del valore dell'investimento nei singoli anni (il che vuol dire che il rendimento può assumere valori molto alti, ma anche bassi o negativi).

Se scegli invece un'opzione di investimento obbligazionaria, puoi aspettarti una variabilità limitata nei singoli anni, ma anche rendimenti più contenuti nel lungo periodo.

Tieni tuttavia presente che anche le linee più prudenti non garantiscono un investimento privo di rischi.

Puoi trovare maggiori informazioni sulle caratteristiche e sulla politica di investimento di ciascun comparto nella **Nota informativa**, disponibile sul sito *web* del fondo.

Gestione Interna Separata Gestiriv Previdenza



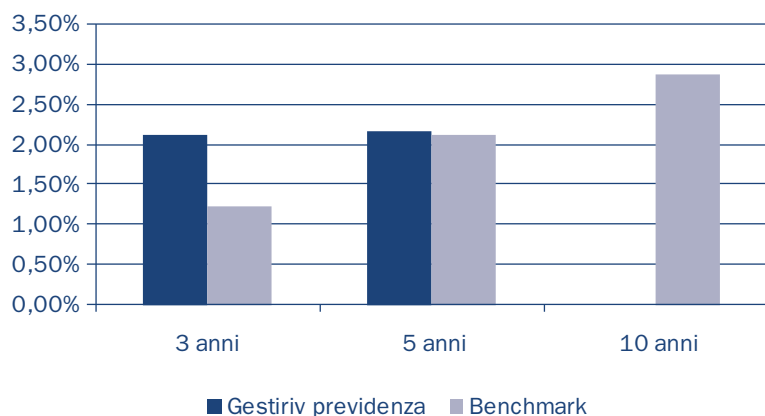
Caratteristiche della garanzia: La garanzia prevede che la posizione individuale si rivaluti annualmente di un importo non inferiore allo 0,50% solo nel caso in cui venga versato il TFR. Per i flussi di contribuzione versati nel corso dell'anno e delle somme eventualmente percepite (anticipazioni o riscatto parziale) tale importo viene considerato pro-rata. Qualora non venga conferito il TFR, tale importo minimo di rivalutazione sarà pari a 0,00%.

Data di avvio dell'operatività del comparto: 30 novembre 2007

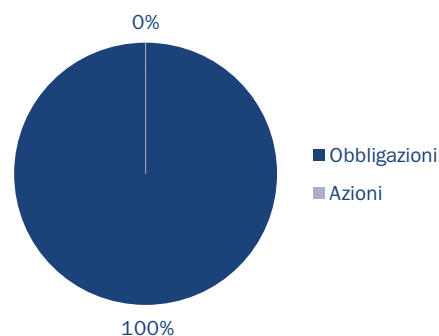
Patrimonio netto al 31.12.2016 (in euro): 306.046.680

Rendimento netto del 2016: 1,62%

Rendimento medio annuo composto



Composizione del portafoglio al 31.12.2016



Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio del Comparto e non contabilizzati nell'andamento del *benchmark*

Fondo assicurativo interno Previdenza Euro Small Cap



Data di avvio dell'operatività del comparto: 29 maggio 2014

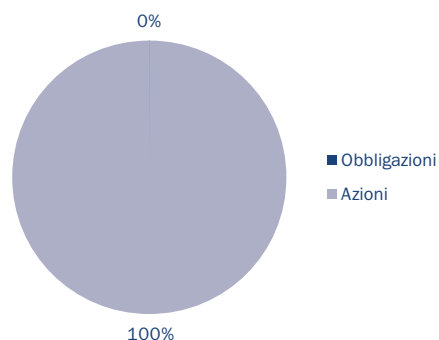
Patrimonio netto al 31.12.2016 (in euro): 2.683.468,54

Rendimento netto del 2016: -0,10%

Rendimento medio annuo composto

Il comparto è operativo dal 29 maggio 2014, per tale motivo il grafico del Rendimento medio annuo, a 3, 5 e 10 anni, non è rappresentato.

Composizione del portafoglio al 31.12.2016



Fondo assicurativo interno Previdenza Megatrend



Data di avvio dell'operatività del comparto: 29 maggio 2014

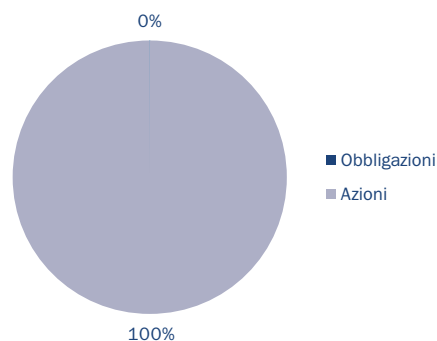
Patrimonio netto al 31.12.2016 (in euro): 3.343.989,71

Rendimento netto del 2016: 10,39%

Rendimento medio annuo composto

Il comparto è operativo dal 29 maggio 2014, per tale motivo il grafico del Rendimento medio annuo, a 3, 5 e 10 anni, non è rappresentato.

Composizione del portafoglio al 31.12.2016



**MIA PENSIONE – Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - fondo pensione
ISCRITTO ALL'ALBO TENUTO DALLA COVIP CON IL N. 5091
SCHEDE DEI COSTI
(in vigore dal 01-06-2017)**

La presente scheda riporta informazioni sui costi che gravano, direttamente o indirettamente, sull'aderente a MIA PENSIONE nella fase di accumulo della prestazione previdenziale.

La presenza di costi comporta una **diminuzione della posizione individuale e quindi della prestazione pensionistica**. Pertanto, prima di aderire a MIA PENSIONE, è importante confrontare i costi del fondo con quelli previsti dalle altre forme pensionistiche.

Singole voci di costo

Tipologia di costo	Importo e caratteristiche
Spese di adesione	non previste
Spese da sostenere durante la fase di accumulo:	
Direttamente a carico dell'aderente	una percentuale pari al 3,50% dei contributi versati, prelevata all'atto di ciascun versamento, compresi gli eventuali versamenti aggiuntivi. Tali costi si riducono al 2,50% nel caso in cui la posizione individuale sia alimentata da flussi derivanti da TFR. Tali costi non vengono mai applicati in caso di trasferimento da altro Fondo.
Indirettamente a carico dell'aderente ⁽¹⁾ :	
Gestiriv Previdenza	1,50% come prelievo sul rendimento annuale della gestione interna separata durante la fase di accumulo. Qualora il rendimento lordo della gestione interna separata Gestiriv Previdenza fosse superiore al 6,00%, il valore trattenuto dalla Compagnia sarà incrementato dello 0,20% annuo per ogni punto percentuale di rendimento lordo superiore allo stesso 6,00%;
Previdenza Euro Small Cap	2,20% del patrimonio del fondo interno, su base annua, considerato nel valore di quota ad ogni valorizzazione e prelevato settimanalmente pro-quota dal patrimonio.
Previdenza Megatrend	2,20% del patrimonio del fondo interno, su base annua, considerato nel valore di quota ad ogni valorizzazione e prelevato settimanalmente pro-quota dal patrimonio.

(1) Oltre alle commissioni indicate, sul patrimonio dei comparti possono gravare unicamente le seguenti altre spese: spese legali e giudiziarie, imposte e tasse, oneri di negoziazione, contributo di vigilanza, compenso del responsabile del fondo, per la parte di competenza del comparto.

Spese per l'esercizio di prerogative individuali (prelevate dalla posizione individuale al momento dell'operazione):

Anticipazione	70€
Trasferimento ad altra forma pensionistica	50€
Riscatto per decesso	non previste
Altri riscatti	70€
Riallocazione della posizione individuale	non previste
Riallocazione del flusso contributivo	non previste

N.B. Per maggiori informazioni v. sezione '**Caratteristiche della forma pensionistica complementare**'

Indicatore sintetico dei costi (ISC)

Al fine di fornire un'indicazione sintetica dell'onerosità delle linee di MIA PENSIONE, è riportato per ciascuna linea di investimento l'ISC (Indicatore sintetico dei costi), che esprime il costo annuo, in percentuale della posizione individuale maturata, stimato facendo riferimento a un aderente-tipo che versa un contributo annuo di 2.500 euro e ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4%.

L'ISC viene calcolato da tutti i fondi pensione utilizzando la stessa metodologia stabilita dalla COVIP

Linee di investimento	Anni di permanenza			
	2 anni	5 anni	10 anni	35 anni
Gestiriv Previdenza ⁽¹⁾	4,57%	2,82%	2,17%	1,68%
Previdenza Euro Small Cap	5,26%	3,52%	2,88%	2,38%
Previdenza Megatrend	5,26%	3,52%	2,88%	2,38%

(1) L'indicatore include il costo per la garanzia di rendimento.

ATTENZIONE: Per condizioni differenti rispetto a quelle considerate, ovvero nei casi in cui non si verificano le ipotesi previste, tale indicatore ha una valenza meramente orientativa.

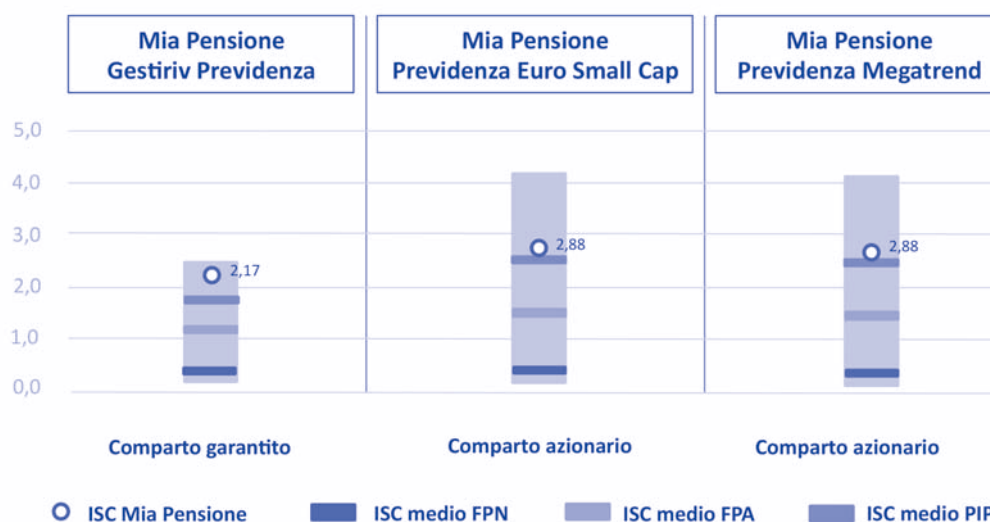
È importante prestare attenzione all'indicatore sintetico dei costi che caratterizza ciascuna linea. Un ISC del 2% invece che dell'1% può ridurre il capitale accumulato dopo 35 anni di partecipazione al piano pensionistico di circa il 18% (ad esempio, lo riduce da 100.000 euro a 82.000 euro).

Per consentirti di comprendere l'onerosità delle linee di investimento, nel grafico seguente l'ISC di ciascuna linea di MIA PENSIONE è confrontato con l'ISC medio dei comparti della medesima categoria offerti dalle altre forme pensionistiche complementari. I valori degli ISC medi di settore sono rilevati dalla COVIP con riferimento alla fine di ciascun anno solare.

L'onerosità di MIA PENSIONE è evidenziata con un punto; i trattini indicano i valori medi, rispettivamente, dei fondi pensione negoziali (FPN), dei fondi pensione aperti (FPA) e dei piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (PIP). Il grafico indica l'ISC minimo e massimo dei comparti dei FPN, dei FPA e dei PIP complessivamente considerati e appartenenti alla stessa categoria di investimento.

Il confronto prende a riferimento i valori dell'ISC riferiti a un periodo di permanenza nella forma pensionistica di 10 anni.

Onerosità di Mia Pensione rispetto alle altre forme pensionistiche (periodo di permanenza 10 anni)



Gli ISC dei fondi pensione negoziali, dei fondi pensione aperti e dei PIP e i valori degli ISC medi, minimi e massimi sono pubblicati sul sito web della COVIP (www.covip.it).

Milano Maggio 2017

AXA ASSICURAZIONI S.p.A.

L'Amministratore Delegato

Patrick Cohen

MIA PENSIONE - Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - fondo pensione

Sezione II - Caratteristiche della forma pensionistica complementare

Informazioni generali

Perché una pensione complementare

Dotandoti di un piano di previdenza complementare hai oggi l'opportunità di incrementare il livello della tua futura pensione. In Italia, come in molti altri Paesi, il sistema pensionistico di base è in evoluzione: si vive infatti sempre più a lungo, l'età media della popolazione aumenta e il numero dei pensionati è in crescita rispetto a quello delle persone che lavorano. Cominciando prima possibile a costruirti una 'pensione complementare', puoi integrare la tua pensione di base e così mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto nell'età lavorativa.

Lo Stato favorisce tale scelta consentendoti, quale iscritto a una forma pensionistica complementare, di godere di particolari **agevolazioni fiscali** sul risparmio ad essa destinato (v. paragrafo '**Il regime fiscale**').

Lo scopo di Mia Pensione

Mia Pensione ha lo scopo di consentirti di percepire una **pensione complementare** ('rendita') che si aggiunge alle prestazioni del sistema pensionistico obbligatorio. A tal fine la Compagnia provvede alla raccolta dei contributi e alla gestione delle risorse, nel tuo esclusivo interesse e secondo le indicazioni di investimento che tu stesso fornirai scegliendo tra quelle le proposte che **Mia Pensione** ti offre.

Come si costruisce la pensione complementare

Dal momento del primo versamento inizia a formarsi la tua **posizione individuale** (cioè, il tuo capitale personale), che tiene conto, in particolare, dei versamenti effettuati e dei rendimenti a te spettanti.

Durante tutta la c.d. '**fase di accumulo**', cioè il periodo che intercorre da quando effettui il primo versamento a quando andrai in pensione, la 'posizione individuale' rappresenta quindi la somma da te accumulata tempo per tempo.

Al momento del pensionamento, la posizione individuale costituirà la base per il calcolo della pensione complementare, che ti verrà erogata nella c.d. '**fase di erogazione**', cioè per tutto il resto della tua vita.

La posizione individuale è inoltre la base per il calcolo di tutte le altre prestazioni cui tu hai diritto, anche prima del pensionamento (v. paragrafo '**In quali casi puoi disporre del capitale prima del pensionamento**').



*Le modalità di costituzione della posizione individuale sono indicate nella **Parte III del Regolamento**.*

Il Responsabile

La struttura organizzativa di Mia Pensione prevede la presenza di un 'Responsabile', che è una figura appositamente preposta a verificare che la gestione del piano sia svolta nell'interesse esclusivo degli iscritti. Il Responsabile è dotato di requisiti professionali qualificati ed è tenuto a operare in condizioni di indipendenza rispetto alla Compagnia.



*I requisiti e le competenze del Responsabile sono contenute nell'apposito **allegato al Regolamento**. Per informazioni sull'attuale Responsabile consulta la sezione IV '**Soggetti coinvolti nell'attività della forma pensionistica complementare**'.*

II Finanziamento

Il finanziamento di **Mia Pensione** avviene mediante il versamento di contributi.

Se sei un lavoratore dipendente, in aggiunta o in alternativa a tali contributi puoi versare il **TFR (trattamento di fine rapporto)**. Se al 28 aprile 1993 già eri iscritto a una forma di previdenza obbligatoria e non intendi versare l'intero flusso annuo di TFR, puoi decidere di contribuire con una minor quota, almeno pari a quella eventualmente fissata dal contratto o accordo collettivo o regolamento aziendale che disciplina il tuo rapporto di lavoro o, in mancanza, almeno pari al 50%, con possibilità di incrementarla successivamente.

Le caratteristiche della contribuzione sono indicate nella Sezione I - Informazioni chiave per l'aderente, Tabella '**Contribuzione**'.

II TFR

Per i lavoratori dipendenti, come è noto, il TFR viene accantonato nel corso di tutta la durata del rapporto di lavoro e ti viene erogato al momento della cessazione del rapporto stesso. L'importo accantonato ogni anno è pari al 6,91% della retribuzione lorda. Il TFR si rivaluta nel tempo in una misura definita dalla legge, pari al 75% del tasso di inflazione più 1,5 punti percentuali (ad esempio, se nell'anno il tasso di inflazione è stato pari al 2%, il tasso di rivalutazione del TFR per quell'anno sarà: $2\% \times 75\% + 1,5\% = 3\%$).

Se si sceglie di utilizzare il TFR per costruire la pensione complementare, il flusso futuro di TFR non sarà più accantonato ma sarà versato direttamente a **Mia Pensione**. La rivalutazione del TFR versato a **Mia Pensione**, pertanto, non sarà più pari alla misura fissata dalla legge, ma dipenderà dal rendimento degli investimenti. E' allora importante che presti particolare attenzione alle scelte di investimento che andrai a fare (v. paragrafo '**Modalità di impiego dei contributi**').

Ricorda che la decisione di destinare il TFR a una forma di previdenza complementare non è reversibile; non potrai pertanto cambiare idea.

E' importante sapere che nel caso di conferimento alla previdenza complementare non viene meno la possibilità di utilizzare il TFR per far fronte a esigenze personali di particolare rilevanza (ad esempio, spese sanitarie per terapie e interventi straordinari ovvero acquisto della prima casa di abitazione) (v. paragrafo '**In quali casi puoi disporre del capitale prima del pensionamento**').

I contributi

Mia Pensione ti consente di scegliere liberamente sia la misura del contributo sia la periodicità con la quale effettuare i versamenti.

Nell'esercitare tale scelta è però importante che tu abbia ben chiaro che l'entità dei versamenti ha grande importanza nella definizione del livello della pensione. Ti invitiamo quindi a fissare il contributo in considerazione del reddito che desideri assicurarti al pensionamento e a controllare nel tempo l'andamento del tuo piano previdenziale, per apportare – se ne valuterai la necessità – modifiche al livello di contribuzione prescelto.

Nell'adottare questa decisione, potrà esserti utile esaminare '**La mia Pensione complementare**', che è uno strumento pensato apposta per darti modo di avere un'idea di come il tuo piano previdenziale potrebbe svilupparsi nel tempo (v. paragrafo '**Altre informazioni**').

Attenzione: Gli strumenti che AXA Assicurazioni utilizza per effettuare verifiche sui flussi contributivi si basano sulle informazioni ad esso disponibili. AXA Assicurazioni non è pertanto nella condizione di individuare tutte le situazioni che potrebbero alterare la regolarità della contribuzione alla singola posizione individuale. E' quindi importante che sia tu stesso a verificare periodicamente che i contributi che a te risultano versati siano stati effettivamente accreditati sulla tua posizione individuale e a segnalare con tempestività al fondo eventuali errori o omissioni riscontrate. A tal fine, puoi fare riferimento agli strumenti che trovi indicati nel par. '**Comunicazioni agli iscritti**'.

Se sei un lavoratore dipendente, verifica nel contratto o accordo collettivo o regolamento aziendale che regola il tuo rapporto di lavoro se ed eventualmente a quali condizioni l'adesione ti dà diritto a beneficiare di un contributo da parte del datore di lavoro.



Ulteriori informazioni sulla contribuzione sono contenute nella **Parte III del Regolamento**.

L'investimento e i rischi connessi

Dove si investe

I contributi versati, al netto degli oneri trattenuti al momento del versamento, sono investiti in **strumenti finanziari** (azioni, titoli di Stato e altri titoli obbligazionari, quote di fondi comuni di investimento), sulla base della politica di investimento definita per ciascuna linea del piano assicurativo, e producono nel tempo un rendimento variabile in funzione degli andamenti dei mercati e delle scelte di gestione.

Attenzione ai rischi

L'investimento dei contributi è soggetto a rischi finanziari. Il termine 'rischio' esprime qui la variabilità del rendimento di un titolo in un determinato periodo di tempo. Se un titolo presenta un livello di rischio basso (ad esempio, i titoli di Stato a breve termine), vuol dire che il suo rendimento tende a essere nel tempo relativamente stabile; un titolo con un livello di rischio alto (ad esempio, le azioni) è invece soggetto nel tempo a variazioni nei rendimenti (in aumento o in diminuzione) anche significative.

Devi essere consapevole che il rischio connesso all'investimento dei contributi, alto o basso che sia, è totalmente a tuo carico. Ciò significa che il valore del tuo investimento potrà salire o scendere e che, pertanto, **l'ammontare della tua pensione complementare non è predefinito**.

In presenza di una garanzia di risultato il rischio è limitato; il rendimento risente tuttavia dei maggiori costi dovuti alla garanzia stessa. **Mia Pensione** ti propone una garanzia di risultato nella linea di investimento "Gestiriv Previdenza", con le caratteristiche che trovi descritte più avanti.

Le proposte di investimento

Mia Pensione ti propone una pluralità di opzioni di investimento (linee di investimento). Ogni opzione è caratterizzata da una propria combinazione di rischio/rendimento:

- Gestiriv Previdenza;
- Previdenza Euro Small Cap;
- Previdenza Megatrend.

Per la verifica dei risultati di gestione viene indicato, per ciascuna linea di investimento, un "*benchmark*". Il *benchmark* è un parametro oggettivo e confrontabile, composto da indici, elaborati da soggetti terzi indipendenti, che sintetizzano l'andamento dei mercati in cui è investito il patrimonio. Con riferimento alla linea di investimento "Gestiriv Previdenza", il *benchmark* è costituito dal tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni.

GESTIRIV PREVIDENZA

Categoria del comparto: Garantita

Finalità della gestione: la gestione risponde alle esigenze di un soggetto che è ormai prossimo alla pensione e sceglie una linea di investimento con garanzia di risultato al fine di consolidare il proprio patrimonio.

Garanzia: La garanzia prevede che la posizione individuale si rivaluti annualmente di un importo non inferiore allo 0,50% solo nel caso in cui venga versato il TFR. Per i flussi di contribuzione versati nel corso dell'anno e delle somme eventualmente percepite (anticipazioni o riscatto parziale) tale importo viene considerato pro-rata. Qualora non venga conferito il TFR, tale importo minimo di rivalutazione sarà pari a 0,00%.

N.B.: Il livello del tasso di interesse garantito può variare nel tempo unicamente in conseguenza di modifiche del livello massimo consentito dalla normativa di riferimento. In tal caso, la modifica troverà applicazione soltanto ai contributi versati successivamente all'intervenuta variazione. Devi comunque considerare che, ove ciò si verifichi **Mia Pensione** te ne darà comunicazione, consentendoti di trasferire la posizione individuale ad altra forma di previdenza complementare.

Orizzonte temporale dell'aderente: medio periodo (fino a 10 anni)

Grado di rischio: basso

Politica di investimento:

Politica di gestione: le politiche gestionali sono strettamente connesse alle regole contabili utilizzate per la determinazione del rendimento. In particolare, in base a tali regole, le attività (i titoli e gli altri strumenti finanziari presenti in portafoglio) vengono contabilizzate al valore di carico, definito anche “costo storico” e, quando vendute o giunte a scadenza, al valore di realizzo o di rimborso. Il rendimento non viene pertanto calcolato in base al valore di mercato delle attività, come generalmente avviene per altri strumenti di investimento, ma segue le regole proprie delle gestioni assicurative di questo tipo (Ramo I) ed è pertanto determinato dalla somma di cedole, dividendi ed effettivi realizzi di plus e minusvalenze.

Strumenti finanziari: il portafoglio è per la maggior parte composto da titoli obbligazionari a tasso fisso, principalmente titoli di stato della zona Euro. Una parte importante del portafoglio è investita in titoli obbligazionari a tasso fisso emessi da società private e quotati. Una parte minore è investita in titoli azionari quotati, quote di OICR, liquidità e altri titoli obbligazionari non quotati. La componente obbligazionaria è caratterizzata da elevato rating. La valuta principale è l'Euro.

Categorie di emittenti e settori industriali: emittenti pubblici e privati con rating elevato (investment grade).

Aree geografiche di investimento: investimenti prevalentemente circoscritti a strumenti finanziari di emittenti dell'Unione Europea.

Benchmark: Tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni.

Previdenza Euro Small Cap

Categoria del comparto: Azionaria

Finalità della gestione: si rivolge ad investitori che intendono beneficiare di una potenziale crescita del proprio capitale nel medio-lungo termine attraverso l'investimento in OICR orientati prevalentemente verso azioni di Società a bassa capitalizzazione principalmente dell'area Euro.

Orizzonte temporale: medio/lungo periodo (oltre 10 anni).

Grado di rischio: alto

Politica di investimento:

Politica di gestione: è intenzione della Compagnia attuare una politica di gestione attiva al fine di cogliere le migliori opportunità del mercato, con l'obiettivo di superare il Benchmark nel medio/lungo termine.

Strumenti finanziari: gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo Assicurativo Interno, valorizzati ai valori correnti, sono investiti dalla Compagnia prevalentemente in una gamma ampiamente diversificata di OICR, che soddisfano le condizioni richieste dalla Direttiva 85/611/CEE così come successivamente modificata ed integrata, ovvero autorizzati secondo il D.Lgs. 58 del 24/02/1998 (Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria), rispettando i limiti di investimento sotto riportati: comparto monetario max 30%; comparto obbligazionario max 30%; comparto azionario min. 70%, max 100%.

Aree geografiche di investimento: paesi dell'area Euro.

Rischio cambio: basso.

Benchmark: 100% EURO STOXX SMALL in Euro.

Previdenza Megatrend

Categoria del comparto: Azionaria

Finalità della gestione: si rivolge ad investitori che intendono beneficiare di una potenziale crescita del proprio capitale nel medio-lungo termine attraverso l'investimento a livello globale in OICR orientati verso azioni di Società che operano nei settori sanitario, delle risorse naturali, delle infrastrutture, dei materiali per l'industria ed edilizia e nei servizi di pubblica utilità.

Orizzonte temporale: medio/lungo periodo (oltre 10 anni)

Grado di rischio: medio-alto

Politica di investimento:

Politica di gestione: è intenzione della Compagnia attuare una politica di gestione attiva al fine di cogliere le migliori opportunità del mercato, con l'obiettivo di superare il Benchmark nel medio/lungo termine.

Strumenti finanziari: gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo Assicurativo Interno, valorizzati ai valori correnti, sono investiti dalla Compagnia prevalentemente in una gamma ampiamente diversificata di OICR di tipo azionario, che soddisfano le condizioni richieste dalla Direttiva 85/611/CEE così come suc-

cessivamente modificata ed integrata, ovvero autorizzati secondo il D.Lgs. 58 del 24/02/1998 (Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria), rispettando i limiti di investimento sotto riportati: comparto monetario max 30%; comparto obbligazionario max 30%; comparto azionario min. 70%, max 100%;

Aree geografiche tendenzialmente non coperto.

Benchmark: il parametro di riferimento del Fondo (Benchmark) è costituito secondo le seguenti percentuali:

- 20% MSCI World/Health Care 10/40 NR EUR convertito in Euro;
- 20% S&P North American Natural Resources TR convertito in Euro;
- 20% FTSE Macquarie Global Infrastructure 100 convertito in Euro;
- 20% MSCI World Materials TR convertito in Euro;
- 20% MSCI World Utilities convertito in Euro.

Per informazioni sull'andamento della gestione e per il glossario dei termini tecnici consulta la sezione Informazioni sull'andamento della gestione.

Modalità di impiego dei contributi

L'impiego dei contributi versati avviene sulla base della tua scelta di investimento tra le opzioni che **Mia Pensione** ti propone (v. paragrafo '**Le proposte di investimento**'). Ove tu ritenga che le caratteristiche delle singole linee di investimento non siano adeguate rispetto alle tue personali esigenze di investimento, **Mia Pensione** ti consente di ripartire tra più linee il flusso contributivo o la posizione individuale eventualmente già maturata. In questo caso devi però porre particolare attenzione alle scelte che andrai a fare di tua iniziativa e avere ben presente che il profilo di rischio/rendimento dell'investimento che sceglierai non sarà più corrispondente a quello qui rappresentato, anche se - ovviamente - dipenderà da quello delle linee in cui investirai. Nella scelta di investimento tieni anche conto dei differenti livelli di costo relativi alle opzioni offerte.

a) come stabilire il tuo profilo di rischio

Prima di effettuare la tua scelta di investimento, è importante stabilire il livello di rischio che sei disposto a sopportare, considerando, oltre alla tua personale propensione, anche altri fattori quali:

- l'orizzonte temporale che ti separa dal pensionamento
- la tua ricchezza individuale
- i flussi di reddito che ti aspetti per il futuro e la loro variabilità

b) le conseguenze sui rendimenti attesi

Il rendimento che puoi attenderti dall'investimento è strettamente legato al livello di rischio che decidi di assumere. Ti ricordiamo che, in via generale, minore è il livello di rischio assunto, minori (ma tendenzialmente più stabili) saranno i rendimenti attesi nel tempo. Al contrario, livelli di rischio più alti possono dare luogo a risultati di maggiore soddisfazione, ma anche ad una probabilità più alta di perdere parte di quanto investito.

Considera inoltre che linee di investimento più rischiose non sono, in genere, consigliate a chi è prossimo al pensionamento mentre possono rappresentare una opportunità interessante per i più giovani.

📊 Nella Sezione III 'Informazioni sull'andamento della gestione', sono illustrati, con un grafico i risultati. Questa informazione può aiutarti ad avere un'idea dell'andamento della gestione, ma ricordati che i rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri, vale a dire che non c'è alcuna sicurezza sul fatto che nei prossimi anni i risultati saranno in linea con quelli ottenuti in precedenza.

c) come modificare la scelta nel tempo

Nel corso del rapporto di partecipazione puoi modificare la scelta di investimento espressa al momento dell'adesione ("riallocazione"). Ti invitiamo, anzi, a valutare con attenzione tale possibilità laddove si verifichino variazioni nelle situazioni indicate al punto a).

La riallocazione può riguardare sia la posizione individuale maturata sia i flussi contributivi futuri. Tra ciascuna riallocazione e la precedente deve tuttavia trascorrere un periodo non inferiore a 12 mesi.

Nel decidere circa la riallocazione della posizione individuale maturata, è importante che tu tenga conto dell'orizzonte temporale consigliato per l'investimento in ciascuna linea di provenienza.

Le prestazioni pensionistiche

Le prestazioni pensionistiche possono esserti erogate dal momento in cui maturi i requisiti di pensionamento previsti dalla normativa vigente, a condizione che tu abbia partecipato a forme pensionistiche complementari per almeno cinque anni. Puoi percepire la prestazione in forma di rendita (pensione complementare) o in capitale, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge.

Maturare i requisiti per il pensionamento non vuole però dire, necessariamente, andare in pensione: sei comunque tu a decidere se iniziare a percepire la prestazione pensionistica complementare o proseguire la contribuzione, anche oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista nel tuo regime di base, fino a quando lo riterrai opportuno. Nel valutare il momento di accesso al pensionamento, è importante che tu tenga anche convenientemente conto della tua aspettativa di vita.

In casi particolari ti è inoltre consentito di anticipare l'accesso alle prestazioni pensionistiche rispetto alla maturazione dei requisiti nel regime obbligatorio al quale appartieni.



*I requisiti di accesso alle prestazioni sono indicati nella **Parte III del Regolamento**.*

Cosa determina l'importo della tua prestazione

Al fine di una corretta valutazione del livello della prestazione che puoi attenderti da Mia Pensione è importante che tu abbia presente fin d'ora che l'importo della tua prestazione sarà tanto più alto quanto:

- a. più alti sono i versamenti che farai;
- b. maggiore è la continuità con cui sono effettuati i versamenti (cioè, non ci sono interruzioni, sospensioni o ritardi nei pagamenti);
- c. più lungo è il periodo di tempo tra il momento in cui aderisci e quello in cui andrai in pensione (al pensionamento avrai infatti effettuato più versamenti e maturato più rendimenti);
- d. più bassi sono i costi di partecipazione;
- e. più elevati sono i rendimenti della gestione.

In larga parte, tali elementi possono essere influenzati da tue decisioni: ad esempio, da quanto ti impegni a versare, dall'attenzione che porrai nel confrontare i costi che sostieni con quelli delle altre forme cui potresti aderire; dalle scelte che farai su come investire i tuoi contributi tra le diverse possibilità che ti sono proposte; dal numero di anni di partecipazione al piano nella fase di accumulo.

Considera inoltre che, per la parte che percepirai in forma di pensione, sarà importante anche il momento del pensionamento: maggiore sarà la tua età, più elevato sarà l'importo della pensione.

La pensione complementare

Dal momento del pensionamento e per tutta la durata della tua vita ti verrà erogata una **pensione complementare** ('rendita'), cioè ti sarà pagata periodicamente una somma calcolata in base alla posizione individuale che avrai accumulato (per la parte per la quale non richiederai la prestazione in capitale) e alla tua età a quel momento. La 'trasformazione' del capitale in una rendita avviene applicando i 'coefficienti di conversione' che trovi indicati nelle condizioni generali di contratto. Tali coefficienti tengono conto dell'andamento demografico della popolazione italiana e sono differenziati per età. In sintesi, quanto maggiore sarà la posizione individuale accumulata e/o l'età al pensionamento, tanto maggiore sarà l'importo della tua pensione.

Per l'erogazione della pensione **Mia Pensione** ti consente di scegliere tra:

- una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo nei primi 5/10 anni e successivamente finché rimani in vita;

- una rendita annua vitalizia rivalutabile su due teste, quella dell'Aderente e quella di un'altra persona designata, reversibile totalmente o parzialmente su un'altra testa.

Ricorda che in mancanza di diversa opzione la pensione ti verrà erogata sotto forma di rendita vitalizia immediata rivalutabile.

La Tabella che segue riporta le principali caratteristiche della prestazione in rendita vitalizia immediata rivalutabile.

Tavola demografica:	A62I distinta per anno di nascita
Tasso tecnico:	0,00%
Rivalutazione:	in funzione del rendimento della Gestione interna separata "Gestiriv Previdenza" In caso sia stato conferito il TFR, la percentuale minima di rivalutazione annua della rendita sarà pari allo 0,50%

AXA Assicurazioni S.p.A. potrà modificare le condizioni sopra riportate nel corso del rapporto, prima che abbia inizio l'erogazione della rendita.

AXA Assicurazioni S.p.A. ti informerà preventivamente e per iscritto, descrivendoti le conseguenze economiche della modifica sulla prestazione assicurata e inviandoti i nuovi coefficienti di conversione. In ogni caso, le modifiche delle basi demografiche potranno avvenire solo al verificarsi di condizioni determinate, previste dalla normativa in materia di stabilità delle imprese di assicurazione, e comunque non avranno effetto nei tuoi confronti nei tre anni antecedenti al pensionamento.

N.B.: Ricorda che al momento del pensionamento, se lo ritieni conveniente, puoi trasferirti ad altra forma pensionistica complementare al fine di percepire la rendita alle condizioni dalla stessa offerte.



Per maggiori informazioni sulle tavole demografiche adottate, sulle caratteristiche e sulle modalità di attivazione delle diverse opzioni di rendita consulta le **Condizioni generali di contratto**.

La prestazione in capitale

Al momento del pensionamento, potrai scegliere di percepire un capitale fino a un importo pari al 50% della posizione individuale maturata. Devi tuttavia avere ben presente che, per effetto di tale scelta, godrai della immediata disponibilità di una somma di denaro (il capitale, appunto) ma l'importo della pensione complementare che ti sarà erogata nel tempo sarà più basso di quello che ti sarebbe spettato se non avessi esercitato questa opzione.

In alcuni casi limitati (soggetti iscritti a forme pensionistiche complementari da data antecedente al 29 aprile 1993 o soggetti che abbiano maturato una posizione individuale finale particolarmente contenuta) è possibile percepire la prestazione in forma di capitale per l'intero ammontare.



Le condizioni e i limiti per l'accesso alla prestazione in capitale sono indicati nella **Parte III del Regolamento**.

Cosa succede in caso di decesso

In caso di decesso prima che tu abbia raggiunto il pensionamento, la posizione individuale che avrai accumulato in Mia Pensione sarà versata ai tuoi eredi ovvero alle diverse persone che ci avrai indicato.

In mancanza, la tua posizione verrà devoluta a finalità sociali secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Per il caso di decesso dopo il pensionamento, Mia Pensione ti offre la possibilità di assicurare l'erogazione di una pensione ai tuoi familiari, sottoscrivendo una rendita 'reversibile'.

Le prestazioni assicurative

In caso di decesso prima del pensionamento, la posizione individuale che verrà erogata ai tuoi eredi o ai diversi beneficiari che ci avrai indicato sarà comprensiva di una maggiorazione pari all'1% se l'età dell'iscritto al momento del decesso è compresa tra i 18 ed i 65 anni e pari allo 0,5% se l'età è compresa tra i 66 e i 70 anni. Tale copertura è obbligatoria e si attiva automaticamente al momento dell'adesione.

In quali casi puoi disporre del capitale prima del pensionamento

Dal momento in cui aderisci, è importante fare in modo che la costruzione della tua pensione complementare giunga effettivamente a compimento. La 'fase di accumulo' si conclude quindi - di norma - al momento del pensionamento, quando inizierà la 'fase di erogazione' (cioè il pagamento della pensione).

In generale, non puoi chiedere la restituzione della tua posizione, neanche in parte, tranne che nei casi di seguito indicati.

Le anticipazioni

Prima del pensionamento puoi fare affidamento sulle somme accumulate in **Mia Pensione** richiedendo una anticipazione della tua posizione individuale laddove ricorrano alcune situazioni di particolare rilievo per la tua vita (ad esempio, spese sanitarie straordinarie, acquisto della prima casa di abitazione) o per altre tue personali esigenze.

Devi però considerare che la percezione di somme a titolo di anticipazione riduce la tua posizione individuale e, conseguentemente, le prestazioni che potranno esserti erogate successivamente.

In qualsiasi momento puoi tuttavia reintegrare le somme percepite a titolo di anticipazione effettuando versamenti aggiuntivi al fondo.



*Le condizioni di accesso, i limiti e le modalità di erogazione delle anticipazioni sono dettagliatamente indicati nel **Documento sulle anticipazioni**.*

Alcune forme di anticipazione sono sottoposte a un trattamento fiscale di minor favore rispetto a quello proprio delle prestazioni pensionistiche complementari.

*Verifica la disciplina nell'apposito **Documento sul regime fiscale**.*

Il riscatto della posizione maturata

In presenza di situazioni di particolare delicatezza e rilevanza attinenti alla tua vita lavorativa, puoi inoltre **riscattare**, in tutto o in parte, la posizione maturata, indipendentemente dagli anni che ancora mancano al raggiungimento della pensione.

Se, trovandoti nelle situazioni che consentono il **riscatto totale** della posizione, intendi effettuare tale scelta, tieni conto che, a seguito del pagamento della corrispondente somma, verrà meno ogni rapporto tra te e **Mia Pensione**. In tal caso, ovviamente, al momento del pensionamento non avrai alcun diritto nei confronti di **Mia Pensione**.



*Le condizioni per poter riscattare la posizione individuale sono indicate nella **Parte III del Regolamento**.*

Alcune forme di riscatto sono sottoposte a un trattamento fiscale di minor favore rispetto a quello proprio delle prestazioni pensionistiche complementari.

*Verifica la disciplina nell'apposito **Documento sul regime fiscale**.*

Il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare

Puoi trasferire liberamente la tua posizione individuale in un'altra forma pensionistica complementare, alla sola condizione che siano trascorsi almeno due anni dall'adesione.

Prima di questo termine, il trasferimento è possibile soltanto in caso di modifiche particolarmente significative del Regolamento di Mia Pensione.

E' importante sapere che il trasferimento ti consente di proseguire il piano previdenziale presso un'altra forma pensionistica complementare senza alcuna soluzione di continuità e che l'operazione non è soggetta a tassazione.



*Le condizioni per il trasferimento della posizione individuale sono indicate nella **Parte III del Regolamento**.*

*Le modifiche del Regolamento che danno diritto al trasferimento prima di due anni dall'adesione sono indicate nella **Parte VI del Regolamento** stesso*

I costi connessi alla partecipazione

I costi nella fase di accumulo

La partecipazione a una forma pensionistica complementare comporta il sostenimento di costi per remunerare l'attività di amministrazione, l'attività di gestione del patrimonio ecc.

Alcuni di questi costi ti vengono imputati direttamente (ad esempio, mediante trattenute dai tuoi versamenti), altri sono invece prelevati dal patrimonio investito. La presenza di tali costi diminuisce il risultato del tuo investimento, riducendo i rendimenti o, eventualmente, aumentando le perdite. In entrambi i casi quindi i **costi influiscono sulla crescita della tua posizione individuale**.

Al fine di assumere la tua scelta in modo più consapevole, può esserti utile confrontare i costi di **Mia Pensione** con quelli praticati da altri operatori per offerte aventi le medesime caratteristiche.

📄 Trovi indicati tutti i costi nella Scheda dei costi della Sezione I '**Informazione chiave per l'aderente**'.

L'indicatore sintetico dei costi

Al fine di facilitarti nel confronto dei costi applicati dalle diverse forme pensionistiche complementari o, all'interno di una stessa forma, relativi alle diverse proposte di investimento, la COVIP ha prescritto che venga calcolato, secondo una metodologia dalla stessa definita e comune a tutti gli operatori, un '**Indicatore sintetico dei costi**'.

L'indicatore sintetico dei costi è una stima calcolata facendo riferimento a un aderente-tipo che effettua un versamento contributivo annuo di 2.500 euro e ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4%. Nel calcolo sono presi in considerazione tutti i costi praticati da **Mia Pensione** (v. Tabella '**Costi nella fase di accumulo**' della Sezione I - Informazioni chiave per l'aderente). Dal calcolo sono esclusi le commissioni di negoziazione, le commissioni di incentivo e le spese e oneri aventi carattere di eccezionalità o comunque collegati a eventi o situazioni non prevedibili a priori. L'indicatore non tiene conto delle eventuali spese da sostenere per la sottoscrizione delle prestazioni assicurative accessorie facoltative. Per quanto riguarda i costi relativi all'esercizio di prerogative individuali, viene considerato unicamente il costo di trasferimento; tale costo non è tuttavia considerato nel calcolo dell'indicatore relativo al 35esimo anno di partecipazione, assunto quale anno di pensionamento.

L'indicatore sintetico dei costi ti consente di avere, in modo semplice e immediato, un'idea del 'peso' che i costi praticati da **Mia Pensione** hanno ogni anno sulla posizione individuale. In altri termini, ti indica di quanto il rendimento dell'investimento, ogni anno e nei diversi periodi considerati (2, 5, 10 e 35 anni di partecipazione), risulta inferiore a quello che avresti se i contributi fossero gestiti senza applicare alcun costo. Ricorda però che, proprio perché basato su ipotesi e dati stimati, per condizioni differenti rispetto a quelle considerate, ovvero nei casi in cui non si verifichino le ipotesi previste, l'indicatore ha una valenza meramente orientativa.

📄 I risultati delle stime sono riportati nella Tabella '**Indicatore sintetico dei costi**' della Sezione I - Informazioni chiave per l'aderente.

Nel valutarne le implicazioni tieni conto che differenze anche piccole di questo valore possono portare nel tempo a scostamenti anche rilevanti della posizione individuale maturata. Considera, ad esempio, che un valore dell'indicatore dello 0,5% comporta, su un periodo di partecipazione di 35 anni, una riduzione della tua prestazione finale di circa il 10%, mentre per un indicatore dell'1% la corrispondente riduzione è di circa il 20%.

Per utilizzare correttamente questa informazione, ti ricordiamo infine che nel confrontare diverse proposte dovrai avere anche presenti le differenti caratteristiche di ciascuna di esse (politica di investimento, stile gestionale, garanzie...).

Nella Sezione I - **Informazioni chiave per l'aderente** viene presentato l'indicatore sintetico di costo di ciascun comparto di **Mia Pensione** con l'ISC medio dei comparti della medesima categoria offerti dalle altre forme pensionistiche complementari. I valori degli ISC medi di settore sono rilevati dalla COVIP con riferimento alla fine di ciascuno anno solare.

I costi nella fase di erogazione

Nella fase di erogazione della rendita vitalizia immediata l'impresa trattiene un importo per le spese sostenute per il servizio di erogazione, pari a 1,25% della rendita stessa. Tale percentuale è applicata sull'importo della rata di rendita e l'importo è trattenuto dalla rata medesima, indipendentemente dalla periodicità di erogazione.

Dal rendimento annuale lordo della Gestione Interna Separata "Gestiriv Previdenza" la Compagnia trattiene un costo pari all'1,50%.

Qualora il rendimento lordo della Gestione Interna Separata fosse superiore al 6,00%, il valore trattenuto dalla Compagnia sarà incrementato dello 0,20% annuo per ogni punto percentuale di rendimento lordo eccedente il 6,00%.



I costi relativi alla erogazione della altre tipologie di rendita previste sono indicati nelle
Condizioni generali di contratto.

Il regime fiscale

Per agevolare la realizzazione del piano previdenziale e consentirti di ottenere, al momento del pensionamento, prestazioni più elevate, tutte le fasi di partecipazione a **Mia Pensione** godono di una disciplina fiscale di particolare favore.

I contributi

I contributi che versi sono deducibili dal tuo reddito fino al valore di 5.164,57 euro. Nel calcolo del limite non devi considerare il flusso di TFR conferito mentre devi includere il contributo eventualmente versato dal tuo datore di lavoro.

Se sei iscritto a più forme pensionistiche complementari, nel calcolo della deduzione devi tener conto del totale delle somme versate.

In presenza di particolari condizioni, puoi dedurre un contributo annuo superiore a 5.164,57 euro se hai iniziato a lavorare dopo il 1° gennaio 2007.

I rendimenti

I risultati derivanti dall'investimento dei contributi sono tassati con aliquota del 20%; i risultati derivanti da investimenti in titoli pubblici sono tassati con aliquota del 12,50%. Si tratta di una aliquota più bassa di quella applicata sugli investimenti di natura finanziaria.

Questa imposta è prelevata direttamente dal patrimonio investito.

Le prestazioni

Le prestazioni erogate da Mia Pensione godono di una tassazione agevolata. In particolare, le prestazioni

maturate a partire dal 1° gennaio 2007 sono sottoposte a tassazione al momento dell'erogazione, mediante ritenuta operata a titolo definitivo. Le prestazioni pensionistiche e alcune fattispecie di anticipazione e di riscatto sono tassate con un'aliquota decrescente all'aumentare degli anni di partecipazione a Mia Pensione. Le somme oggetto di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare non sono soggette a tassazione.



*Per approfondimenti sul regime fiscale dei contributi, dei rendimenti della gestione e delle prestazioni consulta il **Documento sul regime fiscale**.*

Altre informazioni

Per aderire

Per aderire è necessario compilare in ogni sua parte e sottoscrivere il **'Modulo di adesione'**.

Il Contratto si intende concluso il primo Giovedì successivo alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione, sempre che l'Iscritto abbia corrisposto il primo contributo e la Compagnia abbia ricevuto il modulo di Adesione sottoscritto.

Qualora la data di sottoscrizione del Modulo di Adesione sia un Giovedì, il contratto si conclude il Giovedì della settimana successiva.

La Compagnia invierà all'Iscritto, al massimo entro 10 giorni dalla Data di Investimento, una lettera di conferma dell'investimento.

L'Aderente ha diritto di recedere dal Contratto entro trenta giorni dalla Conclusione dello stesso.

Il Recesso deve essere comunicato per iscritto alla Compagnia, mediante lettera raccomandata contenente gli estremi identificativi della polizza, ed indirizzata alla Compagnia (rif. Back Office Vita Individuali Agenti) eventualmente per il tramite del Soggetto Incaricato del collocamento.

La Compagnia rimborserà, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di Recesso la somma dei seguenti importi:

- la parte di premio versata e destinata alla Gestione Interna Separata;
- il controvalore delle Quote sia in caso di incremento che di decremento delle stesse, maggiorato di tutti i costi applicati sul premio, per quanto riguarda la parte investita in Fondi Assicurativi Interni.

La Data di disinvestimento sarà il primo Giovedì successivo alla data di ricevimento, da parte della Compagnia, della richiesta di Recesso. Nel caso in cui la Compagnia riceva tale richiesta di Giovedì, il calcolo sarà effettuato ai valori del Giovedì della settimana successiva.

N.B. La Compagnia segnala all'aderente che, in caso di eventuali difficoltà interpretative derivanti dall'utilizzo nel testo delle Condizioni generali di contratto di terminologie differenti rispetto a quelle impiegate nel Regolamento, prevarrà comunque quanto riportato nel testo regolamentare.

La valorizzazione dell'investimento

Il patrimonio dei fondi interni di investimento sono suddivisi in quote. Ogni versamento effettuato in tali linee di investimento dà pertanto diritto alla assegnazione di un numero di quote.

Il valore del patrimonio dei fondi interni di investimento e delle relative quote sono determinati con periodicità settimanale e precisamente ogni Giovedì, e sono pubblicati giornalmente sul Quotidiano "Il Sole 24 Ore" e disponibili sul sito della Compagnia www.axa.it. Inoltre la Compagnia determina un valore quota ad ogni fine mese che non viene utilizzato per l'emissione o l'annullamento di quote.

N.B.: A partire dal 1/7/2017 il valore unitario delle Quote dei Fondi Assicurativi Interni verrà pubblicato giornalmente sul quotidiano "Italia Oggi".

I versamenti sono trasformati in quote, e frazioni di quote, sulla base del primo valore di quota disponibile.

Il valore della quota è al netto di tutti gli oneri a carico del patrimonio del fondo interno, compresi gli oneri fiscali sui rendimenti della gestione.

Con riferimento alla gestione Gestiriv Previdenza, la Compagnia determina annualmente la misura di rivalutazione delle somme affluite nella linea di investimento. Nel caso di esercizio di prerogative individuali nel corso dell'anno (richiesta di pensionamento, trasferimento, anticipazioni, riscatto...), con riferimento al periodo decorso dall'ultima rivalutazione la Compagnia comunque riconosce all'aderente la rivalutazione della posizione individuale maturata in Gestiriv Previdenza, per i mesi di competenza.

Comunicazioni agli iscritti

Entro il 31 marzo di ciascun anno riceverai una comunicazione contenente un aggiornamento su **Mia Pensione** e sulla tua posizione personale.

Ti invitiamo a porre particolare attenzione nella lettura di questo documento, anche al fine di verificare la regolarità dei versamenti effettuati e comunque conoscere l'evoluzione del tuo piano previdenziale.

AXA Assicurazioni si impegna inoltre a informarti circa ogni modifica di **Mia Pensione** che sia potenzialmente in grado di incidere significativamente sulle tue scelte di partecipazione.

La mia pensione complementare

Il documento "La mia pensione complementare" è uno strumento che ti fornisce indicazioni sulla possibile evoluzione della posizione individuale nel tempo e sull'importo delle prestazioni che potresti ottenere al momento del pensionamento.

Si tratta di una mera proiezione, basata su **ipotesi e dati stimati**; pertanto gli importi a te effettivamente spettanti potranno essere diversi da quelli che troverai indicati. La proiezione fornita dal documento "la mia pensione complementare" ti è però utile per avere un'idea immediata del piano pensionistico che stai realizzando e di come gli importi delle prestazioni possono variare al variare, ad esempio, della contribuzione, delle scelte di investimento, dei costi.

Il Documento è elaborato e diffuso secondo le indicazioni fornite dalla Covip, a partire dalla data dalla stessa indicata.

Puoi personalizzare le proiezioni indicate nel documento 'La mia pensione complementare' accedendo al sito web www.axa.it (sezione "Previdenza").

Ti invitiamo quindi a utilizzare tale strumento correttamente, come ausilio per l'assunzione di scelte più appropriate rispetto agli obiettivi che ti aspetti di realizzare aderendo a **MIA PENSIONE**.

Antiriciclaggio

L'Aderente è tenuto a fornire alla Compagnia tutte le informazioni necessarie al fine dell'assolvimento dell'adeguata verifica ai fini dell'antiriciclaggio. Qualora la Compagnia, in ragione della mancata collaborazione dell'Aderente, non sia in grado di portare a compimento l'adeguata verifica, la stessa non potrà concludere il Contratto o dovrà porre fine allo stesso. In tali ipotesi le disponibilità finanziarie eventualmente già acquisite dalla Compagnia dovranno essere restituite all'Aderente liquidando il relativo importo tramite bonifico bancario su un conto corrente bancario indicato dall'Aderente e allo stesso intestato; tale operazione sarà accompagnata da un messaggio che indica alla controparte bancaria che le somme sono versate all'Aderente per l'impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti dalla normativa antiriciclaggio (Decreto Legislativo 231/2007 e al Regolamento IVASS 5/2014).

Clausola di esclusione

In nessun caso gli assicuratori/i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale

copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni ai sensi di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o norme dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America, ove applicabili in Italia.

Reclami

I clienti di forme pensionistiche complementari di AXA Assicurazioni che intendono comunicare presunte irregolarità, criticità o anomalie circa il funzionamento della forma pensionistica complementare a cui aderiscono, possono comunicare i loro reclami all'Ufficio Gestione Reclami della Compagnia (Corso Como n. 17 - 20154 Milano, mail: reclami@axa.it, pec reclamiisvapaxa@axa.legalmail.it, Fax +39 02 43448103).

Sarà cura della Compagnia fornire risposta entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, come previsto dalla normativa vigente. Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, nella risposta verrà fornita una chiara spiegazione della posizione assunta.

Qualora poi il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà presentare un esposto alla COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione), Piazza Augusto Imperatore, 27 - 00187 Roma (fax 06.69506.306; e - mail: protocollo@pec.covip.it).

Per maggiori informazioni si rimanda a quanto presente nell'area Reclami del sito www.axa.it

MIA PENSIONE - Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - fondo pensione

Sezione III - Informazioni sull'andamento della gestione

aggiornate al 31 12 2016

Gestiriv Previdenza

Data di avvio dell'operatività del comparto:	30/11/2007
Patrimonio netto al 31.12.2016 (in euro):	306.046.680

La gestione delle risorse

Le risorse sono interamente gestite dalla Compagnia AXA Assicurazioni.

La gestione è rivolta esclusivamente verso strumenti finanziari di tipo obbligazionario ed è effettuata anche tenendo conto del criterio di determinazione dei rendimenti basato sulla valutazione delle attività al 'costo storico' (cfr. la descrizione della politica di gestione contenuta nella sezione '**Caratteristiche della forma pensionistica complementare**').

Lo stile di gestione adottato individua i titoli guardando agli aspetti di solidità dell'emittente e privilegiando la stabilità del flusso cedolare nel tempo. Le scelte di gestione tengono conto anche delle indicazioni che derivano dall'attività di monitoraggio del rischio. In particolare, la gestione del rischio è effettuata dalla Compagnia attraverso una apposita funzione interna, che adotta strumenti per l'analisi della rischiosità coerenti con l'orizzonte temporale di lungo periodo che caratterizza gli investimenti.

Attualmente la gestione è orientata prevalentemente verso titoli di Stato italiani e dell'area Euro; nel portafoglio sono comunque presenti titoli di società italiane di grandi dimensioni e a larga capitalizzazione.

Nella attuazione della politica di investimento non sono stati presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali.

Le Tabelle che seguono forniscono informazioni relative alla fine del 2016.

Tavola 1. Investimento per tipologia di strumento finanziario

TIPOLOGIA ATTIVO	VALORE
Depositi	1.118.209
Crediti per operazioni pronti contro termine con scadenza <=6 mesi	-
Titoli emessi da Stati o da organismi internazionali con vita residua <= 6 mesi	4.772.443
Titoli emessi da Stati o da organismi internazionali con vita residua > 6 mesi	184.232.878
Titoli di debito quotati con vita residua <= 6 mesi	3.569.225
Titoli di debito quotati con vita residua > 6 mesi	109.968.859
Titoli di debito non quotati con vita residua <= 6 mesi	-
Titoli di debito non quotati con vita residua > 6 mesi	-
Titoli di capitale quotati	-
Titoli di capitale non quotati	-
Quote di OICR	-
Opzioni acquistate	-
Altri strumenti derivati	-
Debiti per operazioni pronti contro termine con scadenza <= 6 mesi	-



Il Regolamento della gestione Gestiriv Previdenza è riportato nelle **Condizioni generali di contratto**.

Tavola 2. Investimento per area geografica

Titoli di debito	100%
Italia	49,20%
Altri Paesi dell'area Euro	36,40%
Altri Paesi dell'Unione Europea	6,00%
Altro	8,40%
Titoli di capitale	0,00%
Altri Paesi dell'Area Euro	0,00%

Tavola 3. Altre informazioni rilevanti (dati al 31.12.2016)

Liquidità (in % del patrimonio)	0,04%
Duration media	7,94
Esposizione valutaria (in % del patrimonio)	0,00%
Tasso di rotazione (<i>turnover</i>) del portafoglio	0,05

Il tasso di rotazione del portafoglio (*Turnover*) esprime la quota del portafoglio che nel periodo di riferimento è stata "ruotata" ovvero sostituita con altri titoli o forme di investimento. A titolo esemplificativo, un livello di turnover pari a 0,1 significa che il 10% del portafoglio è stato sostituito, durante l'anno, con nuovi investimenti; un livello di turnover pari a 1 significa che tutti il patrimonio è stato, durante l'anno, oggetto di disinvestimento e reinvestimento. A parità di altre condizioni, elevati livelli di turnover possono implicare più elevati costi di transazione con conseguente riduzione dei rendimenti netti.

Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento

Di seguito sono riportati i rendimenti passati di Gestiriv Previdenza al netto del prelievo trattenuto annualmente dalla Compagnia in confronto con il relativo *benchmark*.

Nell'esaminare i dati sui rendimenti ricordati che:

- i dati di rendimento non tengono conto dei costi gravanti direttamente sull'aderente;
- il rendimento della linea risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono contabilizzati nell'andamento del *benchmark*.

Tavola 4 - Rendimenti annui

Benchmark: Tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni

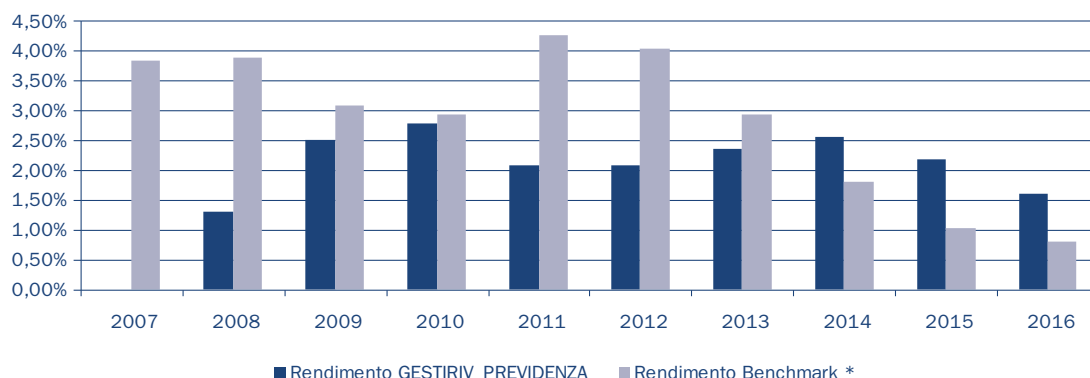


Tavola 5. Rendimento netto medio annuo composto

Periodo	Gestiriv Previdenza	Benchmark
3 anni	2,12%	1,22%
5 anni	2,16%	2,12%
10 anni	n.d.	2,86%

Tavola 6. Volatilità effettiva (dati al 31.12.2016)

Periodo	Gestiriv Previdenza	Benchmark
3 anni	1,43%	1,75%
5 anni	1,18%	4,40%
10 anni	1,92%	4,34%

* Attenzione: I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri

N.B.: I rendimenti sono determinati sulla base del criterio del costo storico. A parità dell'andamento dei corsi dei titoli, tali rendimenti sono più stabili rispetto a quelli calcolati con il criterio del valore di mercato

(cfr. la descrizione della politica di gestione contenuta sezione 'Caratteristiche della forma pensionistica complementare'), ma il valore della parte della tua posizione individuale investita in Gestirv Previdenza non è, tempo per tempo, in generale allineato a quello intrinseco dei corrispondenti titoli valutati al valore di mercato. Considera tuttavia che, a parità di gestione, i rendimenti calcolati con i due criteri e riferiti a un lungo arco temporale tendono a convergere.

Total Expenses Ratio (TER): Costi e spese effettivi

Il Total Expenses Ratio (TER) è un indicatore che esprime i costi sostenuti nell'anno considerato in percentuale del patrimonio di fine anno. Nel calcolo del TER vengono tenuti in considerazione tutti i costi effettivamente sostenuti in relazione alla gestione (finanziaria e amministrativa) della linea di investimento, ad eccezione degli oneri di negoziazione e degli oneri fiscali. Il Totale generale include inoltre gli oneri direttamente a carico degli aderenti.

Tavola 7 - TER

	2014	2015	2016
Oneri di gestione finanziaria			
Oneri di gestione finanziaria: per rendimento non retrocesso agli aderenti	1,50%	1,50%	1,50%
Altri oneri gravanti sul fondo	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE PARZIALE	1,50%	1,50%	1,50%
Oneri direttamente a carico degli aderenti	3,50%	3,50%	3,50%
TOTALE GENERALE	5,00%	5,00%	5,00%

N.B.: il TER esprime un dato medio del comparto e non è pertanto rappresentativo dell'incidenza dei costi sulla posizione individuale del singolo iscritto.

Previdenza Euro Small Cap

Data di avvio dell'operatività del comparto:	30/11/2007
Patrimonio netto al 31.12.2016 (in euro):	2.683.469

La gestione delle risorse

Si rivolge ad investitori che intendono beneficiare di una potenziale crescita del proprio capitale nel medio-lungo termine attraverso l'investimento in OICR orientati prevalentemente verso azioni di Società a bassa capitalizzazione principalmente dell'area Euro.

Tavola 1. Investimento per tipologia di strumento finanziario

TIPOLOGIA ATTIVO	VALORE
Depositi	24.267,00
Crediti per operazioni pronti contro termine con scadenza <=6 mesi	-
Titoli emessi da Stati o da organismi internazionali con vita residua <= 6 mesi	-
Titoli emessi da Stati o da organismi internazionali con vita residua > 6 mesi	-
Titoli di debito quotati con vita residua <= 6 mesi	-
Titoli di debito quotati con vita residua > 6 mesi	-
Titoli di debito non quotati con vita residua <= 6 mesi	-
Titoli di debito non quotati con vita residua > 6 mesi	-
Titoli di capitale quotati	-
Titoli di capitale non quotati	-
Quote di OICR	2.532.985
Opzioni acquistate	-
Altri strumenti derivati	-
Debiti per operazioni pronti contro termine con scadenza <= 6 mesi	-

Tavola 2. Investimento per area geografica

Titoli di capitale	100%
Italia	12,60%
Altri Paesi dell'area Euro	76,90%
Altri Paesi dell'Unione Europea	10,50%
Altro	0,00%
Titoli di debito	0,00%
Altri Paesi dell'Area Euro	0,00%

Tavola 3. Altre informazioni rilevanti (dati al 31.12.2016)

Liquidità (in % del patrimonio)	0,90%
Duration media	
Esposizione valutaria (in % del patrimonio)	0,00%
Tasso di rotazione (turnover) del portafoglio	-0,28

Il tasso di rotazione del portafoglio (Turnover) esprime la quota del portafoglio che nel periodo di riferimento è stata "ruotata" ovvero sostituita con altri titoli o forme di investimento. A titolo esemplificativo, un livello di turnover pari a 0,1 significa che il 10% del portafoglio è stato sostituito, durante l'anno, con nuovi investimenti; un livello di turnover pari a 1 significa che tutto il patrimonio è stato, durante l'anno, oggetto di disinvestimento e reinvestimento. A parità di altre condizioni, elevati livelli di turnover possono implicare più elevati costi di transazione con conseguente riduzione dei rendimenti netti.

Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento

Nell'esaminare i dati sui rendimenti ricordati che:

- dati di rendimento non tengono conto dei costi gravanti direttamente sull'aderente;
- il rendimento della linea risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono contabilizzati nell'andamento del benchmark.

Tavola 4 - Rendimenti annui

Benchmark: EURO STOXX SMALL in Euro



Tavola 5. Rendimento medio annuo composto

Periodo	Previdenza Small Cap	Benchmark
3 anni	n.d.	n.d.
5 anni	n.d.	n.d.
10 anni	n.d.	n.d.

Tavola 6. Volatilità effettiva

Periodo	Previdenza Small Cap	Benchmark
3 anni	n.d.	n.d.
5 anni	n.d.	n.d.
10 anni	n.d.	n.d.

*per l'anno 2014 il rendimento è calcolato dalla data di avvio del fondo 29/05/2014

Attenzione: I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri

Total Expenses Ratio (TER): Costi e spese effettivi

Il Total Expenses Ratio (TER) è un indicatore che esprime i costi sostenuti nell'anno considerato in percentuale del patrimonio di fine anno. Nel calcolo del TER vengono tenuti in considerazione tutti i costi effettivamente sostenuti in relazione alla gestione (finanziaria e amministrativa) della linea di investimento, ad eccezione degli oneri di negoziazione e degli oneri fiscali. Il Totale generale include inoltre gli oneri direttamente a carico degli aderenti.

Tavola 7 - TER

	2014	2015	2016
Oneri di gestione finanziaria			
Oneri di gestione finanziaria	1,97%	1,86%	1,83%
Altri oneri gravanti sul fondo	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE PARZIALE	1,97%	1,86%	1,83%
Oneri direttamente a carico degli aderenti	3,50%	3,50%	3,50%
TOTALE GENERALE	5,47%	5,36%	5,33%

N.B.: il TER esprime un dato medio del comparto e non è pertanto rappresentativo dell'incidenza dei costi sulla posizione individuale del singolo iscritto.

Previdenza Megatrend

Data di avvio dell'operatività del comparto:	31/12/2016
Patrimonio netto al 31.12.2016 (in euro):	3.343.989,71

La gestione delle risorse

Si rivolge ad investitori che intendono beneficiare di una potenziale crescita del proprio capitale nel medio-lungo termine attraverso l'investimento a livello globale in OICR orientati verso azioni di Società che operano nei settori sanitario, delle risorse naturali, delle infrastrutture, dei materiali per l'industria ed edilizia e nei servizi di pubblica utilità.

Tavola 1. Investimento per tipologia di strumento finanziario

TIPOLOGIA ATTIVO	VALORE
Depositi	58.423,00
Crediti per operazioni pronti contro termine con scadenza <=6 mesi	-
Titoli emessi da Stati o da organismi internazionali con vita residua <= 6 mesi	-
Titoli emessi da Stati o da organismi internazionali con vita residua > 6 mesi	-
Titoli di debito quotati con vita residua <= 6 mesi	-
Titoli di debito quotati con vita residua > 6 mesi	-
Titoli di debito non quotati con vita residua <= 6 mesi	-
Titoli di debito non quotati con vita residua > 6 mesi	-
Titoli di capitale quotati	-
Titoli di capitale non quotati	-
Quote di OICR	3.180.917
Opzioni acquistate	-
Altri strumenti derivati	-
Debiti per operazioni pronti contro termine con scadenza <= 6 mesi	-

Tavola 2. Investimento per area geografica

Titoli di capitale	100%
Italia	0,84%
Altri Paesi dell'area Euro	18,26%
Altri Paesi dell'Unione Europea	15,64%
Altro	65,26%
Titoli di debito	0,00%
Altri Paesi dell'Area Euro	0,00%

Tavola 3. Altre informazioni rilevanti (dati al 31.12.2016)

Liquidità (in % del patrimonio)	1,75%
Duration media	-
Esposizione valutaria (in % del patrimonio)	72,46%
Tasso di rotazione (turnover) del portafoglio	-0,19

Il tasso di rotazione del portafoglio (Turnover) esprime la quota del portafoglio che nel periodo di riferimento è stata "ruotata" ovvero sostituita con altri titoli o forme di investimento. A titolo esemplificativo, un livello di turnover pari a 0,1 significa che il 10% del portafoglio è stato sostituito, durante l'anno, con nuovi investimenti; un livello di turnover pari a 1 significa che tutti il patrimonio è stato, durante l'anno, oggetto di disinvestimento e reinvestimento. A parità di altre condizioni, elevati livelli di turnover possono implicare più elevati costi di transazione con conseguente riduzione dei rendimenti netti.

Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento

Nell'esaminare i dati sui rendimenti ricordati che:

- i dati di rendimento non tengono conto dei costi gravanti direttamente sull'aderente;
- il rendimento della linea risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono contabilizzati nell'andamento del *benchmark*.

Tavola 4 - Rendimenti annui

Benchmark: 20% MSCI World/Health Care 10/40 NR EUR convertito in Euro; 20% S&P North American Natural Resources TR convertito in Euro; 20% FTSE Macquarie Global Infrastructure 100 convertito in Euro; 20% MSCI World Materials TR convertito in Euro; 20% MSCI World Utilities convertito in Euro

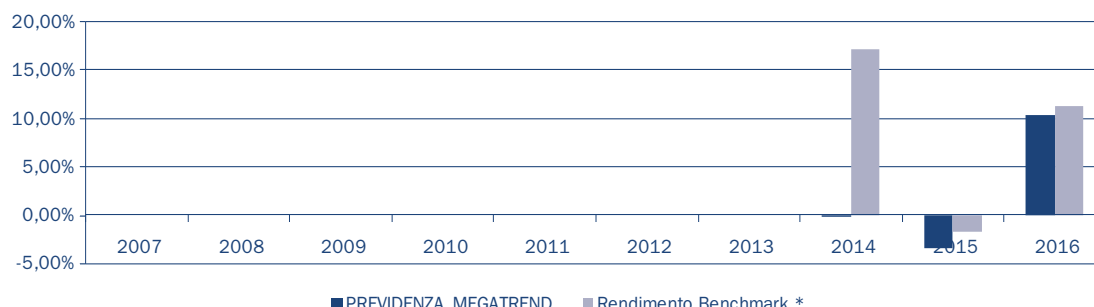


Tavola 5. Rendimento medio annuo composto

Periodo	Previdenza Megatrend	Benchmark
3 anni	n.d.	n.d.
5 anni	n.d.	n.d.
10 anni	n.d.	n.d.

Tavola 6. Volatilità effettiva

Periodo	Previdenza Megatrend	Benchmark
3 anni	n.d.	n.d.
5 anni	n.d.	n.d.
10 anni	n.d.	n.d.

*per l'anno 2014 il rendimento è calcolato dalla data di avvio del fondo 29/05/2014

Attenzione: I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri

Total Expenses Ratio (TER): Costi e spese effettivi

Il Total Expenses Ratio (TER) è un indicatore che esprime i costi sostenuti nell'anno considerato in percentuale del patrimonio di fine anno. Nel calcolo del TER vengono tenuti in considerazione tutti i costi effettivamente sostenuti in relazione alla gestione (finanziaria e amministrativa) della linea di investimento, ad eccezione degli oneri di negoziazione e degli oneri fiscali. Il Totale generale include inoltre gli oneri direttamente a carico degli aderenti.

Tavola 7 - TER

	2014	2015	2016
Oneri di gestione finanziaria			
Oneri di gestione finanziaria	2,08%	1,98%	1,94%
Altri oneri gravanti sul fondo	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE PARZIALE	2,08%	1,98%	1,94%
Oneri direttamente a carico degli aderenti	3,50%	3,50%	3,50%
TOTALE GENERALE	5,58%	5,48%	5,44%

N.B.: il TER esprime un dato medio del comparto e non è pertanto rappresentativo dell'incidenza dei costi sulla posizione individuale del singolo iscritto.

Glossario dei termini tecnici utilizzati

Benchmark: Parametri di riferimento composti da indici elaborati da terzi che sintetizzano l'andamento dei mercati in cui è investito il patrimonio delle singole linee di investimento del Fondo.

Duration: E' espressa in anni ed indica la variabilità di prezzo di un titolo obbligazionario in relazione al piano di ammortamento ed al tasso di interesse corrente sul mercato dei capitali. A parità di vita residua di un titolo obbligazionario, una duration più elevata esprime una volatilità maggiore del prezzo in relazione inversa all'andamento dei tassi di interesse.

OICR: Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio.

Rating: E' un indicatore sintetico del grado di solvibilità del soggetto (Stato o impresa) che emette strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso del capitale e del pagamento degli interessi dovuti secondo le modalità ed i tempi previsti. Le due principali agenzie internazionali indipendenti che assegnano il rating sono Moody's e Standard & Poor's. Entrambe prevedono diversi livelli di rischio a seconda dell'emittente considerato: il rating più elevato (Aaa, AAA rispettivamente per le due agenzie) viene assegnato agli emittenti che offrono altissime garanzie di solvibilità, mentre il rating più basso (C per entrambe le agenzie) è attribuito agli emittenti scarsamente affidabili. Il livello base di rating affinché l'emittente sia caratterizzato da adeguate capacità di assolvere ai propri impegni finanziari (cosiddetto investment grade) è pari a Baa3 (Moody's) o BBB- (Standard & Poor's).

Volatilità: E' l'indicatore della rischiosità di mercato di un dato investimento. Quanto più uno strumento finanziario è volatile, tanto maggiore è l'aspettativa di guadagni elevati, ma anche il rischio di perdite.

OCSE: E' l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico cui aderiscono i Paesi industrializzati ed i principali Paesi in via di sviluppo; per un elenco aggiornato degli Stati aderenti all'Organizzazione è possibile consultare il sito www.oecd.org.

Mercati regolamentati: Per mercati regolamentari si intendono quelli iscritti alla Consob nell'elenco previsto dall'art. 63, comma 2, ovvero nell'apposita sezione prevista dall'art. 67, comma 1, del D.Lgs. n. 58/98. Oltre a questi sono da considerarsi mercati regolamentari anche quelli indicati nella lista approvata dal Consiglio Direttivo della Assogestioni pubblicata sul sito internet www.assogestioni.it.

Paesi Emergenti: Sono quei paesi che presentano un debito pubblico con rating basso (pari o inferiore a BBB- oppure a Baa3) e sono, quindi contraddistinti da un significativo rischio di insolvenza.

MIA PENSIONE - Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - fondo pensione

Sezione IV - Soggetti coinvolti nell'attività della forma pensionistica complementare

Informazioni aggiornate al 31-05-2017

La Compagnia di assicurazione

AXA ASSICURAZIONI S.P.A. con sede legale e uffici amministrativi in Corso Como 17 – 20154 Milano (MI) è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa diretta sulla vita con provvedimento del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato del 26/11/1984 e ha durata fino al 2100.

La Compagnia è autorizzata all'esercizio delle attività ricomprese nei Rami I, II, III, V e VI di cui all'art. 2, comma 1, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209,

La Compagnia è iscritta all'Albo Imprese IVASS con il n. 1.00025, Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041.

La Compagnia è soggetta a direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU.

Il capitale sottoscritto è di euro 211.168.625 ed è interamente versato. Il principale azionista è AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU – Succursale in Italia che detiene il 99,99% del capitale sociale.

Il consiglio di amministrazione di AXA Assicurazioni, in carica fino all'approvazione del bilancio che chiuderà al 31.12.2018 è così costituito:

Antimo Perretta - presidente	nato a Sessa Aurunca (CE) il 20 dicembre 1962
Patrick Maurice Benoit Cohen – amministratore delegato	nato a Boulogne Billancourt (Francia) il 26 giugno 1973
Paola Bonomo	nata a Marostica (VI) il 15 maggio 1969
Paolo Manzato	nato a Milano il 6 dicembre 1955
Fabrizio Petrillo	nato a Lugano (Svizzera) il 9 ottobre 1969
Salvatore Fernando Piazzolla	nato a Milano il 5 marzo 1953
Noel Duncan Blackwood Richardson	nato a Epping (Inghilterra) il 26 giugno 1964

Il collegio sindacale, in carica fino all'approvazione del bilancio che chiuderà al 31.12.2018 è così costituito:

Antonio Procopio detto Massimo - presidente	nato a Roma il 27 ottobre 1947
Fabio Guffanti – sindaco effettivo	nato a Milano il 24 aprile 1958
Fulvio Schettino – sindaco supplente	nato a Roma il 29 settembre 1971
Guido Sazbon – sindaco supplente	nato a Milano il 19 luglio 1968
Chiara Valeri – sindaco supplente	nata a Roma il 29 novembre 1966

Il Responsabile del PIP

Responsabile del Fondo, in carica fino 25 maggio 2019 è Andrea Fortunati nato a Roma il 16 settembre 1974.

La revisione contabile

Per gli anni 2016-2023 la revisione contabile della Gestione Gestiriv Previdenza e dei fondi interni Previdenza Euro Small Cap e Previdenza Megatrend è affidata alla PricewaterhouseCoopers S.p.A. con sede in Milano, Via Monte Rosa, 91.

La raccolta delle adesioni

La raccolta delle adesioni avviene tramite:

- AXA ASSICURAZIONI S.P.A., Corso Como 17 – 20154 Milano;
- Da Banche, da Sim, da Imprese di Assicurazione e dagli altri soggetti autorizzati che abbiano stipulato con AXA ASSICURAZIONI apposita convenzione;
- Reti distributive di terzi, in base ad eventuali accordi commerciali da stipulare.

Axa Assicurazioni S.p.A.
Corso Como, 17
20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841
n. R.E.A. 1576311
C.F. e P.I.V.A. n. 00902170018

ridefiniamo / la protezione





ridefiniamo / la protezione

Mia Pensione

Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione iscritto all'Albo COVIP al n. 5091

MODULO DI ADESIONE

AVVERTENZE: L'adesione deve essere preceduta dalla consegna e presa visione delle "Informazioni chiave per l'aderente". La nota informativa, il regolamento e le condizioni generali di contratto sono disponibili sul sito www.axa.it. Gli stessi verranno consegnati in formato cartaceo soltanto su espressa richiesta dell'aderente.

CODICE TARIFFA	Cod. Conv.	Modulo di adesione N°
Data Operazione	Tipo rapporto	Agenzia
		Codice
		Operatore

DATI ANAGRAFICI DELL'ADERENTE

Cognome		Nome		Codice Fiscale		Sesso ☐ M ☐ F	
Data di nascita	Luogo di nascita			Provincia			
Indirizzo di residenza			Comune di residenza		Provincia		C.A.P.
Nazione di residenza		Professione		Tipo Documento		N°	
Rilasciato il		Ente emittente		Luogo Emissione (Prov.)			
Nazione di Cittadinanza 1		Nazione di Cittadinanza 2 (eventuale)		Reddito ultimo disponibile ☐ Fino a 50.000€ ☐ Tra 50.001€ e 100.000€ ☐ Superiore a 100.000€			
Settore		SAE		RAE		ATECO	
Indirizzo di recapito (se diverso dalla residenza)			Comune di recapito (se diverso dalla residenza)		Provincia		C.A.P.
Titolo di studio		☐ elementare ☐ licenza media inferiore ☐ diploma professionale ☐ diploma media superiore ☐ diploma universitario/laurea triennale ☐ laurea/laurea magistrale ☐ specializzazione post-laurea ☐ nessuno		Recapito telefonico			
Desidero ricevere la corrispondenza ☐ In formato elettronico via e-mail ☐ In formato cartaceo all'indirizzo di recapito							

DATI DEL SOGGETTO VERSO IL QUALE L'ADERENTE RISULTA FISCALMENTE A CARICO (EVENTUALE)

Cognome		Nome		Codice Fiscale		Sesso ☐ M ☐ F	
Data di nascita	Luogo di nascita			Provincia			
Indirizzo di residenza			Comune di residenza		Provincia		C.A.P.
Nazione di residenza		Professione		Tipo Documento		N°	
Rilasciato il		Ente emittente		Luogo Emissione (Prov.)			
Nazione di Cittadinanza 1		Nazione di Cittadinanza 2 (eventuale)		e-mail		Recapito telefonico	
Indirizzo di recapito (se diverso dalla residenza)			Comune di recapito (se diverso dalla residenza)		Provincia		C.A.P.
					Nazione		

DATI DEL DATORE DI LAVORO

Denominazione Azienda		Partita IVA		Codice Fiscale	
Indirizzo della sede legale		Comune della sede legale		Provincia	
				C.A.P.	
e-mail				Recapito telefonico	

ESECUTORE: ☐ Tutore legale ☐ Curatore ☐ Firmatario

Cognome		Nome		Codice Fiscale		Sesso ☐ M ☐ F	
Data di nascita	Luogo di nascita			Provincia			
Indirizzo di residenza			Comune di residenza		Provincia		C.A.P.
Nazione di residenza		Nazione di Cittadinanza 1		Nazione di Cittadinanza 2 (eventuale)		Professione	
Tipo Documento		N°		Rilasciato il		Ente emittente	
						Luogo Emissione (Prov.)	

CODICE TARIFFA	Cod. Conv.	Modulo di adesione N°
----------------	------------	-----------------------

BENEFICIARI DEL RISCATTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE IN CASO DI PREMORIENZA DELL'ADERENTE

☐ Eredi legittimi o testamentari
☐ Beneficiari:

1. Nominativo/Ragione Sociale (in caso di ente)	Codice Fiscale	Percentuale di Beneficio _____%
Sesso: ☐ M ☐ F	Luogo e data di nascita	
2. Nominativo/Ragione Sociale (in caso di ente)	Codice Fiscale	Percentuale di Beneficio _____%
Sesso: ☐ M ☐ F	Luogo e data di nascita	
3. Nominativo/Ragione Sociale (in caso di ente)	Codice Fiscale	Percentuale di Beneficio _____%
Sesso: ☐ M ☐ F	Luogo e data di nascita	
4. Nominativo/Ragione Sociale (in caso di ente)	Codice Fiscale	Percentuale di Beneficio _____%
Sesso: ☐ M ☐ F	Luogo e data di nascita	
5. Nominativo/Ragione Sociale (in caso di ente)	Codice Fiscale	Percentuale di Beneficio _____%
Sesso: ☐ M ☐ F	Luogo e data di nascita	

Si ricorda che in forza dell'art. 14, comma 3, del d.lgs. 252/05 in caso di decesso dell'iscritto prima della maturazione dei requisiti per la prestazione possono presentare domanda di riscatto gli eredi ovvero i diversi beneficiari, persone fisiche o giuridiche, designati dall'iscritto. In mancanza di tali soggetti la posizione verrà devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. È possibile indicare uno o più beneficiari della prestazione, precisando nella casella "Percentuale di beneficio" la percentuale della prestazione che si intende attribuire a ciascuno.

DATI DI ADESIONE

Data sottoscrizione _____ Tipo adesione: ☐ A) in forma INDIVIDUALE SENZA apporto di TFR (trattamento di fine rapporto)
☐ B) in forma INDIVIDUALE CON apporto di TFR (trattamento di fine rapporto)

Tipologia lavoratore: Dipendente privato ☐ Dipendente pubblico ☐ Lav. Autonomo/libero professionista ☐ Fiscalmente a carico ☐ Altro ☐

Data di prima iscrizione alla previdenza complementare _____

Qualifica di "vecchio" o "nuovo" iscritto a Fondi Pensione: Vecchio ☐ Nuovo ☐ non lavoratore ☐

N.B.: si intende "vecchio" iscritto il soggetto che alla data del 28/4/1993 aveva già aderito ad un Fondo Pensione e successivamente non ha riscattato la relativa posizione previdenziale. Si intende "nuovo" iscritto il soggetto che ha aderito a Fondi Pensione dopo il 28/4/1993 oppure il vecchio iscritto che dopo tale data ha riscattato la posizione previdenziale accesa prima della medesima data.

DATI CONTRIBUZIONE

PERIODICITÀ CONTRIBUZIONE

Annuale: ☐ Semestrale: ☐ Trimestrale: ☐ Mensile: ☐

CONTRIBUTI VERSATI DIRETTAMENTE DALL'ADERENTE

☐ Contributo individuale annuo totale: Euro _____ da corrispondere con la periodicità sopra indicata
Primo Contributo (alla sottoscrizione del modulo di adesione) _____ Euro

☐ Versamento Aggiuntivo alla sottoscrizione del modulo di adesione _____ Euro

CONTRIBUTI VERSATI DAL DATORE DI LAVORO (solo per Lavoratori Dipendenti)

CONTRIBUTO TFR ☐ SI ☐ NO Se SI indicare la percentuale di TFR destinato al fondo:%

CONTRIBUTO DATORE DI LAVORO ☐ SI ☐ NO

CONTRIBUTO LAVORATORE ☐ SI ☐ NO

CODICE TARIFFA	Cod. Conv.	Modulo di adesione N°
----------------	------------	-----------------------

PRECEDENTE FONDO PENSIONE

L'aderente risulta attualmente iscritto alla seguente forma pensionistica:

(da indicare solo in caso di precedente adesione ad altro fondo pensione per la quale non sia stato effettuato il riscatto):

Denominazione della Forma pensionistica di provenienza	Azienda istitutrice della Forma pensionistica di provenienza	Data adesione
Comune della Sede Legale	Indirizzo Sede Legale	C.A.P. Provincia
N. albo COVIP	Recapito telefonico	Indirizzo e-mail

☐ Dichiaro di aver ricevuto la SCHEDA DEI COSTI inserita nel documento "INFORMAZIONI CHIAVE PER L'ADERENTE" della forma pensionistica alla quale risulti attualmente iscritto e di averla restituita sottoscritta per presa visione.

☐ Dichiaro di non aver ricevuto la SCHEDA DEI COSTI inserita nel documento "INFORMAZIONI CHIAVE PER L'ADERENTE" della forma pensionistica alla quale risulti attualmente iscritto*.

*Non è prevista la consegna della Scheda dei costi solo nel caso in cui l'altra forma pensionistica non è tenuta a redigerla.

Si richiede il trasferimento della posizione maturata nell'altra forma pensionistica cui già si aderisce al PIP "MIA PENSIONE" ☐ Sì ☐ No
Per realizzare il trasferimento della posizione dall'altro fondo al PIP "MIA PENSIONE" l'aderente deve compilare il modulo standard reperibile sul sito del Fondo di provenienza.

OPZIONE DI INVESTIMENTO

Si consiglia di effettuare la scelta dell'opzione di investimento dopo aver compilato il Questionario di autovalutazione riportato più avanti.

Linee di investimento	Categoria	Ripartizione %
GESTIRIV PREVIDENZA	Garantita	
Previdenza Euro Small Cap	Azionaria	
Previdenza Megatrend	Azionaria	

QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE

Il Questionario di autovalutazione è uno strumento che aiuta l'aderente a verificare il proprio livello di conoscenza in materia previdenziale e ad orientarsi tra le diverse opzioni di investimento.

CONOSCENZE IN MATERIA DI PREVIDENZA

- Conoscenza dei fondi pensione
 - ☐ ne so poco
 - ☐ sono in grado di distinguere, per grandi linee, le differenze rispetto ad altre forme di investimento, in particolare finanziario o assicurativo
 - ☐ ho una conoscenza dei diversi tipi di fondi pensione e delle principali tipologie di prestazioni
- Conoscenza della possibilità di richiedere le somme versate al fondo pensione
 - ☐ non ne sono al corrente
 - ☐ so che le somme versate non sono liberamente disponibili
 - ☐ so che le somme sono disponibili soltanto al momento della maturazione dei requisiti per il pensionamento o al verificarsi di alcuni eventi personali, di particolare rilevanza, individuati dalla legge
- A che età prevede di andare in pensione?
_____ anni
- Quanto prevede di percepire come pensione di base, rispetto al suo reddito da lavoro appena prima del pensionamento (in percentuale)?
_____ per cento
- Ha confrontato tale previsione con quella a Lei resa disponibile dall'INPS tramite il sito *web* ovvero a Lei recapitata a casa tramite la "busta arancione" (cosiddetta "La mia pensione")?
☐ sì
☐ no
- Ha verificato il documento "La mia pensione complementare", versione standardizzata, al fine di decidere quanto versare al fondo pensione per ottenere una integrazione della Sua pensione di base, tenendo conto della Sua situazione lavorativa?
☐ sì
☐ no

CONGRUITÀ DELLA SCELTA PREVIDENZIALE

Per trarre indicazioni sulla congruità della opzione di investimento scelta è necessario rispondere integralmente alle domande 7, 8 e 9

- Capacità di risparmio personale (escluso il TFR)
 - ☐ Risparmio medio annuo fino a 3.000 Euro (punteggio 1)
 - ☐ Risparmio medio annuo oltre 3.000 e fino a 5.000 Euro (punteggio 2)
 - ☐ Risparmio medio annuo oltre 5.000 Euro (punteggio 3)
 - ☐ non so/non rispondo (punteggio 1)
- Fra quanti anni prevede di chiedere la prestazione pensionistica complementare?
 - ☐ 2 anni (punteggio 1)
 - ☐ 5 anni (punteggio 2)
 - ☐ 7 anni (punteggio 3)
 - ☐ 10 anni (punteggio 4)
 - ☐ 20 anni (punteggio 5)
 - ☐ Oltre 20 anni (punteggio 6)
- In che misura è disposto a tollerare le oscillazioni del valore della Sua posizione individuale?
 - ☐ Non sono disposto a tollerare oscillazioni del valore della posizione individuale accontentandomi anche di rendimenti contenuti (punteggio 1)

- ☐ Sono disposto a tollerare oscillazioni contenute del valore della posizione individuale, al fine di conseguire rendimenti probabilmente maggiori (punteggio 2)
- ☐ Sono disposto a tollerare oscillazioni anche elevate del valore della posizione individuale nell'ottica di perseguire nel tempo la massimizzazione dei rendimenti (punteggio 3)

PUNTEGGIO OTTENUTO.....

Il punteggio va riportato solo in caso di risposta alle domande 7, 8 e 9 e costituisce un ausilio nella scelta fra le diverse opzioni di investimento offerte dal fondo pensione, sulla base della seguente griglia di valutazione.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

	Punteggio fino a 4	Punteggio tra 5 e 7	Punteggio tra 8 e 12
Categoria del comparto	– Garantito – Obbligazionario Puro – Obbligazionario Misto	– Obbligazionario Misto – Bilanciato	– Bilanciato – Azionario

La scelta di un percorso life-cycle (o comparto data target) è congrua rispetto a qualunque punteggio ottenuto dal Questionario di autovalutazione. In caso di adesione a più comparti, la verifica di congruità sulla base del Questionario non risulta possibile: l'aderente deve, in questi casi, effettuare una propria valutazione circa la categoria nella quale ricade la combinazione da lui scelta.

Luogo e data _____

L'aderente attesta che il Questionario è stato compilato in ogni sua parte e che ha valutato la congruità o meno della propria scelta dell'opzione di investimento sulla base del punteggio ottenuto.

Firma _____

[in alternativa]

L'aderente, nell'attestare che il Questionario non è stato compilato, oppure è stato compilato solo in parte, dichiara di essere consapevole che la mancata compilazione, parziale o totale, della sezione CONGRUITA' DELLA SCELTA PREVIDENZIALE non consente di utilizzare la griglia di valutazione come ausilio per la scelta dell'opzione di investimento.

Firma _____

CLAUSOLA DI RECESSO - REVOCABILITÀ DELLA PROPOSTA

L'Aderente ha diritto di recedere dal Contratto entro trenta giorni dalla Conclusione dello stesso.

Il Recesso deve essere comunicato per iscritto alla Compagnia, mediante lettera raccomandata contenente gli estremi identificativi della polizza, ed indirizzata alla Compagnia (rif. Pension Insurance) eventualmente per il tramite del Soggetto Incaricato del collocamento. La Compagnia rimborserà, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di Recesso la somma dei seguenti importi:

- la parte premio versata e destinata alla Gestione Interna Separata;
- il controvalore delle Quote sia in caso di incremento che di decremento delle stesse, maggiorato di tutti i costi applicati sul premio, per quanto riguarda la parte investita in Fondi Assicurativi Interni.

La Data di disinvestimento sarà il primo Giovedì successivo alla data di ricevimento, da parte della Compagnia, della richiesta di Recesso.

Nel caso in cui la Compagnia riceva tale richiesta di Giovedì, il calcolo sarà effettuato ai valori del Giovedì della settimana successiva.

CONDIZIONI DI SOTTOSCRIZIONE

L'Aderente dichiara:

- di aver ricevuto il documento 'Informazioni chiave per l'aderente' e il documento 'La mia pensione complementare', versione standardizzata;
- di aver sottoscritto il 'Questionario di Autovalutazione';
- che le informazioni contenute nel presente Modulo di Adesione – anche se materialmente scritte da altri – sono complete ed esatte;
- di essere responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite;
- di aver preso atto della revocabilità del presente Modulo di Adesione e della possibilità di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione dello stesso.

In considerazione delle caratteristiche del Contratto, si evidenzia che quest'ultimo si conclude e decorre il primo Giovedì successivo al giorno di sottoscrizione del presente Modulo di Adesione debitamente compilato a condizione che sia stato corrisposto il Premio e che il Modulo di Adesione sia stato ricevuto dalla Compagnia. Qualora la data di sottoscrizione sia un giovedì, il Contratto si concluderà e decorrerà dal giovedì della settimana successiva.

La sottoscrizione del Modulo di Adesione deve essere effettuata con contestuale versamento del Premio.

Dichiarazione di conformità dell'adesione alle modalità di raccolta: la presente adesione è stata raccolta in ottemperanza alle disposizioni della Deliberazione Covip del 25 maggio 2016, pubblicata su G.U. del 14 giugno 2016 n. 137.

In particolare:

- Si sono osservate le disposizioni normative e regolamentari in vigore
- L'adesione è stata proposta con correttezza, diligenza e trasparenza
- Sono state fornite informazioni di agevole comprensione con particolare riguardo alle informazioni contenute nella sezione «Informazioni chiave per l'aderente» e sull'Indicatore sintetico dei costi (ISC)
- Sono state fornite informazioni coerenti con la sezione «Informazioni chiave per l'aderente» e con le altre sezioni della Nota informativa
- È stata richiamata l'attenzione sul documento «La mia pensione complementare, versione standardizzata» redatto in conformità alle istruzioni della Covip, precisando che lo stesso è volto a fornire una proiezione della posizione individuale e dell'importo della prestazione pensionistica attesa, così da consentire la valutazione e la rispondenza delle possibili scelte alternative rispetto agli obiettivi di copertura pensionistica che si vuole conseguire
- È stata prospettata la possibilità di simulazioni personalizzate sul sito web della Compagnia
- È stata data evidenza della mancanza di contributo datoriale in caso di collocamento di un fondo diverso da quello collettivo
- Non sono state celate, minimizzate o occultate avvertenze importanti
- Gli adempimenti connessi alla raccolta delle adesioni sono stati compiuti tempestivamente
- È stata verificata l'identità dell'aderente, la correttezza e completezza del presente Modulo di adesione prima di raccogliere la sottoscrizione

La Nota informativa, i documenti dalla stessa menzionati, il Regolamento del fondo e le Condizioni Generali di Contratto sono disponibili sul sito web della Compagnia www.axa.it nella sezione dedicata al prodotto.

Tali documenti verranno consegnati in formato cartaceo solo su espressa richiesta dell'aderente.

Si ricorda che è possibile simulare «La mia pensione complementare» mediante il motore di calcolo disponibile sul sito web della Compagnia.

Il presente Modulo di Adesione costituirà la base del contratto che la Compagnia emetterà al ricevimento dello stesso.

In seguito all'avenuta conclusione del Contratto la Compagnia invierà all'Aderente una lettera di Conferma entro 7 giorni lavorativi dalla data di incasso del premio di perfezionamento, in caso contrario il presente Modulo dovrà considerarsi annullato e privo di effetto.

Le firme apposte in calce si intendono quindi valide a tutti gli effetti per la conclusione del rapporto contrattuale.

Luogo e data _____

Firma dell'incaricato _____

Firma dell'Aderente/Esecutore _____

CODICE TARIFFA	Cod. Conv.	Modulo di adesione N°
----------------	------------	-----------------------

CONSENSO AL TRATTAMENTO AI SENSI DELL'ART. 23 D. LGS 196/2003

Io sottoscritto, ricevuta e letta l'informativa riportata nel Fascicolo Informativo:

A) Finalità assicurative descritte alla lettera A) dell'Informativa

1) Acconsento al trattamento dei miei dati personali per le finalità assicurative

Nome e Cognome Aderente _____ data e firma _____

B) Finalità commerciali descritte alla lettera B) dell'Informativa

2) Attività promozionali e di vendita: acconsento al trattamento dei miei dati non sensibili per lo svolgimento di comunicazioni ed iniziative promozionali e di vendita di prodotti e/o servizi AXA e di società appartenenti allo stesso Gruppo. ☐ SI ☐ NO

3) Ricerche di mercato: acconsento al trattamento dei miei dati non sensibili per lo svolgimento di ricerche di mercato e rilevazioni statistiche relative a prodotti e/o servizi di AXA e di società appartenenti allo stesso Gruppo, e di rilevazioni sulle mie esigenze relativamente a tali prodotti e/o servizi. ☐ SI ☐ NO

4) Attività promozionali, di vendita e ricerche di mercato di prodotti e servizi di società partner: acconsento al trattamento dei miei dati non sensibili per lo svolgimento di comunicazioni ed iniziative promozionali, di vendita e ricerche di mercato riferite a prodotti e/o servizi di società partner. ☐ SI ☐ NO

Le attività di cui ai punti 2, 3, 4 della lettera B) vengono realizzate da AXA, società appartenenti allo stesso Gruppo o da società terze, anche avvalendosi di mezzi di comunicazione a distanza.

Nome e Cognome Aderente _____ data e firma _____

MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI PREMI

I mezzi di pagamento ammessi sono i seguenti:

- assegno (circolare, bancario o postale) o vaglia (cambiarlo, postale o telegrafico), sempre intestato ad AXA Assicurazioni S.p.A. ovvero all'Intermediario ("in qualità di Agente di AXA Assicurazioni S.p.A.") e munito di clausola di non trasferibilità, accettato salvo buon fine;
- bonifico, indicando nella causale il n° di polizza (se non conosciuto, il n° di proposta), con valuta pari a quella della banca ordinante;
- bollettino postale da utilizzarsi secondo le modalità previste dalla legge intestato ad AXA Assicurazioni S.p.A. ovvero all'Intermediario ("in qualità di Agente di AXA Assicurazioni S.p.A.");
- moneta elettronica (carta di credito, carta di debito, POS - bancomat -).

Non è consentito per questo tipo di polizza effettuare pagamenti in contanti (banconote e monete metalliche).

ATTENZIONE: Il presente documento non costituisce quietanza di pagamento e non impegna la Compagnia alla successiva accettazione ed emissione del contratto di polizza

AUTORIZZAZIONE DI ADDEBITO SU CONTO CORRENTE delle DISPOSIZIONI SEPA DIRECT DEBIT – Importo Prefissato

CODICE MANDATO																INTESTAZIONE DEL CONTO CORRENTE															
																Cognome.....															
NOME E COGNOME DELL'ADERENTE																Nome															
																Indirizzo															
CODICE FISCALE DELL'ADERENTE																Comune CAP															
NUMERO DELLA PRESENTE PROPOSTA																IBAN DEL CONTO DA ADDEBITARE															
CODICE IDENTIFICATIVO CREDITORE																															
I	T	8	7	Y	0	1	0	0	0	0	0	0	9	0	2																

Il sottoscritto autorizza:

- l'Azienda di Credito ad eseguire il versamento periodico, addebitando il conto sopraindicato
- AXA Assicurazioni a disporre in via continuativa

di operazioni SDD ad importo prefissato a Euro _____ e prende atto che, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 11/2010, non sussiste la condizione di esercitare il diritto di rimborso dell'addebito, ferma restando la possibilità di chiedere alla propria azienda di Credito di revocare l'operazione fino alla data in cui il pagamento è dovuto.

Si precisa che l'importo del presente mandato è stato arrotondato all'unità superiore per esigenze gestionali. L'effettivo addebito sarà in ogni caso pari al premio di rata di polizza.

Firma _____

Nota: I diritti del debitore, sottoscrittore del presente mandato e riguardanti l'autorizzazione sopra riportata, sono indicati nella documentazione ottenibile dall'Azienda di Credito.

Mia Pensione /

PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO

FONDO PENSIONE

documento sulle anticipazioni
edizione 2017

PAGINA BIANCA

SEZIONE I: NORME GENERALI

Articolo 1. Oggetto

- 1.1 Il presente documento disciplina le modalità di liquidazione anticipata dell'ammontare della posizione pensionistica individuale da parte della Compagnia (di seguito, Anticipazione), così come previsto dal Regolamento del PIP.

Articolo 2. Condizioni per ottenere l'Anticipazione

- 2.1 L'Anticipazione può essere concessa dalla Compagnia esclusivamente nei seguenti casi:
- a) spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
 - c) spese per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del D.PR 380/2001, relativamente alla prima casa di abitazione;
 - d) per ulteriori esigenze indicate dall'aderente.
- 2.2. Condizione essenziale per ottenere l'Anticipazione nei casi di cui ai precedenti punti b), c) e d) è, inoltre, che il periodo di iscrizione dell'aderente sia pari ad almeno otto anni (di seguito "Anzianità"). Ai fini del calcolo dell'Anzianità sono considerati validi tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari per i quali l'interessato non abbia già esercitato il riscatto totale della propria posizione individuale. Nel computo dell'anzianità di iscrizione sono compresi anche i periodi di partecipazione ai piani pensionistici individuali istituiti prima dell'entrata in vigore del Decreto Lgs 252/05 e che non siano stati allo stesso adeguati (c.d. PIP "vecchi").
- 2.3 L'Anticipazione di cui al precedente punto a) può essere richiesta dall'aderente in qualsiasi momento..
- 2.4 Le domande devono essere corredate dalla documentazione prevista, per ogni singolo caso e sono considerate valide solo quando risultino corredate di tutti gli elementi necessari.

Articolo 3. Importo dell'Anticipazione

- 3.1 L'importo massimo dell'Anticipazione è stabilito come segue:
- 75% nei casi di cui ai punti a), b) e c) del precedente art. 2;
 - 30% nel caso di cui al punto d) del precedente art. 2.
- 3.2 L'ammontare della posizione individuale viene calcolata alla data di erogazione al netto degli oneri fiscali.
- 3.3 L'Anticipazione può essere richiesta dall'aderente anche più di una volta nel rispetto dei limiti sopra individuati e comunque per un ammontare non eccedente il 75% della posizione individuale tempo per tempo maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
- 3.4 Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere reintegrate dall'aderente con uno o più versamenti da eseguirsi previa richiesta al fondo.

- 3.5 Nel caso in cui l'importo che risultasse erogabile, al netto degli oneri fiscali, fosse inferiore a quanto richiesto dall'aderente, verrà dato seguito senza avviso alla liquidazione del minor importo nel rispetto dei massimali previsti dalla normativa vigente (come sopra indicati), ovvero in relazione ai documenti di spesa sostenuti e documentati dall'aderente.

Articolo 4. Modalità della richiesta ed erogazione dell'Anticipazione

- 4.1 L'Anticipazione dovrà essere richiesta in forma scritta dall'aderente, compilando l'apposito modulo disponibile sul sito internet della compagnia. In caso di adesioni con presenza di versamenti TFR e lavoratore antecedenti al 31/12/2000 occorrerà compilare anche la sezione "dati previdenziali e contributivi". La richiesta di Anticipazione deve essere indirizzata al Fondo e trasmessa unitamente alla documentazione prevista.
- 4.2 Il Fondo provvede, verificata la regolarità e completezza della documentazione, all'erogazione dell'Anticipazione. L'erogazione della prestazione avverrà tramite bonifico bancario accreditato sulle coordinate bancarie indicate nel modulo compilato dall'aderente. Nel caso di espressa indicazione di coordinate bancarie intestate ad un soggetto diverso dall'aderente, non può essere dato seguito alla liquidazione dell'anticipazione.
- 4.3 Qualora la documentazione prodotta risulti irregolare o incompleta, il Fondo invierà all'aderente avviso di integrazione.
- 4.4 L'eventuale documentazione prodotta dall'aderente in originale sarà restituita dal Fondo successivamente all'avvenuta erogazione o all'effettuazione dei controlli, dietro specifica richiesta da parte dell'aderente.
- 4.5 In presenza di una documentazione formalmente regolare e completa, il Fondo non è responsabile per le erogazioni effettuate in favore degli Aderenti che dovessero successivamente risultare non legittimati a richiedere l'Anticipazione.

SEZIONE II: CASI PER I QUALI È POSSIBILE RICHIEDERE LE ANTICIPAZIONI

Articolo 5. Spese sanitarie per terapie e interventi straordinari

- 5.1 L'Anticipazione è concessa all'aderente per le spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi riconosciuti e attestati dalle competenti strutture pubbliche. L'Anticipazione potrà essere erogata in presenza di situazioni di estrema gravità che comportino la necessità e straordinarietà dell'intervento o della terapia, dal punto di vista medico ed economico (ad es. non potranno essere ritenute ammissibili richieste atinenti a terapie o interventi di importo economico non di rilievo).
- 5.2 Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese accessorie connesse alla terapia o all'intervento, purché debitamente documentate, quali le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dall'aderente e quelle sostenute dal familiare per prestare assistenza all'aderente beneficiario della prestazione.
- 5.3 L'Anticipazione, infatti, verrà riconosciuta nell'ipotesi in cui la spesa sanitaria gravi sul reddito dell'iscritto e, dunque, anche nel caso in cui le terapie o gli interventi riguardino il coniuge e/o i figli.

- 5.4 L'Anticipazione può essere richiesta entro un anno dal sostenimento della spesa.
- 5.5 Ai fini della liquidazione delle somme a titolo di Anticipazione, deve essere prodotta la documentazione di seguito elencata, unitamente al modulo di richiesta debitamente compilato e sottoscritto e alla copia di un documento di riconoscimento:
- certificazione a cura della struttura pubblica competente (ASL di competenza, strutture accreditate o dal medico di famiglia) del carattere straordinario della terapia o dell'intervento. A tal proposito può essere utilizzato il modulo già predisposto e disponibile sul sito internet della compagnia;
 - copia delle fatture, dei bonifici o delle ricevute fiscali attestanti gli oneri effettivamente sostenuti e rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale.
- In caso di spese sostenute per il coniuge o i figli la documentazione di cui ai punti precedenti dovrà essere integrata con la seguente:
- stato di famiglia o altro documento attestante il rapporto di parentela con l'aderente;
 - consenso al trattamento dei dati personali secondo l'informativa resa ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003, firmato dal coniuge o dai figli - qualora l'anticipazione sia richiesta a loro favore - o, se minori, da chi ne esercita la potestà genitoriale o da chi ne ha la legale rappresentanza.
- 5.6 L'attestazione rilasciata dalle strutture pubbliche non preclude all'aderente la possibilità di scelta della struttura sanitaria, anche privata, italiana od estera, presso la quale effettuare la terapia o l'intervento.
- 5.7 Il Fondo, valutata la particolare necessità e urgenza delle spese documentate da idonea previsione di spesa, può corrispondere all'aderente le somme necessarie prima della terapia o dell'intervento. La documentazione di spesa definitiva dovrà comunque essere presentata dall'aderente non appena disponibile.

Articolo 6. Acquisto della prima casa di abitazione per l'aderente o per i figli

- 6.1 L'Anticipazione è concessa all'aderente per le spese da sostenere a fronte dell'acquisto, per sé o per i figli, della prima casa di abitazione. Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese connesse e necessarie all'acquisto, purché debitamente documentate.
- 6.2 Si considera prima casa di abitazione quella per la quale sono riconosciute le agevolazioni fiscali in materia di imposta di registro e di imposta sul valore aggiunto. A tal fine devono essere in ogni caso prodotti da parte dell'aderente o del beneficiario dell'acquisto i seguenti documenti:
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la residenza anagrafica o l'intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza nel comune ove è ubicato l'immobile;
 - dichiarazione sostitutiva di atto notorio o autocertificazione da cui risulti la non titolarità di alcun diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile e la non titolarità, neppure per quote o in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dall'iscritto stesso o dal coniuge usufruendo delle agevolazioni prima casa.
- 6.3 Ai fini dell'erogazione dell'Anticipazione, sono prese in considerazione le seguenti tipologie:
- acquisto da terzi;

- acquisto in cooperativa;
- costruzione in proprio.

6.4 La documentazione da produrre in aggiunta a quella indicata al precedente punto 6.2, al modulo di richiesta debitamente compilato e sottoscritto e ad un documento di riconoscimento è la seguente:

- In caso di acquisto da terzi, è necessario allegare alla domanda: copia dell'atto notarile di compravendita, altrimenti copia del preliminare di compravendita unitamente all'impegno sottoscritto dall'aderente all'inoltro dell'atto definitivo non appena disponibile;
- In caso di acquisto in cooperativa, occorre produrre, in via provvisoria, l'estratto notarile del libro dei soci attestante la prenotazione dell'alloggio, il contratto di appalto sottoscritto dall'iscritto o dal legale rappresentante della cooperativa, la documentazione degli esborsi sostenuti e l'impegno all'inoltro in via definitiva, non appena disponibile, dell'atto pubblico di assegnazione dell'alloggio;
- In caso di costruzione in proprio, occorre produrre in via immediata: la concessione edilizia, il titolo di proprietà del terreno, il contratto di appalto, i documenti di spesa sostenuti o i preventivi di spesa unitamente all'impegno sottoscritto dall'aderente all'inoltro dei documenti di spesa non appena disponibili.
- In caso di acquisto della prima abitazione per i figli, dovrà essere allegato lo stato di famiglia o altro documento attestante il rapporto di parentela con l'aderente; consenso al trattamento dei dati personali secondo l'informativa resa ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003, firmato dal coniuge o dai figli – qualora l'anticipazione sia richiesta a loro favore - o, se minori, da chi ne esercita la potestà genitoriale o da chi ne ha la legale rappresentanza.

6.4 L'Anticipazione deve essere richiesta entro 18 mesi dal perfezionamento dell'acquisto o dall'assegnazione dell'alloggio limitatamente agli acquisti in cooperativa.

6.5 Orientamenti Covip e casi particolari in tema di acquisto della prima casa di abitazione:

- L'usufrutto generale, quindi non la proprietà, non rientra tra le fattispecie che consentono l'anticipazione per acquisto prima casa. La nozione di acquisto della prima casa di abitazione comprende solo l'acquisto del diritto di proprietà e non anche di diritti reali di godimento su beni altrui, quali l'usufrutto, che presenta rispetto alla proprietà carattere parziale;
- E' da escludersi la possibilità di ottenere un'anticipazione per acquisto prima casa da parte di un aderente separato già comproprietario di un alloggio assegnato in godimento all'altro coniuge;
- L'acquisto della nuda proprietà può rientrare nella casistica dell'acquisto della prima casa di abitazione solo se l'aderente/figlio vi stabilisca la residenza;
- E' possibile erogare un'anticipazione per acquisto prima casa di abitazione per sé o per i figli, per acquisto di abitazione in stato estero, purché l'aderente/figli vi stabiliscano la residenza;
- Non è possibile procedere all'acquisto della sola pertinenza;
- ove dall'atto notarile di compravendita risulti che per l'acquisto dell'abitazione l'aderente abbia utilizzato i proventi della vendita o della permuta di altro alloggio, l'anticipazione viene erogata esclusivamente per la parte del costo di acquisto non coperta dal ricavato della vendita o permuta del precedente appartamento;
- ove l'acquisto sia effettuato in separazione con il coniuge o il convivente equiparato, l'anticipazione viene erogata per l'importo della quota attribuita all'aderente;
- L'Anticipazione può essere richiesta anche nel caso in cui l'acquisto della prima abitazione risulti effettuato del tutto o in parte dal coniuge dell'aderente purché tra i coniugi vi sia il regime di comunione dei beni e l'aderente abbia i requisiti soggettivi per fruire delle agevolazioni in materia di imposte indirette.

Articolo 7. Interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.P.R. n. 380/2001, relativamente alla prima casa di abitazione

- 7.1 L'Anticipazione è riconosciuta all'aderente per le spese da sostenere per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
- 7.2 Tali interventi devono riguardare la prima casa di abitazione dell'aderente o dei figli. Per prima casa di abitazione si intende quella conforme ai requisiti di cui al paragrafo 6.2, incluso l'immobile acquistato a titolo di successione ereditaria, di donazione o permuta.
- 7.3 L'Anticipazione è concessa per i seguenti interventi:
- a) di manutenzione ordinaria: opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e opere necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
 - b) di manutenzione straordinaria: opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, purché non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
 - c) di restauro e di risanamento conservativo: interventi volti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso nonché l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
 - d) di ristrutturazione edilizia: interventi volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.
- 7.4 Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere anche utilizzate a fronte di oneri sostenuti per:
- progettazione ed esecuzione dei lavori;
 - acquisto dei materiali;
 - perizie e sopralluoghi;
 - oneri di urbanizzazione;
 - altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento;
 - relazione di conformità degli interventi alle leggi vigenti;
 - IVA, imposta di bollo e diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori;
 - documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
 - altri eventuali costi strettamente inerenti alla realizzazione degli interventi e agli adempimenti posti dal regolamento ministeriale del 18 febbraio 1998, n. 41.
- 7.5 Ai fini dell'accoglimento delle richieste di Anticipazione, devono essere in ogni caso prodotti, da parte dell'aderente i seguenti documenti, oltre al modulo di richiesta debitamente compilato e sottoscritto, al documento di riconoscimento:
- a) copia dell'atto attestante la proprietà dell'immobile da ristrutturare (l'estratto della Conservatoria dei Registri Immobiliari, ovvero l'atto notarile da cui risulti la proprietà dell'abitazione, ovvero il titolo costitutivo del diritto reale di godimento da cui risultino i dati catastali);

- b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la residenza anagrafica o l'intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza nel comune ove è ubicato l'immobile;
- c) se gli interventi riguardano parti comuni dell'immobile, copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese;
- d) copia delle fatture o ricevute fiscali attestanti le spese sostenute ; e/o
- e) ricevute dei bonifici bancari attraverso i quali è stato disposto il pagamento. Dalla ricevuta deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale dell'aderente e il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato;
- f) In caso di ristrutturazione della prima abitazione per i figli, dovrà essere allegato, inoltre, lo stato di famiglia o altro documento attestante il rapporto di parentela con l'aderente;
- g) In assenza dei documenti di spesa l'aderente può fornire i preventivi di spesa unitamente all'impegno sottoscritto all'inoltro dei documenti di spesa non appena disponibili. In via definitiva, resta ferma la necessità dell'acquisizione da parte del fondo dei documenti di spesa definitivi; Nel caso in cui l'importo complessivo dei lavori superi l'importo di € 51.645,69 va prodotta, inoltre, la dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un professionista abilitato all'esecuzione degli stessi (per gli interventi di manutenzione straordinaria), ovvero dal responsabile della ditta appaltatrice (per gli interventi di manutenzione ordinaria).

76 L'Anticipazione è erogabile in relazione ad interventi perfezionati nei diciotto mesi antecedenti la data della richiesta.

7.7 Orientamenti Covip e casi particolari in tema di ristrutturazione della prima casa di abitazione:
– È escluso il conseguimento dell'anticipazione per sostenere spese di ristrutturazione nel caso in cui l'immobile non sia di proprietà dell'iscritto (o dei suoi figli) ma di terzi, anche laddove l'immobile sia destinato ad abitazione principale dell'iscritto (o dei suoi figli);
– Ove gli interventi di recupero edilizio riguardino la prima casa di cui l'iscritto è comproprietario con il coniuge in separazione o con il convivente equiparato, l'anticipazione viene erogata per una quota di spese corrispondente alla quota di proprietà.

Articolo 8. Ulteriori esigenze dell'aderente

8.1 L'Anticipazione è inoltre concessa all'aderente per ulteriori sue esigenze.

8.2 In tale ipotesi, alla richiesta di Anticipazione presentata mediante idonea modulistica e unitamente alla copia di un documento di riconoscimento non dovrà essere corredata da alcuna documentazione giustificativa.

Articolo 9. Cessione del quinto e delega di pagamento

9.1 In presenza di uno o più contratti di finanziamento notificati al fondo (cessione del quinto/delega di pagamento), l'anticipazione potrà essere liquidata solo dietro rilascio della liberatoria dal parte della/e società finanziaria/e.

Con la richiesta di anticipazione l'aderente autorizza pertanto la forma di previdenza complementare a comunicare alla finanziaria l'ammontare della posizione e altre informazioni utili all'espletamento della pratica.

Eventuali contratti di finanziamento notificati al fondo e attivi al 31/12 dell'anno precedente alla data di richiesta, potranno essere riscontrati all'interno della comunicazione periodica. L'aderente in sede di richiesta potrà integrare la richiesta di anticipazione con apposita liberatoria, qualora ne fosse già in possesso.

Articolo 10. Documentazione definitiva

- 10.1 In caso di erogazione dell'anticipazione sulla base di documentazione provvisoria, il fondo provvederà a sollecitare l'aderente, mediante apposita comunicazione, ai fini del completamento della richiesta mediante documentazione definitiva. Qualora la documentazione definitiva non venga predisposta e inoltrata, resta a carico dell'iscritto l'obbligo di rimborso dell'anticipazione al lordo delle ritenute. Rimane, inoltre, a carico dell'iscritto la procedura per ottenere il rimborso dell'Irpef trattenuta e versata all'erario. Il fondo si riserva, inoltre, la possibilità di agire nei confronti dell'iscritto ai fini del recupero delle somme indebitamente acquisite.

Articolo 11. Dichiarazione di responsabilità

- 11.1 La Compagnia che ha istituito il Fondo Pensione si assume la responsabilità della completezza e della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento. Considerata la notevole dinamica della normativa di riferimento, le indicazioni di questo documento potrebbero subire delle modifiche successive. In ogni caso sarà ritenuta vincolante e prevalente su tale documento la normativa vigente al momento della richiesta e le interpretazioni dell'Autorità di Vigilanza (COVIP) in tema di anticipazioni.

Articolo 12. L'accesso alle anticipazioni per i terremotati del centro Italia - Art. 48, comma 13-bis, del Decreto-legge 189/2016

- 12.1 Il decreto legge n. 189/2016, all'art. 48, comma 13-bis, introduce misure di favore per le richieste di anticipazioni alle forme pensionistiche complementari formulate da parte degli iscritti residenti nei Comuni, indicati negli allegati 1 e 2 al decreto-legge stesso (e riportati di seguito), interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
- 12.2 A costoro si riconosce la possibilità di fruire delle anticipazioni per acquisto prima casa, ristrutturazione o per cause diverse (lettere b) e c) dell'art. 11 comma 4 del D.lgs 252/05), prescindendo dal decorso degli 8 anni di iscrizione e con fiscalità agevolata, analogamente a quanto previsto per la causale delle spese sanitarie.
- 12.3 In particolare, la disposizione sopracitata consente ai soggetti interessati dal provvedimento la possibilità di richiedere, per un periodo di tre anni a decorrere dal 24 agosto 2016 e fino al 24 agosto 2019, le anticipazioni per acquisto o ristrutturazione della prima casa e per ulteriori esigenze secondo le seguenti modalità:
- ai fini della richiesta non rileva il compimento degli 8 anni di iscrizione al sistema di previdenza complementare;
 - alle somme erogate si applica la tassazione agevolata prevista per le spese sanitarie (v. Documento sul Regime fiscale);
 - restano fermi i limiti percentuali stabiliti dall'art 11 comma 7, lettere b) e c) del D.Lgs. 252/05 in relazione a ciascuna causale (acquisto della prima casa di abitazione o sua ristrutturazione nei limiti del 75% e ulteriori esigenze nei limiti del 30%).
- 12.4 Per le suddette anticipazioni non trova applicazione il regime di parziale intangibilità di cui all'art. 11 comma 10 del d.lgs 252/05 previsto per le anticipazioni per spese sanitarie.
- 12.5 Inoltre, sulla base di quanto previsto dall'art. 1 del Decreto legge 189/2016 rispettivamente ai commi 1 e 2:
- nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto le disposizioni, tra

le altre, di cui all'art. 48 si applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità della casa di abitazione, ai sensi del DPR 445/2000, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'INPS territorialmente competenti.

- le misure del Decreto legge, tra cui devono intendersi comprese anche quelle di cui all'art. 48, comma 13-bis possono applicarsi anche in riferimento a immobili distrutti o danneggiati ubicati in Comuni diversi da quelli indicati negli allegati 1 e 2 ma rientranti nelle Regioni interessate dagli eventi sismici (Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo), su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi subiti e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata.

ALLEGATO 1 Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016

REGIONE ABRUZZO. Area Alto Aterno – Gran Sasso Laga: 1. Campotosto (AQ); 2. Capitignano (AQ); 3. Monteteriale (AQ); 4. Rocca Santa Maria (TE); 5. Valle Castellana (TE); 6. Cortino (TE); 7. Crognaleto (TE); 8. Montorio al Vomano (TE). REGIONE LAZIO. Sub ambito territoriale Monti Reatini: 9. Accumoli (RI); 10. Amatrice (RI); 11. Antrodoto (RI); 12. Borbona (RI); 13. Borgo Velino (RI); 14. Castel Sant'Angelo (RI); 15. Cittareale (RI); 16. Leonessa (RI); 17. Micigliano (RI); 18. Posta (RI). REGIONE MARCHE. Sub ambito territoriale Ascoli Piceno-Fermo: 19. Amandola (FM); 20. Acquasanta Terme (AP); 21. Arquata del Tronto (AP); 22. Comunanza (AP); 23. Cossignano (AP); 24. Force (AP); 25. Montalto delle Marche (AP); 26. Montedinove (AP); 27. Montefortino (FM); 28. Montegallo (AP); 29. Montemonaco (AP); 30. Palmiano (AP); 31. Roccafluvione (AP); 32. Rotella (AP); 33. Venarotta (AP). Sub ambito territoriale Nuovo Maceratese: 34. Acquacanina (MC); 35. Bolognola (MC); 36. Castelsantangelo sul Nera (MC); 37. Cessapalombo (MC); 38. Fiastra (MC); 39. Fiordimonte (MC); 40. Gualdo (MC); 41. Penna San Giovanni (MC); 42. Pievebovigliana (MC); 43. Pieve Torina (MC); 44. San Ginesio (MC); 45. Sant'Angelo in Pontano (MC); 46. Sarnano (MC); 47. Ussita (MC); 48. Visso (MC). REGIONE UMBRIA. Area Val Nerina: 49. Arrone (TR); 50. Cascia (PG); 51. Cerreto di Spoleto (PG); 52. Ferentillo (TR); 53. Montefranco (TR); 54. Monteleone di Spoleto (PG); 55. Norcia (PG); 56. Poggiodomo (PG); 57. Polino (TR); 58. Preci (PG); 59. Sant'Anatolia di Narco (PG); 60. Scheggino (PG); 61. Selvano (PG); 62. Vallo di Nera (PG).

ALLEGATO 2 Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016

REGIONE ABRUZZO. 1. Campi (TE); 2. Castelli (TE); 3. Civitella del Tronto (TE); 4. Torricella Sicura (TE); 5. Tossicia (TE); 6. Teramo; REGIONE LAZIO. 7. Cantalice (RI); 8. Cittaducale (RI); 9. Poggio Bustone (RI); 10. Rieti; 11. Rivodutri (RI); REGIONE MARCHE. 12. Apiro (MC); 13. Appignano del Tronto (AP); 14. Ascoli Piceno; 15. Belforte del Chienti (MC); 16. Belmonte Piceno (FM); 17. Caldarola (MC); 18. Camerino (MC); 19. Camporotondo di Fiastone (MC); 20. Castel di Lama (AP); 21. Castelraimondo (MC); 22. Castignano (AP); 23. Castorano (AP); 24. Cerreto D'esi (AN); 25. Cingoli (MC); 26. Colli del Tronto (AP); 27. Colmurano (MC); 28. Corridonia (MC); 29. Esanatoglia (MC); 30. Fabriano (AN); 31. Falerone (FM); 32. Fiuminata (MC); 33. Folignano (AP); 34. Gagliole (MC); 35. Loro Piceno (MC); 36. Macerata; 37. Maltignano (AP); 38. Massa Fermana (FM); 39. Matelica (MC); 40. Mogliano (MC); 41. Monsapietro Morico (FM); 42. Montappone (FM); 43. Monte Rinaldo (FM); 44. Monte San Martino (MC); 45. Monte Vidon Corrado (FM); 46. Montecavallo (MC); 47. Montefalcone Appennino (FM); 48. Montegiorgio (FM); 49. Monteleone (FM); 50. Montelparo (FM); 51. Muccia (MC); 52. Offida (AP); 53. Ortezzano (FM); 54. Petriolo (MC); 55. Pioraco (MC); 56. Poggio San Vicino (MC); 57. Pollenza (MC); 58. Ripe San Ginesio (MC); 59. San Severino Marche (MC); 60. Santa Vittoria in Matenano (FM); 61. Sefro (MC); 62. Serrapetrona (MC); 63. Serravalle del Chienti (MC); 64. Servigliano (FM); 65. Smerillo (FM); 66. Tolentino (MC); 67. Treia (MC); 68. Urbisaglia (MC); REGIONE UMBRIA. 69. Spoleto (PG).

Mia Pensione /

PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO

FONDO PENSIONE

documento sul regime fiscale

edizione 2017

PAGINA BIANCA

1. Regime fiscale della forma pensionistica complementare (fondo pensione)

I fondi pensione sono tenuti annualmente a prelevare dal patrimonio e a versare un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20%, che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo di imposta.

I proventi subiscono una tassazione effettiva al 12,50% qualora siano riferibili alle obbligazioni ed altri titoli del debito pubblico e a questi equiparati nonché delle obbligazioni emesse dai Paesi facenti parte della c.d. "white list".

I fondi pensione possono destinare somme, fino al 5% dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati.

Per "investimenti qualificati" si intendono le somme investite in:

- a) azioni o quote di imprese residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo SEE con stabile organizzazione nel territorio medesimo;
- b) in quote o azioni di Oicr residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo SEE, che investono prevalentemente negli strumenti finanziari di cui alla precedente lettera a).

Gli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato devono essere detenuti per almeno cinque anni.

I redditi, diversi da quelli relativi a partecipazioni qualificate, derivanti dagli investimenti qualificati sono esenti ai fini dell'imposta sul reddito e pertanto non concorrono alla formazione della base imponibile della predetta imposta sostitutiva del 20% gravante sul fondo pensione e incrementano la parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta ai fini della formazione delle prestazioni pensionistiche erogate agli iscritti.

Nelle ipotesi in cui il reddito di capitale soggetto a tassazione non concorra a determinare il risultato netto maturato dal fondo pensione assoggettato all'imposta sostitutiva del 20%, sono operate le ordinarie ritenute a titolo di imposta.

All'ammontare corrispondente al risultato netto maturato, assoggettato alla citata imposta sostitutiva, investito in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine (individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze) è riconosciuto un credito d'imposta pari al 9% per cento, nei limiti di uno stanziamento erariale prestabilito. Il credito d'imposta può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione del citato investimento, non concorre alla formazione del risultato netto maturato e incrementa la parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta ai fini della formazione delle prestazioni.

Nelle ipotesi in cui il reddito di capitale non concorra a determinare il risultato netto di periodo, sono operate delle ritenute a titolo di imposta. Per i fondi pensione che investono il proprio patrimonio in parti di OICR soggetti ad imposta sostitutiva, è previsto che i proventi derivanti da tale partecipazione concorrano a formare il risultato netto di gestione, se percepiti o se iscritti nel rendiconto del fondo, e su di essi compete un credito di imposta del 15% che concorre, esso stesso, a formare il risultato netto di gestione ed è detratto dall'imposta sostitutiva dovuta. Il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno è desunto da un apposito prospetto di composizione del patrimonio. Qualora in un periodo di imposta si verifichi un risultato negativo, quest'ultimo, quale risultante dalla relativa dichiarazione, può essere computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi di imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza, oppure essere utilizzato, in tutto o in parte, in diminuzione del risultato della gestione di altre linee di investimento del fondo, a partire dal periodo di imposta in cui detto risultato negativo è maturato, riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo.

2. Regime fiscale dei contributi

Contributi versati fino al 31 dicembre 2006

I contributi versati a fondi pensione sono deducibili, dal reddito complessivo dell'aderente, per un importo complessivamente non superiore al 12 per cento e comunque a 5.164,57 euro annui.

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente, relativamente a tali redditi la deduzione compete per un importo complessivamente non superiore al doppio della quota di TFR destinata a forme pensionistiche collettive, e comunque entro i predetti limiti del 12 per cento del reddito complessivo e di 5.164,57 euro annui.

La suddetta disposizione non si applica nel caso in cui la fonte istitutiva sia costituita unicamente da accordi fra lavoratori, nonché nei confronti dei soggetti già iscritti, alla data del 28 aprile 1993, a forme pensionistiche complementari istituite entro il 15 novembre 1992 (vecchi iscritti a vecchi fondi), ovvero nelle ipotesi in cui le forme pensionistiche collettive istituite non siano operanti dopo due anni. Fermo restando il limite complessivamente riconosciuto quale onere deducibile, la deduzione spetta anche per i contributi versati a favore di persone fiscalmente a carico, i sensi dell'art 12 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per la parte da questi non dedotta. Anche nella suddetta ipotesi, ai fini della deducibilità, non si tiene conto della condizione relativa alla devoluzione del TFR. Il regime appena descritto trova applicazione nei confronti dei contributi versati a fondi pensione a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Per gli iscritti alle forme pensionistiche istituite alla data di entrata in vigore della Legge 23/10/1992 n.421 alla data del 28/04/1993, per un periodo transitorio della durata di cinque anni, e cioè fino alla fine del mese di dicembre 2005, il limite assoluto di deducibilità di 5.164,57 euro annui è maggiorato della differenza fra i contributi effettivamente versati nel 1999 e il limite stesso di 5.164,57 euro. Tali soggetti, pertanto, potranno dedurre il minore importo fra il 12% del reddito complessivo dell'anno e l'importo dei contributi effettivamente versati nel 1999. Per fruire della suddetta maggiorazione, è necessario che le forme pensionistiche complementari cui detti soggetti sono iscritti rilascino un'apposita certificazione (da consegnare, sottoscritta dal responsabile della forma pensionistica, entro il 28 febbraio 2002, ovvero, su richiesta, entro dieci giorni dalla stessa) attestante:

- l'ammontare dei contributi effettivamente versati nel 1999 e riferibili ad una annualità di iscrizione;
- la qualifica di iscritto, alla data del 28/04/1993, alle forme pensionistiche istituite alla data di entrata in vigore della Legge 23/10/1992 n.421.

Contributi versati dal 1° gennaio 2007

I contributi versati a fondi pensione sono deducibili, dal reddito complessivo dell'aderente, per un importo complessivamente non superiore a 5.164,57 euro annui.

Fermo restando il limite complessivamente riconosciuto quale onere deducibile, la deduzione spetta anche per i contributi versati a favore di persone fiscalmente a carico ai sensi dell'art 12 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per la parte da questi non dedotta.

Ai lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui.

Non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente e non sono soggetti ad imposta sostitutiva i contributi versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione in tutto o in parte delle somme di cui al comma 182 della L. 208/2015 (premi di risultato o somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili soggetti a tassazione sostitutiva) anche se eccedenti i limiti di deducibilità sopra indicati. Tali contributi – per un importo massimo di € 3.000, aumentato a € 4.000 per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, con le modalità specificate nel Decreto ministeriale 26 marzo 2016 – non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari erogate dal fondo pensione.

3. Regime fiscale delle prestazioni

Definizione di “parte imponibile” delle prestazioni pensionistiche complementari

La quota parte delle prestazioni che alla scadenza di un piano previdenziale soggetta a tassazione è rappresentata dall'ammontare della stessa riferibile proporzionalmente ai contributi dedotti nel corso della durata del piano. Per i lavoratori dipendenti che hanno trasferito quota parte del trattamento di fine rapporto ai fondi pensioni disciplinati dal D.Lgs. n. 124 del 1993 ed, in seguito, alle forme pensionistiche complementari adeguate o istituite ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. n. 252 del 2005, la parte imponibile, soggetta a imposta è determinata tenendo conto anche dell'ammontare della prestazione pensionistica relativo al trattamento di fine rapporto trasferito.

I medesimi criteri si applicano nelle ipotesi di anticipazioni e riscatti.

1 - quota parte delle prestazioni, delle anticipazioni e dei riscatti riferibili ai contributi dedotti fino al 31 dicembre 2006

Prestazioni in capitale

La parte imponibile della prestazione pensionistica erogata in forma di capitale è soggetta a tassazione separata. L'imponibile è quindi determinato al netto della rivalutazione finanziaria cui si applica l'imposta sostitutiva in capo al fondo. Tuttavia lo scomputo della componente finanziaria è consentito a condizione che l'ammontare della prestazione in capitale non sia superiore ad 1/3 del montante e nel caso in cui l'importo annuo della rendita, calcolato con riferimento ai 2/3 dell'ammontare complessivamente maturato alla data di accesso alla prestazione, non ecceda il 50% dell'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

La tassazione separata avviene con applicazione dell'aliquota determinata sulla base dei criteri previsti al comma 1 dell'articolo 19 del D.P.R. 917/86. Tuttavia la Compagnia, in qualità di sostituto d'imposta, applica un'aliquota provvisoria calcolata come segue. La parte imponibile della prestazione in capitale è divisa per il numero degli anni o frazione di anno di effettiva contribuzione al fondo ed è moltiplicata per dodici, al fine di individuare il “reddito di riferimento”, sul quale è calcolata l'aliquota media di tassazione. Detta aliquota è quindi applicata alla parte imponibile del capitale determinandosi la tassazione provvisoria.

Anticipazioni

Le anticipazioni sono assoggettate alla medesima tassazione separata prevista per i capitali. Tuttavia, l'imponibile è determinato al lordo della componente finanziaria, che ha già scontato l'imposta sostitutiva in capo al fondo, salvo conguaglio al momento della liquidazione definitiva.

Riscatti

Si applica la medesima tassazione separata descritta con riferimento alla prestazione erogata sotto forma di capitale, nei casi di riscatti esercitati per effetto del pensionamento o per la cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti (dissesto finanziario del datore di lavoro, fallimento o altra procedura concorsuale).

Tale tassazione si applica anche in caso di morte dell'aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica.

Le ipotesi di riscatto per cause diverse da quelle sopra indicate, sono assoggettate a imposizione progressiva.

Prestazioni in forma periodica (rendite)

La parte imponibile delle prestazioni pensionistiche erogate in forma di rendita è soggetta alla tassazione progressiva IRPEF, trattandosi di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente.

Sul rendimento finanziario annualmente prodotto dalla rendita in erogazione è applicata una imposta sostitutiva ricompresa tra il 12,50% e il 26%.

Detto rendimento è scomputato dall'imponibile da assoggettare a tassazione progressiva.

2 - Quota parte delle prestazioni, delle anticipazioni e dei riscatti riferibile ai contributi dedotti dal 1° gennaio 2007

Prestazioni in forma periodica (rendite)

La parte imponibile della prestazione pensionistica erogata in forma di capitale è soggetta a una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione successivo al 1° gennaio 2007, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

Sul rendimento finanziario annualmente prodotto dalla rendita in erogazione è applicata una imposta sostitutiva ricompresa tra il 12,50% e il 26%.

Detto rendimento è scomputato dall'imponibile da assoggettare a tassazione d'imposta del 15%.

Prestazioni in capitale

La parte imponibile della prestazione pensionistica erogata in forma di capitale è soggetta a una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione successivo al 1° gennaio 2007, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

Anticipazioni

Le anticipazioni erogate ai sensi dell'art. 11, comma 7, lett. a), del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative all'aderente, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, sono soggette alla medesima tassazione prevista per le prestazioni in capitale.

Le altre tipologie di anticipazioni ammesse, ai sensi dell'art. 11 comma 7, del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 sono soggette a una ritenuta a titolo d'imposta del 23 per cento.

Deroga relativa alle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016

In deroga a quanto specificato sopra, la legge di conversione del decreto legge 17/10/2016 n.189 recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 ha disposto, all'art. 48, comma 13-bis, che per ragioni attinenti agli eventi sismici che hanno interessato le Regioni colpite dal terremoto del 24 agosto, del 26 e 30 ottobre, alle richieste di anticipazione per acquisto o ristrutturazione della prima casa e per ulteriori esigenze, avanzate da parte degli aderenti alle forme pensionistiche complementari residenti nei Comuni indicati nel Documento sulle Anticipazioni, si applica in via transitoria quanto previsto dal d.lgs 252/2005 per la causale delle spese sanitarie, a prescindere dal requisito degli otto anni di iscrizione ad una forma pensionistica complementare e con fiscalità agevolata. Le somme erogate ai predetti aderenti a titolo di anticipazione, compresa la causale delle spese sanitarie, sono imputate prioritariamente al montante accumulato dal 1° gennaio 2007 (c.d. M3), poi al montante accumulato dal 2001 al 2006 (c.d. M2) e l'eventuale eccedenza al montante accumulato fino al 31 dicembre 2000 (c.d. M1). Tale deroga è valida fino al 23 agosto 2019.

Riscatti

Si applica la medesima tassazione prevista per le prestazioni erogate sotto forma di capitale, nei casi di riscatti esercitati ai sensi dell'art. 14, commi 2 e 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nella misura:

- del 50 per cento della posizione individuale maturata, nei casi di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;

- del 100 per cento della posizione individuale maturata, per i casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
- del 100 per cento, in caso di morte dell'aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica.

Le ipotesi di riscatto per cause diverse da quelle sopra indicate, sono assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta del 23%.

Reintegro di somme erogate a titolo di anticipazioni

Il trattamento tributario dei contributi descritto a, punto 2 del presente documento è altresì applicabile alle somme che l'aderente versa al Fondo Pensione a titolo di reintegro della propria posizione individuale decurtata a seguito di erogazione di anticipazioni. Tali somme, pertanto, concorrono, al pari dei contributi versati, a formare il limite annuo complessivamente deducibile dal reddito complessivo dell'aderente.

Relativamente alle anticipazioni assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta, per la parte del reintegro eccedente il predetto limite di deducibilità, è riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, riferibile all'importo reintegrato.

Comunicazioni dell'aderente

Entro il termine del 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento contributivo al Fondo Pensione ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione pensionistica, l'aderente comunica al Fondo Pensione l'importo dei contributi versati che non sono stati dedotti, o che non saranno dedotti in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi. I suddetti contributi non concorreranno a formare la base imponibile per la determinazione dell'imposta dovuta in sede di erogazione della prestazione finale.

Trasferimento della posizione individuale ad altra forma di previdenza complementare

Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Sono altresì esenti da ogni onere fiscale i trasferimenti delle risorse o delle riserve matematiche da un fondo pensione o da una forma pensionistica individuale ad altro fondo pensione o ad altra forma pensionistica individuale.

4. Dichiarazione di responsabilità

La Compagnia che ha istituito il Fondo Pensione si assume la responsabilità della completezza e della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.

Mia Pensione /

PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO

FONDO PENSIONE

(ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 5 DICEMBRE 2005, N. 252)

condizioni generali di contratto

edizione maggio 2017

PAGINA BIANCA

INDICE

- Art. 1 – Modalità di adesione, pagamento dei contributi, conclusione del contratto e revocabilità dell'adesione
- Art. 2 – Diritto di recesso
- Art. 3 – Determinazione della posizione individuale e scelte di investimento
- Art. 4 – Spese
- Art. 5 – Prestazioni pensionistiche e prosecuzione volontaria
- Art. 6 – Riscatti, anticipazioni, trasferimenti, switch
- Art. 7 – Pagamenti della Compagnia, Valuta, Tasse ed Imposte, Pignorabilità, Cessione Sequestro, Foro Competente, Beneficiari, Dichiarazione dell'Aderente
- Art. 8 – FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) e CRS (Common Standard Reporting)

Allegati:

- A) Coefficienti di conversione del capitale in rendita vitalizia e rendita certa e successivamente vitalizia
- B) Regolamento della Gestione Interna Separata "Gestiriv Previdenza"
- C) Regolamento dei Fondi Assicurativi Interni

PAGINA BIANCA

Premessa

“Mia Pensione– Piano Individuale di Tipo Assicurativo- Fondo Pensione” (di seguito PIP) è una forma pensionistica complementare individuale, disciplinata ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 1 - Modalità di adesione - pagamento dei contributi - conclusione del contratto

Ai fini dell’adesione al PIP, è necessario compilare integralmente e sottoscrivere il modulo di adesione e versare un primo contributo. Il modulo e il mezzo di pagamento verranno inoltrati al PIP per il tramite dei soggetti incaricati della raccolta delle adesioni.

Il versamento può avvenire con le seguenti modalità:

- assegno (circolare, bancario o postale) o vaglia (cambiarario, postale o telegrafico), sempre intestato ad AXA Assicurazioni S.p.A. ovvero all’Intermediario (“in qualità di Agente di AXA Assicurazioni S.p.A.”) e munito di clausola di non trasferibilità, accettato salvo buon fine;
 - bonifico, indicando nella causale il n° di polizza (se non conosciuto, il n° di proposta), con valuta pari a quella della banca ordinante;
 - bollettino postale da utilizzarsi secondo le modalità previste dalla legge intestato ad AXA Assicurazioni S.p.A. ovvero all’Intermediario (“in qualità di Agente di AXA Assicurazioni S.p.A.”);
 - moneta elettronica (carta di credito, carta di debito, POS -bancomat-);
 - Addebito sul Conto Corrente (DISPOSIZIONI SEPA DIRECT DEBIT) per i premi ricorrenti successivi al primo.
- In caso di modifica o di chiusura del conto, al fine di garantire la continuità dei versamenti, l’Aderente è tenuto a comunicare alla Compagnia la variazione delle coordinate bancarie almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista per il versamento del Premio successivo.

Non è consentito per questo tipo di polizza effettuare pagamenti in contanti (banconote e monete metalliche).

I versamenti successivi al primo potranno essere effettuati con la periodicità desiderata dall’Aderente in base a quanto previsto dal PIP.

L’adesione al PIP può avvenire, inoltre, a seguito di trasferimento da altra forma pensionistica complementare. In questo caso, l’Aderente dovrà fornire alla Compagnia gli elementi utili per effettuare il trasferimento che si realizzerà definitivamente al momento dell’effettiva acquisizione della posizione individuale di provenienza.

Il Contratto si intende concluso il primo Giovedì successivo alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione, sempre che l’Iscritto abbia corrisposto il primo contributo e la Compagnia abbia ricevuto il Modulo di Adesione sottoscritto. Qualora la data di sottoscrizione del Modulo di Adesione sia un Giovedì, il contratto si conclude il Giovedì della settimana successiva.

Art. 1.2 – Revocabilità dell’adesione

L’Aderente può revocare la sua Adesione prima della Conclusione del Contratto. La Revoca deve essere esercitata mediante lettera raccomandata contenente gli estremi identificativi del Modulo di Adesione, ed inviata alla Compagnia (rif. Back Office Vita Individuali Agenti) eventualmente per il tramite del Soggetto Incaricato del collocamento.

Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione relativa alla richiesta di revoca, la Compagnia restituirà all’Aderente l’intero contributo eventualmente già corrisposto.

Art. 2 - Diritto di recesso

L’Aderente ha diritto di recedere dal Contratto entro trenta giorni dalla Conclusione dello stesso.

Il Recesso deve essere comunicato per iscritto alla Compagnia, mediante lettera raccomandata contenente

gli estremi identificativi del presente contratto ed indirizzata alla Compagnia (rif. Back Office Vita Individuali Agenti) eventualmente per il tramite del Soggetto Incaricato del collocamento.

La Compagnia rimborserà, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di Recesso la somma dei seguenti importi:

- la parte di contributo versata e destinata alla Gestione Interna Separata;
- il controvalore delle Quote sia in caso di incremento che di decremento delle stesse, maggiorato di tutti i costi applicati sul contributo, per quanto riguarda la parte investita in Fondi Assicurativi Interni.

La Data di Disinvestimento sarà il primo Giovedì successivo alla data di ricevimento, da parte della Compagnia, della richiesta di Recesso. Nel caso in cui la Compagnia riceva tale richiesta di Giovedì, il calcolo sarà effettuato in base ai valori del Giovedì della settimana successiva.

Art. 3 - Determinazione della posizione individuale e scelte di investimento

A) Determinazione della posizione individuale

La posizione individuale può essere espressa, in base alle scelte di investimento operate dall'aderente:

- a) in Euro, se riferita alla Gestione Separata, le caratteristiche della quale sono riportate nel relativo Regolamento (Allegato B);
- b) in quote, se riferita ai Fondi Assicurativi Interni, le caratteristiche dei quali sono riportate nel relativo Regolamento (Allegato C);
- c) parte in Euro e parte in quote, come combinazione dei due casi sopra riportati.

Nella comunicazione periodica, è riportata la posizione individuale, espressa in Euro o in quote del fondo interno a seconda delle scelte dell'Aderente.

In particolare, per la prestazione collegata ai fondi interni, la Compagnia comunica all'Aderente, entro 10 giorni lavorativi, la prestazione espressa in quote, l'importo del contributo lordo versato e del contributo netto investito, la data di versamento del contributo, il valore unitario della quota ed il "giorno di riferimento" per la conversione in quote.

B) Scelte di investimento

Il Contratto denominato "Mia Pensione" prevede che i contributi possano essere investiti, in base alle scelte dell'Aderente, sia nella Gestione Interna Separata "GESTIRIV PREVIDENZA" sia in due Fondi Assicurativi Interni di tipo Unit Linked.

Ne deriva che le prestazioni dovute dalla Compagnia possono essere collegate sia all'andamento della Gestione Interna Separata, sia alle variazioni del valore delle Quote dei Fondi Assicurativi Interni, le quali a loro volta dipendono dalle oscillazioni dei prezzi di scambio delle attività finanziarie in cui i Fondi stessi investono e di cui le Quote sono rappresentazione.

I contributi versati possono essere investiti in tutto o in parte nei Fondi Assicurativi Interni e/o nella Gestione Interna Separata.

I contributi investiti nella Gestione Interna Separata "GESTIRIV PREVIDENZA" si rivalutano annualmente, in funzione dei rendimenti degli investimenti effettuati nella Gestione Interna Separata stessa, fermo restando il rendimento minimo garantito ai sensi del Contratto.

L'investimento dei **contributi** nella Gestione Interna Separata, comporta per l'Aderente la certezza dei risultati finanziari raggiunti a cui sono collegate le prestazioni dovute dalla Compagnia.

L'investimento dei **contributi** nei Fondi Assicurativi Interni di tipo Unit Linked, invece, comporta per l'Aderente gli elementi di rischio propri di un investimento azionario e/o obbligazionario. In particolare:

- il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, i quali risentono sia delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico espresso dall'emittente (Rischio Specifico) sia delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati

(Rischio Generico o Sistemico):

- il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), è connesso all'eventualità che l'emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il Capitale (**Rischio di Controparte**);
- il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato (Rischio di Interesse); queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;
- **Rischio di Liquidità:** la liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. Essa dipende essenzialmente dalle caratteristiche del mercato in cui lo strumento è trattato.
- La sottoscrizione dei Fondi Assicurativi Interni non comporta Rischi di Cambio se non, indirettamente, qualora vengano selezionati fondi/comparti sottostanti ai Fondi Assicurativi Interni espressi in valuta diversa dall'Euro.

Art. 3.1 Fondo di Gestione Separata "GESTIRIV PREVIDENZA"

Il Contratto prevede la possibilità per l'Aderente di indirizzare il proprio investimento sul Fondo di Gestione Separata "GESTIRIV PREVIDENZA".

Art. 3.2 Descrizione del Fondo di Gestione Separata "GESTIRIV PREVIDENZA"

- **Denominazione:** GESTIRIV PREVIDENZA
 - **Valuta di denominazione:** Euro
 - **Finalità della Gestione:** protezione del risparmio con rivalutazione minima garantita delle prestazioni.
 - **Periodo di osservazione per la determinazione del rendimento:** la Compagnia determina il rendimento annuo da attribuire ai contributi versati nella Gestione Interna Separata, calcolando tale rendimento sui dodici mesi conclusi al terzo mese antecedente ogni scadenza annuale dalla Data di Decorrenza del Contratto.
 - **Composizione della Gestione:** il portafoglio è per la maggior parte composto da titoli obbligazionari a tasso fisso, principalmente titoli di stato della zona Euro. Una parte importante del portafoglio è investita in titoli obbligazionari a tasso fisso emessi da società private e quotati. Una parte minore è investita in titoli azionari quotati, quote di OICR, liquidità e altri titoli obbligazionari non quotati. La componente obbligazionaria è caratterizzata da elevato rating. La valuta principale è l'Euro.
 - **Peso percentuale degli investimenti in strumenti finanziari emessi da Società del Gruppo:** la Compagnia non esclude la possibilità di investire in parti di OICR o Quote di SICAV promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo AXA o in altri strumenti finanziari emessi da Società del Gruppo. Come indicato nel Regolamento della Gestione Interna Separata la Compagnia ha definito un limite massimo del 30% di investimento in tali strumenti.
 - **Stile gestionale adottato:** la gestione degli investimenti è dinamica e finalizzata ad ottenere un rendimento annuo superiore al rendimento minimo garantito.
 - **Nominativo e indirizzo società gestore degli attivi:** AXA Investment Managers Paris, Coeur Défense Tour B La Défense 4 - 100 Esplanade du Général de Gaulle - 92932 Paris La Défense Cedex
Nominativo e indirizzo Società di Revisione: Mazars S.p.A. con sede in Corso di Porta Vigentina n. 35 in Milano
- Per maggiori dettagli in relazione al funzionamento ed alla gestione della Gestione Interna Separata si rinvia al Regolamento della Gestione stessa che forma parte integrante delle CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO.

Art. 3.2.1 Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

La Compagnia determina il Rendimento annuo da attribuire al capitale decurtando dal rendimento lordo di "GESTIRIV PREVIDENZA", relativo al periodo di dodici mesi che precede il terzo mese antecedente la ricor-

renza anniversaria, un costo percentuale fisso pari all'1,50% sia in fase di accumulo sia in fase di erogazione della rendita che viene trattenuto dalla Compagnia.

Sia in fase di accumulo che in fase di erogazione, qualora il rendimento lordo della Gestione Interna Separata fosse superiore al 6%, il valore trattenuto dalla Compagnia sarà incrementato dello 0,20% annuo per ogni punto percentuale di rendimento lordo eccedente il 6%.

Per rendimento della Gestione Interna Separata relativo al periodo suddetto, si intende il rendimento calcolato al termine di ciascun mese di calendario rapportando il rendimento finanziario della Gestione di quel periodo al valore medio della stessa nel medesimo periodo. Il risultato finanziario ed il valore medio sono definiti nel regolamento di "GESTIRIV PREVIDENZA", con riferimento al periodo considerato.

Rendimento garantito

La garanzia prevede che la posizione individuale si rivaluti annualmente di un importo non inferiore allo 0,50% solo nel caso in cui venga versato il TFR. Per i flussi di contribuzione versati nel corso dell'anno e delle somme eventualmente percepite (anticipazioni o riscatto parziale) tale importo viene considerato prorata.

Qualora non venga conferito il TFR, tale importo minimo di rivalutazione dell'intera posizione individuale sarà pari a 0,00%.

Per le posizioni individuali per cui è prevista una rivalutazione minima garantita dello 0,50%, il tasso minimo garantito può variare nel tempo unicamente in conseguenza di modifiche del livello massimo consentito dalla normativa di riferimento.

La variazione del tasso minimo garantito sarà comunicata all'Aderente per iscritto preventivamente all'applicazione del nuovo tasso, consentendo, come prevede la normativa, di trasferire la posizione individuale ad altra forma di previdenza complementare.

Tale modifica sarà valida esclusivamente per i versamenti successivi alla data di variazione prevista nella comunicazione.

Le prestazioni acquisite prima della modifica, rimarranno comunque legate al rendimento minimo in vigore al momento dei singoli pagamenti.

La rivalutazione non potrà in nessun caso essere di importo negativo.

Art. 3.3 Fondi Assicurativi Interni

Il Contratto prevede la possibilità per l'Aderente di indirizzare il proprio investimento su uno solo dei Fondi Assicurativi Interni o su entrambi i Fondi Assicurativi Interni in misure liberamente determinabili dall'iscritto.

Art. 3.4 Descrizione dei Fondi Assicurativi Interni

3.4.1 Previdenza Euro Small Cap

Il Fondo Assicurativo Interno "Previdenza Euro Small Cap" presenta le seguenti caratteristiche:

- **Denominazione del Fondo:** Previdenza Euro Small Cap
- **Data di inizio operatività:** n.d.
- **Categoria:** Azionario
- **Finalità del Fondo:** si rivolge ad investitori che intendono beneficiare di una potenziale crescita del proprio capitale nel medio-lungo termine attraverso l'investimento in OICR orientati prevalentemente verso azioni di Società a bassa capitalizzazione principalmente dell'area Euro
- **Orizzonte Temporale minimo consigliato:** medio/lungo periodo (oltre 10 anni)
- **Profilo di rischio:** il rischio di investimento è alto
- **Composizione del Fondo:** gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo Assicurativo Interno, valorizzati ai valori correnti, sono investiti dalla Compagnia prevalentemente in una gamma ampiamente diversificata di OICR di tipo azionario che soddisfano le condizioni richieste dalla Direttiva 85/611/CEE così come

successivamente modificata ed integrata, ovvero autorizzati secondo il D.Lgs. 58 del 24/02/1998 (Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria), rispettando i limiti di investimento sotto riportati:

Comparto	Minimo	Massimo
Monetario	0%	30%
Obbligazionario	0%	30%
Azionario	70%	100%

Resta comunque ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Assicurativo Interno in disponibilità liquide fino ad un massimo del 20% del patrimonio stesso. Tale limite può essere superato per brevi periodi o in relazione a particolari situazioni di mercato o connesse all'operatività del Fondo

- **Peso percentuale degli investimenti in strumenti finanziari emessi da Società del Gruppo:** la Compagnia non esclude la possibilità di investire in parti di OICR o Quote di SICAV promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo AXA o in altri strumenti finanziari emessi da Società del Gruppo. Il peso degli OICR istituiti o gestiti da società del gruppo AXA all'interno del Fondo Assicurativo Interno potrà attestarsi fino ad un massimo del 30% del totale degli attivi.
- **Stile di gestione adottato:** è intenzione della Compagnia attuare una politica di gestione attiva al fine di cogliere le migliori opportunità del mercato, con l'obiettivo di superare il Benchmark nel medio-lungo termine
- **Benchmark:**
il parametro di riferimento del Fondo (Benchmark) è costituito da:
 - 100% EURO STOXX SMALL in Euro, indice rappresentativo delle società a bassa capitalizzazione dell'area Euro.
- **Destinazione dei proventi:** il Fondo non prevede la distribuzione di proventi
- **Modalità di valorizzazione delle Quote:** per la descrizione delle modalità di valorizzazione delle Quote si rimanda al successivo art. 3.5 delle presenti CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO.
- **Nominativo e indirizzo Società gestore degli attivi:** AXA ASSICURAZIONI S.p.A., con sede legale in Italia, Milano, Corso Como, 17 (20154)
- **Nominativo e indirizzo Società di Revisione:** Mazars S.p.A. con sede in Corso di Porta Vigentina n. 35 in Milano

3.4.2 Previdenza Megatrend

Il Fondo Assicurativo Interno "Previdenza Megatrend" presenta le seguenti caratteristiche:

- **Denominazione del Fondo:** Previdenza Megatrend
- **Data di inizio operatività:** n.d.
- **Categoria:** Azionario
- **Valuta:** EURO
- **Finalità:** si rivolge ad investitori che intendono beneficiare di una potenziale crescita del proprio capitale nel medio-lungo termine attraverso l'investimento a livello globale in OICR orientati verso azioni di Società che operano nei settori sanitario, delle risorse naturali, delle infrastrutture, dei materiali per l'industria ed edilizia e nei servizi di pubblica utilità.
- **Orizzonte Temporale minimo consigliato:** medio/lungo periodo (oltre 10 anni)
- **Profilo di rischio:** il rischio di investimento è medio-alto
- **Composizione del Fondo:** gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo Assicurativo Interno, valorizzati ai valori correnti, sono investiti dalla Compagnia prevalentemente in una gamma ampiamente diversificata di OICR di tipo azionario che soddisfano le condizioni richieste dalla Direttiva 85/611/CEE così come successivamente modificata ed integrata, ovvero autorizzati secondo il D.Lgs. 58 del 24/02/1998 (Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria), rispettando i limiti di investimento sotto riportati:

Comparto	Minimo	Massimo
Monetario	0%	30%
Obbligazionario	0%	30%
Azionario	70%	100%

Resta comunque ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Assicurativo Interno in disponibilità liquide fino ad un massimo del 20% del patrimonio stesso. Tale limite può essere superato per brevi periodi o in relazione a particolari situazioni di mercato o connesse all'operatività del Fondo.

- **Peso percentuale degli investimenti in strumenti finanziari emessi da Società del Gruppo:** la Compagnia non esclude la possibilità di investire in parti di OICR o Quote di SICAV promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo AXA o in altri strumenti finanziari emessi da Società del Gruppo. Il peso degli OICR istituiti o gestiti da società del gruppo AXA all'interno del Fondo Assicurativo Interno potrà attestarsi fino ad un massimo del 30% del totale degli attivi.
- **Stile di gestione adottato:** è intenzione della Compagnia attuare una politica di gestione attiva al fine di cogliere opportunità di mercato, con l'obiettivo di superare il benchmark nel medio-lungo termine.
- **Benchmark:**
il parametro di riferimento del Fondo (Benchmark) è costituito secondo le seguenti percentuali:
 - 20% MSCI World/Health Care 10/40 NR EUR convertito in Euro;
 - 20% S&P North American Natural Resources TR convertito in Euro;
 - 20% FTSE Macquarie Global Infrastructure 100 convertito in Euro;
 - 20% MSCI World Materials TR convertito in Euro;
 - 20% MSCI World Utilities convertito in Euro
- **Destinazione dei proventi:** il Fondo non prevede la distribuzione di proventi
- **Modalità di valorizzazione delle Quote:** per la descrizione delle modalità di valorizzazione delle Quote si rimanda al successivo art. 3.5 delle presenti CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO.
- **Nominativo e indirizzo Società gestore degli attivi:** AXA ASSICURAZIONI S.p.A., con sede legale in Italia, Milano, Corso Como, 17 (20154)
- **Nominativo e indirizzo Società di Revisione:** Mazars S.p.A. con sede in Corso di Porta Vigentina n. 35 in Milano

3.5 Caratteristiche comuni a tutti i Fondi Assicurativi Interni - Modalità di valorizzazione delle Quote

Il Valore Unitario delle Quote si ottiene dividendo il patrimonio netto del Fondo, per il rispettivo numero di Quote in circolazione nel medesimo giorno, entrambi relativi al giorno di valorizzazione. Per giorno di valorizzazione si intende il primo giovedì successivo alla data di corresponsione del Contributo, sempreché la Compagnia abbia ricevuto il modulo di adesione compilato in tutte le Sue parti e l'informazione dell'avvenuto incasso. Il patrimonio netto di ciascun Fondo Assicurativo Interno viene determinato in base alla valorizzazione - a valori correnti di mercato - di tutte le attività di pertinenza del Fondo Assicurativo Interno, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del Fondo.

Le attività di ciascun Fondo Assicurativo Interno, cioè gli strumenti finanziari su cui il Fondo ha investito, sono valorizzate ai valori correnti di mercato riferiti al giorno di valorizzazione. Tali attività sono valutate in base all'ultimo valore reso noto al pubblico. Nel caso di Borse Valori chiuse o qualora sopravvengono eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati tali da comportare la sospensione, eliminazione o mancata rilevazione del valore di mercato delle attività sottostanti il rispettivo Fondo Assicurativo Interno, la quotazione viene effettuata sugli ultimi valori disponibili. Per "Evento di Turbativa dei Mercati" si intende l'esistenza di una sospensione o limitazione alle contrattazioni sul corrispondente Mercato Borsistico di Riferimento. Per completezza, resta inteso che una limitazione all'orario normale di contrattazione annunciata dal Mercato Borsistico di Riferimento non costituirà un Evento di turbativa dei Mercati, al contrario, una limitazione alle contrattazioni dovuta ad una fluttuazione dei prezzi che eccede i livelli permessi dalle autorità competenti costituirà un Evento di Turbativa dei Mercati. Infine, le eventuali disponibilità liquide, sono determinate in base al loro valore nominale.

Si precisa che le commissioni di gestione finanziaria retrocesse dalle Società di Gestione dei fondi/comparti alla Compagnia verranno attribuite al patrimonio del Fondo Assicurativo Interno di riferimento e, pertanto, indirettamente retrocesse al Contratto nel calcolo del Valore Unitario della Quota.

La seguente tabella riporta i range di volatilità ai quali corrispondono i profili di rischio dei Fondi Assicurativi Interni:

Indice di Volatilità	Profili di rischio del Fondo Assicurativo Interno
da 0% a meno di 3%	basso
da 3% a meno di 8%	medio basso
da 8% a meno di 14%	medio
da 14% a meno di 20%	medio alto
da 20% a meno di 25%	alto
da 25% ed oltre	molto alto

3.6 Crediti di imposta

I crediti di imposta maturati su ciascun Fondo Assicurativo Interno vengono riconosciuti dalla Compagnia al patrimonio del Fondo stesso, con la medesima frequenza di valorizzazione delle Quote e, pertanto, indirettamente attribuiti al Contratto nel calcolo del Valore Unitario della Quota.

3.7 OICR

Non è previsto che le prestazioni di questo tipo di Contratto siano direttamente collegate ad uno o più OICR.

Art. 4 - Spese

Art. 4.1 Spese direttamente a carico dell'Aderente

I Contributi versati sono investiti nella Gestione Interna Separata e/o nei Fondi Assicurativi Interni al netto di un Costo, in percentuale del contributo stesso, come indicato di seguito:

- una percentuale pari al 3,50% dei contributi versati, prelevata all'atto di ciascun versamento, compresi gli eventuali versamenti aggiuntivi. Tali costi si riducono al 2,50% nel caso in cui la posizione individuale sia alimentata da flussi derivanti da TFR.

Tali costi non vengono mai applicati caso sugli importi derivanti da trasferimento da altro Fondo.

I Costi di qualsiasi tipo incidono sulla redditività dell'atto previdenziale. In particolare, occorre valutare con attenzione gli effetti prodotti dalla presenza dei Costi del Contratto sull'operazione di Trasferimento della posizione previdenziale.

Art. 4.1.1 Costi gravanti sui Versamenti Aggiuntivi

Nel caso in cui la posizione individuale sia alimentata da flussi derivanti da TFR sarà applicato a ciascun versamento aggiuntivo un costo pari al 2,50% dell'importo versato.

In tutti gli altri casi sarà applicato un costo pari al 3,50% dell'importo versato.

L'importo del Versamento Aggiuntivo, al netto del Costo sopra indicato, verrà investito nella Gestione Interna Separata e/o nei Fondi Assicurativi Interni prescelti.

Art. 4.1.2 Costi per Riscatto e Trasferimento

- 1) Spese per il Trasferimento ad altra forma pensionistica della posizione individuale (ad eccezione del caso di Trasferimento a seguito della modifica dei coefficienti per la determinazione della rendita): **50 Euro**.
- 2) Spese per l'Anticipazione per il Riscatto Parziale o Totale della posizione: **70,00 Euro**

In caso di Riscatto a seguito di Decesso dell'Aderente non verrà applicato il costo di **70,00 Euro**.

Art. 4.2 Spese indirettamente a carico dell'Aderente Art. 4.2.1 Costi gravanti sui Fondi Interni

Sui Fondi Assicurativi Interni gravano i seguenti Costi:

- **Commissione di Gestione:** calcolata settimanalmente sul patrimonio di ciascun Fondo, nella misura quantificata nella tabella sotto riportata:

Fondo Assicurativo Interno	Commissioni di Gestione Annuale
Previdenza Euro Small Cap	2,20%
Previdenza Megatrend	2,20%

- **Altre spese:** sul patrimonio dei comparti possono gravare, inoltre, le seguenti altre spese: spese legali e giudiziarie, imposte e tasse, oneri di negoziazione, contributo di vigilanza, compenso del responsabile del fondo, per la parte di competenza del comparto.

Art. 4.2.2 Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della Gestione Interna Separata

Dal rendimento annuale della Gestione Interna Separata "GESTIRIV PREVIDENZA" la Compagnia trattiene un costo percentuale fisso, come specificato nella seguente tabella:

Fase	Costo percentuale fisso
– di accumulo	1,50%
– di erogazione della Rendita	1,50%

Sia in fase di accumulo che in fase di erogazione, qualora il rendimento lordo della Gestione Interna Separata fosse superiore al 6,00%, il valore trattenuto dalla Compagnia sarà incrementato dello 0,20% annuo per ogni punto percentuale di rendimento lordo eccedente il 6,00%.

Art. 4.2.3 Costi per l'erogazione della rendita

Il costo previsto a titolo di spese per l'erogazione della rendita è pari all'1,25% dell'importo erogato, già compreso nei coefficienti di conversione per il calcolo della rendita stessa.

Art. 5 - Prestazioni Pensionistiche e Prosecuzione Volontaria

Premessa – Accesso alla prestazione pensionistica complementare

Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base.

Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche sono

considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'Aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

L'Aderente ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla maturazione dei requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi, o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.

L'Aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'Aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'Aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.

L'Aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.

L'Aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima.

Art. 5.1 Prosecuzione volontaria

L'Aderente può decidere di proseguire la contribuzione al PIP oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare. L'Aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

Art. 5.2 Erogazione della rendita

A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'Aderente viene erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto della eventuale quota di prestazione da corrispondere sotto forma di capitale. Detta rendita sarà erogata all'Aderente fin quando rimane in vita.

La rendita annua iniziale è determinata moltiplicando il capitale maturato nella posizione individuale a tale data per il relativo coefficiente di conversione di cui alla tabella 2 parte integrante delle CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO, distinto per età dell'Aderente. Per determinare la rendita mensile, trimestrale o semestrale occorre dividere il capitale maturato per il relativo coefficiente di conversione di cui alle Tabelle (colonne "rateazione semestrale", "rateazione trimestrale", "rateazione mensile") che formano parte integrante delle Condizioni Generali di Contratto, distinto per età dell'Aderente "corretta" in base ai meccanismi indicati al paragrafo 5.6.

L'Aderente, in luogo della rendita vitalizia immediata, può richiedere per iscritto, almeno trenta giorni prima del termine della fase di accumulo, l'erogazione delle prestazioni in una delle forme di seguito indicate in rate mensili trimestrali o semestrali:

una rendita vitalizia reversibile: detta rendita è corrisposta all'Aderente finché è in vita e successivamente, in misura totale o per quota scelta dall'Aderente stesso, alla persona da Lui designata tra i soggetti previsti dal sistema previdenziale obbligatorio. La rendita è determinata alla scadenza del contratto moltiplicando il capitale maturato sulla posizione individuale a tale data per il coefficiente, che la Compagnia si impegna

a inviare all'Aderente che ne facesse richiesta, personalizzato in funzione dell'età dell'Aderente e dell'età della seconda testa assicurata, entrambe "corrette" in base ai meccanismi indicati al paragrafo 5.6.

una rendita certa per 5 anni e successivamente vitalizia: detta rendita è corrisposta per i primi 5 anni all'Aderente, e in caso di Suo decesso, alla persona da lui designata tra i soggetti previsti dal sistema previdenziale obbligatorio e, successivamente, all'aderente se è ancora in vita. La rendita è determinata alla scadenza del contratto moltiplicando il capitale maturato sulla posizione individuale a tale data per il coefficiente che la Compagnia si impegna a inviare all'Aderente che ne facesse richiesta, personalizzato in funzione dell'età "corretta", in base ai meccanismi indicati al paragrafo 5.6;

una rendita certa per 10 anni e successivamente vitalizia: detta rendita è corrisposta per i primi 10 anni all'Aderente o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata tra i soggetti previsti dal sistema previdenziale obbligatorio e, successivamente, all'Aderente se è ancora in vita. La rendita è determinata alla scadenza del contratto moltiplicando il capitale maturato sulla posizione individuale a tale data per il coefficiente che la Compagnia si impegna a inviare all'Aderente che ne facesse richiesta, personalizzato in funzione dell'età "corretta", in base ai meccanismi indicati al paragrafo 5.6.

Nel modulo di richiesta della prestazione, l'Aderente deve indicare, oltre alla rateazione della rendita, i dati anagrafici relativi al reversionario e la percentuale di reversibilità, nonché tutti i dati necessari per il pagamento della prestazione assicurata. Le dichiarazioni dell'Aderente devono essere esatte e complete; l'inesatta indicazione della sua età o di quelli del reversionario comportano la rettifica delle prestazioni.

Art. 5.3 Condizioni Speciali per la Determinazione della Rendita

a) Determinazione della rendita nella fase di erogazione:

La Rendita Assicurata iniziale al termine della fase di accumulo è pari alla somma:

- del valore che si ottiene dalla conversione in rendita del capitale derivante dai contributi netti versati nella Gestione Interna Separata "GESTIRIV PREVIDENZA" – ove maturati - attribuiti al Contratto, e/o
- del valore che si ottiene dalla conversione in rendita del controvalore delle Quote dei Fondi Assicurativi Interni alla Data di Disinvestimento, ovvero il primo Giovedì successivo alla data di ricevimento della richiesta di accesso alla Prestazione Pensionistica o qualora tale data fosse un Giovedì, il Giovedì della settimana successiva. In particolare, al controvalore calcolato come sopra definito, è applicato il coefficiente di conversione di cui all'allegato A delle presenti Condizioni Generali di Assicurazione, individuato in base all'età dell'iscritto al raggiungimento dei requisiti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche.

Per la determinazione dei coefficienti di conversione in rendita, la Compagnia ha formulato delle ipotesi in ordine all'evoluzione della sopravvivenza degli Assicurati e ai rendimenti ottenibili con gli investimenti finanziari.

In particolare i coefficienti di conversione, sono calcolati tenendo conto:

- della speranza di vita media desunta dalle tavole di sopravvivenza "A62I", distinta per anno di nascita;
- delle spese per il servizio di erogazione della rendita pari all'1,25% annuo dell'importo erogato.

La rendita annua può essere corrisposta anche in rate semestrali, trimestrali o mensili. La rendita subannuale si ottiene dividendo la rendita annuale, ottenuta dall'applicazione dei coefficienti di conversione, per il numero di rate.

In caso di Opzione per una delle forme di rendita di cui alle lettere dell'articolo 5.2 delle presenti Condizioni Generali di Contratto, per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Aderente devono essere consegnati, unitamente ai documenti necessari ad individuare gli aventi diritto ed al certificato di morte, le copie del codice fiscale e di un documento d'identità valido dell'eventuale testa reversionaria.

Tutti i pagamenti vengono eseguiti entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore dei Beneficiari.

L'erogazione della rendita cessa con l'ultima scadenza di rata precedente la morte dell'Aderente o dell'eventuale testa reversionaria.

Art. 5.4 Adeguamento della rendita vitalizia in fase di erogazione

Premesso che la Compagnia ha istituito una specifica forma di gestione degli investimenti, denominata **"GESTIRIV PREVIDENZA"** e disciplinata da un apposito regolamento, la rendita assicurata si rivaluta annualmente con le seguenti modalità:

- a) la Compagnia determina il Rendimento annuo da attribuire alle prestazioni decurtando dal rendimento del Fondo **"GESTIRIV PREVIDENZA"**, relativo al periodo di dodici mesi che precede il terzo mese antecedente la ricorrenza anniversaria, un'aliquota di partecipazione fissa e pari all' 1,50%. Per rendimento del Fondo relativo al periodo suddetto, si intende il rendimento calcolato al termine di ciascun mese di calendario rapportando il rendimento finanziario del Fondo di quel periodo al valore medio del Fondo nello stesso periodo. Il risultato finanziario ed il valore medio sono definiti nel regolamento del Fondo **"GESTIRIV PREVIDENZA"**, con riferimento al periodo considerato.
- b) Le nuove prestazioni assicurate vengono comunicate annualmente all'Aderente.

In caso sia stato conferito il TFR, la percentuale minima di rivalutazione annua della rendita sarà pari allo 0,50%.

Art. 5.5 Costo per l'erogazione della Rendita

Il Costo dell'assicurazione di rendita vitalizia, già incluso nei coefficienti di conversione, è pari all'1,25% annuo dell'importo erogato, a titolo di spese di pagamento rendita.

Art. 5.6 Basi demografiche e finanziarie

L'elaborazione dei coefficienti di conversione è basata sull'adozione di un Tasso di interesse Tecnico pari allo 0,00% e delle tavole di sopravvivenza "A62I".

L'età al raggiungimento dei requisiti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche verrà corretta applicando la scala seguente di ringiovanimento/invecchiamento in funzione della data di nascita dell'Aderente:

GENERAZIONE	Correzione età
fino al 1907	+7
dal 1908 al 1917	+6
dal 1918 al 1922	+5
dal 1923 al 1927	+4
dal 1928 al 1939	+3
dal 1940 al 1948	+2
dal 1949 al 1957	+1
dal 1958 al 1966	0
dal 1967 al 1977	-1
dal 1978 al 1988	-2
dal 1989 al 2000	-3
dal 2001 al 2013	-4
dal 2014 al 2020	-5
dal 2020 in poi	-6

Art. 5.7 Rideterminazione dei coefficienti di conversione

Per la determinazione dei coefficienti di conversione in rendita, la Compagnia ha formulato delle ipotesi in ordine all'evoluzione della sopravvivenza degli Assicurati ed ai rendimenti ottenibili con gli investimenti finanziari che, in considerazione dell'orizzonte temporale di lungo periodo su cui si proiettano le forme pensionistiche individuali, potranno essere corrette nel corso della durata contrattuale.

La rideterminazione dei coefficienti di conversione per effetto dell'adozione di nuove basi demografiche potrà avvenire in conformità a dati oggettivamente verificabili ed attestati dall'attuario incaricato della Compagnia, connessi alla variazione della probabilità di sopravvivenza desunta dalle rilevazioni statistiche nazionali sulla popolazione condotte dall'ISTAT o da altro qualificato organismo pubblico, nonché dalle rilevazioni condotte sui portafogli assicurativi. In ogni caso, i nuovi coefficienti saranno applicabili a condizione che:

- a) siano decorsi almeno tre anni dalla data di conclusione del Contratto;
- b) la rideterminazione sia stata effettuata almeno tre anni prima dell'erogazione della rendita;
- c) non abbia ancora avuto inizio l'erogazione della rendita;
- d) la Compagnia abbia comunicato all'Aderente la modifica almeno 90 giorni prima dell'applicazione dei nuovi coefficienti, segnalando le conseguenze economiche che ne derivano sulla prestazione assicurata.

La rideterminazione dei coefficienti di conversione per effetto dell'adozione di nuove basi demografiche, alle condizioni di cui sopra, avrà effetto su tutti i contributi versati.

Le condizioni di cui alle lettere a), b) e d) valgono solo in caso di modifiche peggiorative.

La rideterminazione dei coefficienti di conversione per effetto dell'adozione di nuove basi finanziarie, fermo restando l'obbligo per la Compagnia di osservare le disposizioni di cui alle lettere a), c) e d) di cui al precedente capoverso, se applicabili, potrà avvenire nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento ISVAP n° 21 del 28 marzo 2008 solo con riguardo ai versamenti successivi alla data di applicazione della modifica.

In ogni caso, l'Aderente può evitare l'applicazione delle modifiche esercitando in tempo utile il diritto di trasferire la propria posizione individuale ai sensi dell'articolo 6.5 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.

Art. 5.8 Erogazione in forma di Capitale

La Compagnia può erogare, unitamente alla rendita vitalizia, una prestazione in forma di capitale fino ad un massimo del 50% della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità il 70% del capitale maturato sulla posizione individuale risulti inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'art. 3 commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995 n. 335, l'Aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.

Nel primo caso, l'importo della Rendita Vitalizia spettante all'Aderente viene rideterminato dalla Compagnia, applicando i coefficienti di conversione alla quota parte di capitale che non sarà oggetto di corresponsione in forma di capitale.

Nel caso in cui l'Aderente attesti di essere stato iscritto alla data del 28 aprile 1993 ad una forma di pensionistica complementare istituita entro il 15 novembre 1992, senza aver riscattato totalmente la posizione individuale, è consentito erogare l'intera posizione individuale sotto forma di capitale.

La richiesta di opzione dovrà essere inviata dall'Aderente non oltre il sessantesimo giorno che precede la scadenza.

Art. 6 - Riscatti, Anticipazioni, Trasferimenti e Switch

In caso di vita dell'aderente, lo stesso può riscattare la posizione individuale maturata, totalmente o parzialmente, prima della scadenza indicata in polizza o conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata, esclusivamente nelle fattispecie e con i limiti rispettivamente previsti negli artt. 14 ed 11 del D.Lgs. 252/05.

In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Art. 6.1 Riscatto Totale

In caso di scelta della forma di gestione "GESTIRIV PREVIDENZA" il valore di riscatto liquidabile (al lordo dell'imposizione fiscale) è pari al capitale acquisito con tutti i contributi netti versati comprensivi delle rivalutazioni già maturate e ulteriormente incrementate per il periodo successivo, pro rata temporis, prevista dall'Art. 3.2.1 delle presenti **Condizioni Generali di Contratto**.

In caso di scelta dei Fondi Assicurativi Interni denominati "Previdenza Euro Small Cap" e "Previdenza Megatrend", il valore del riscatto coincide con il controvalore delle quote attribuito al contratto calcolato come all'Art. 3.5 delle presenti **Condizioni Generali di Contratto**.

Nel caso di esercizio del diritto di Riscatto Totale, la Compagnia corrisponderà l'importo al netto delle spese indicate all' Art. 4.1.2 delle presenti **Condizioni Generali di Contratto**.

Il riscatto totale della posizione individuale maturata risolve il contratto.

Per il riscatto totale è necessario produrre la seguente documentazione:

- a) In caso di riscatto totale per invalidità permanente:
 - Attestazione dell'invalidità permanente con riduzione di oltre 2/3 della capacità di lavoro rilasciata dalla Commissione medica ASL.
- b) In caso di riscatto totale per cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi di un Lavoratore Dipendente:
 - Lettera di licenziamento del datore di lavoro/revoca mandato per lavoratori a progetto.
 - Fotocopia di documento di identità e codice fiscale.
- c) In caso di riscatto totale per cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi di un Lavoratore Autonomo:
 - Visura camerale rilasciata dalla Camera di Commercio con validità non superiore a 3 mesi.
 - Fotocopia di documento di identità e codice fiscale.
- d) In caso di riscatto totale per cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi di un Libero Professionista:
 - Certificazione attestante la chiusura della Partita IVA.
 - Fotocopia di documento di identità e codice fiscale.

Resta ferma la facoltà dell'Aderente di produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà autenticato

che indichi la cessazione dell'attività lavorativa e di non essere soggetto (nel caso di Aderente esercente attività di impresa) ad alcuna procedura concorsuale.

La Compagnia, si riserva in ogni caso, di richiedere all' Aderente ogni altra documentazione ritenuta utile ai fini della liquidazione della posizione.

Art. 6.2 Riscatto Parziale

Nel caso di scelta della forma di gestione "GESTIRIV PREVIDENZA", la Compagnia liquiderà l'importo di riscatto parziale della prestazione collegata alla gestione "GESTIRIV PREVIDENZA".

Nel caso di scelta dei Fondi Assicurativi Interni denominati "Previdenza Euro Small Cap" e "Previdenza Megatrend" la Compagnia disinvestirà dal/i Fondo/i Interno/i un numero di quote il cui controvalore coincida con l'importo/la percentuale di riscatto parziale richiesta dall'Aderente.

Nel caso di esercizio del diritto di Riscatto Parziale la Compagnia corrisponderà l'importo al netto delle spese indicate all' Art. 4.1.2 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.

Nel caso di riscatto parziale della posizione individuale maturata il PIP rimane in vigore per i residui valori contrattuali proporzionalmente ridotti.

Art. 6.3 Riscatto Totale per decesso

In caso di decesso dell'Aderente, è prevista l'erogazione di un Capitale Caso Morte pari alla somma di due importi derivanti da:

- **GESTIONE INTERNA SEPARATA:** è prevista l'erogazione di un capitale rivalutato fino alla data del decesso dell'Aderente.
- **FONDI ASSICURATIVI INTERNI:** il controvalore delle quote è calcolato come prodotto tra il numero delle Quote possedute alla data del disinvestimento per il valore unitario delle stesse alla medesima data, maggiorate in base all'età dell'Aderente al momento del decesso come segue:

Età dell'Aderente	Maggiorazione
da 18 a 65 anni	1,00%
da 66 a 70 anni	0,50%

La maggiorazione al controvalore delle quote non verrà applicata, qualora il decesso dell'Aderente avvenga:

- entro i primi 7 anni dalla decorrenza del Contratto e sia dovuta alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o altra patologia ad essa collegata.
- dolo del Contraente o del Beneficiario.
- suicidio, entro i primi due anni dalla decorrenza del contratto.
- partecipazione attiva dell'Aderente a delitti dolosi.
- partecipazione dell'Aderente a fatti di guerra.
- incidenti di volo, se l'Aderente viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio.

La Data di Disinvestimento coincide con il primo giovedì successivo al giorno di ricevimento, da parte della Compagnia, della richiesta della prestazione, corredata dalla relativa documentazione prevista. Qualora il giorno di ricevimento sia un Giovedì, il disinvestimento sarà effettuato il Giovedì della settimana successiva.

Il rischio di decesso dell'Aderente è coperto a partire dalla data di decorrenza degli effetti contrattuali. In caso di decesso dell'Aderente prima di aver maturato il diritto di accesso alla prestazione pensionistica, la posizione individuale viene riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale resta acquisita al Fondo Pensione.

Per il riscatto in seguito al decesso dell'Aderente è necessario produrre la seguente documentazione:

- Certificato di morte dell'Aderente
- Copia del Codice Fiscale del Beneficiario
- Fotocopia dei documenti dei Beneficiari Designati
- Atto notorio o dichiarazione sostituita Atto di Notorietà (in mancanza di Testamento)
- Copia autentica del Testamento e Atto Notorio che indichi che il Testamento pubblicato è l'ultimo valido e non impugnato (in caso di Testamento)

La Compagnia, si riserva in ogni caso, di richiedere all'Aderente ogni altra documentazione ritenuta utile ai fini della liquidazione della posizione.

Art. 6.4 Anticipazione

Nel caso di scelta della forma di gestione "GESTIRIV PREVIDENZA" la Compagnia liquiderà l'importo di Anticipazione della prestazione collegata alla gestione "GESTIRIV PREVIDENZA".

Nel caso di scelta dei Fondi Assicurativi Interni denominati "Previdenza Small Cap" e "Previdenza Megatrend" la Compagnia disinvestirà dal/i Fondo/i Interno/i un numero di quote il cui controvalore coincida con l'importo/la percentuale di Anticipazione richiesta dall'Aderente.

Nel caso di esercizio del diritto di Anticipazione la Compagnia corrisponderà l'importo al netto delle spese indicate all' Art. 4.1.2 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.

L'Anticipazione può essere concessa dal Fondo esclusivamente nei casi previsti dalla norma (v. "Documento sulle Anticipazioni" allegato alla "Nota Informativa" del PIP).

La documentazione necessaria per poter ottenere un'Anticipazione è dettagliatamente riportata nel "Documento sulle Anticipazioni" allegato alla "Nota Informativa" del PIP.

Art. 6.5 Trasferimenti

A) Trasferimenti ad altra forma pensionistica complementare

L'Aderente ha la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di partecipazione al PIP di due anni.

Tale limite temporale non sussiste nel caso in cui l'Aderente trasferisca le disponibilità derivanti da questo contratto ad altra forma di previdenza complementare cui lo stesso aderisca in relazione ad una nuova attività lavorativa o in seguito a modifiche peggiorative delle condizioni contrattuali.

Per il Trasferimento è necessario produrre la seguente documentazione:

- Richiesta firmata dall'Aderente attestante la volontà di trasferimento
- Originale del Modulo di Adesione
- Attestazione di iscrizione alla nuova forma pensionistica
- Istruzioni della nuova forma pensionistica per il trasferimento dell'importo

La Compagnia, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento della posizione con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta.

B) Trasferimenti da altra forma pensionistica complementare

Questo contratto consente il trasferimento da altre forme di previdenza complementare previste dal D.Lgs. 252/05.

La Compagnia, ricevute le informazioni necessarie, applicherà alle disponibilità trasferite la disciplina di questo contratto.

Art. 6.6 Switch

Le operazioni di passaggio delle risorse investite tra i Fondi Assicurativi Interni e la Gestione Interna Separata sono possibili dopo che sia trascorso un anno dalla Data di Decorrenza del Contratto.

L'Aderente definisce l'importo che intende trasferire da un Fondo all'altro, in particolare:

- In caso di trasferimento da Gestione Interna Separata a Fondi Assicurativi Interni l'Aderente definisce l'importo del trasferimento e la percentuale di allocazione nei Fondi Assicurativi Interni prescelti (qualora intenda ripartire l'importo trasferito su più Fondi).
- In caso di trasferimento da Fondi Assicurativi Interni l'Aderente indica il numero di quote che intende disinvestire e la percentuale di allocazione tra i Fondi Assicurativi Interni prescelti/ Gestione Interna Separata (qualora intenda ripartire l'importo trasferito su più Fondi).

E' consentita una sola operazione di switch per ogni anno assicurativo e, se non effettuata, non è cumulabile con quelle delle annualità successive.

L'operazione di switch viene eseguita il primo giovedì successivo alla data in cui l'informazione dell'avvenuta sottoscrizione del modulo di switch è ricevuta dalla Compagnia. Nel caso in cui tale informazione arrivi alla Compagnia di giovedì, l'operazione di switch sarà effettuata il giovedì della settimana successiva.

Lo switch potrà essere richiesto solo dopo che sia trascorso un anno dalla data dell'ultima riallocazione; in questo caso i versamenti contributivi successivi sono suddivisi sulla base delle nuove percentuali fissate all'atto della riallocazione, salvo diversa disposizione dell'Aderente.

Art. 7 - Pagamenti della Compagnia, Valuta, Tasse ed Imposte, Pignorabilità, Cessione, Sequestro, Foro Competente

Art. 7.1 Pagamenti della Compagnia

Per tutti i pagamenti della Compagnia devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari per dar corso alla liquidazione.

La Compagnia si riserva la facoltà di indicare tempestivamente l'ulteriore documentazione che dovesse occorrere qualora il singolo caso presentasse particolari esigenze istruttorie.

La Compagnia esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, al netto delle tasse e delle imposte previste dalla normativa vigente. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore dei Beneficiari. Ogni pagamento viene effettuato presso la sede o la competente Agenzia della Compagnia.

Art. 7.2 Valuta

Gli impegni contrattuali, versamenti e capitale, sono regolati in Euro.

Art. 7.3 Tasse ed imposte

Tasse ed imposte relative al Contratto sono a carico degli aventi diritto.

Art. 7.4 Pignorabilità, cessione e sequestro

Le prestazioni contrattuali in fase di accumulo sono intangibili; le prestazioni pensionistiche in capitale e rendita e le anticipazioni di cui all'Art.11, comma 7, lettera a) del D.Lgs. 252/05 sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le prestazioni nel regime pensionistico di base. I crediti relativi alle somme oggetto di riscatto totale e parziale e di anticipazione di cui all'Art. 11,

comma 7 lettere b) e c) del D.Lgs. 252/05 non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.

Art. 7.5 Legge Applicabile e Foro competente

Il Contratto è regolato ed interpretato secondo la legge italiana. Per le controversie relative al Contratto, comprese quelle relative alla sua interpretazione, esecuzione e risoluzione, è competente l'autorità giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, Assicurato o Beneficiario.

Art. 7.6 Beneficiari

In caso di decesso dell'Aderente prima di aver maturato il diritto di accesso alla prestazione pensionistica, la posizione individuale viene riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale resta acquisita al Fondo Pensione.

Art. 7.7 Dichiarazione dell'Aderente

Le dichiarazioni dell'Aderente devono essere esatte e complete. Nel caso di dichiarazioni inesatte dell'Aderente la Compagnia applicherà quanto previsto dalla normativa vigente. In particolare, l'inesatta indicazione dell'età dell'Aderente comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, della Rendita in erogazione.

Art. 7.8 Disciplina del Contratto

Il Contratto è disciplinato esclusivamente dalla polizza nonché dagli altri documenti contrattuali costituiti dalla Proposta Contrattuale, dalla Nota Informativa, dal Regolamento, dalla presenti Condizioni Generali di Contratto, dal Documento sul Regime Fiscale, dal Documento sulle Anticipazioni, dal Regolamento della Gestione Interna Separata, dal Regolamento dei Fondi Assicurativi Interni, e da eventuali Appendici. Per quanto non previsto, valgono inoltre le norme legislative italiane in materia e, in particolare quelle previste dal D.Lgs. 252/05.

Art. 8 - FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) e CRS (Common Standard Reporting)

La normativa denominata rispettivamente FATCA (Intergovernmental Agreement sottoscritto tra Italia e Stati Uniti in data 10 gennaio 2014 e Legge n. 95 del 18 giugno 2015) e CRS (Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2015) impone agli operatori commerciali, al fine di contrastare la frode fiscale e l'evasione fiscale transfrontaliera, di eseguire la puntuale identificazione della propria clientela al fine di determinarne l'effettivo status di contribuente estero. I dati anagrafici e patrimoniali dei clienti identificati come fiscalmente residenti negli USA e/o in uno o più Paesi aderenti al CRS, dovranno essere trasmessi all'autorità fiscale locale, tramite l'Agenzia delle Entrate.

L'identificazione avviene in fase di stipula del contratto e deve essere ripetuta in caso di cambiamento delle condizioni originarie durante tutta la sua durata, mediante l'acquisizione di autocertificazione rilasciata dai clienti.

Ogni contraente è tenuto a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato o rilevato in fase di sottoscrizione del contratto di assicurazione.

La Società si riserva inoltre di verificare i dati raccolti e di richiedere ulteriori informazioni.

In caso di autocertificazione che risulti compilata parzialmente o in maniera errata, nonché in caso di mancata/non corretta comunicazione dei propri dati anagrafici, la società, qualora abbia rilevato indizi di americanità e/o residenze fiscali estere nelle informazioni in suo possesso, assocerà al cliente la condizione di contribuente estero, provvedendo alla comunicazione dovuta.

TASSI DI CONVERSIONE DEL CAPITALE IN RENDITA VITALIZIA RIVALUTABILE
(Tasso Tecnico: 0,00%)

Età*	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
45	0,02218	0,02206	0,02200	0,02196
46	0,02268	0,02255	0,02248	0,02244
47	0,02319	0,02305	0,02299	0,02294
48	0,02372	0,02358	0,02351	0,02347
49	0,02428	0,02413	0,02406	0,02401
50	0,02487	0,02471	0,02464	0,02458
51	0,02548	0,02532	0,02524	0,02518
52	0,02612	0,02595	0,02587	0,02581
53	0,02680	0,02662	0,02653	0,02647
54	0,02750	0,02731	0,02722	0,02716
55	0,02825	0,02805	0,02795	0,02788
56	0,02903	0,02882	0,02871	0,02865
57	0,02986	0,02963	0,02952	0,02945
58	0,03073	0,03049	0,03038	0,03030
59	0,03165	0,03140	0,03128	0,03120
60	0,03263	0,03237	0,03223	0,03215
61	0,03367	0,03339	0,03325	0,03316
62	0,03478	0,03448	0,03433	0,03423
63	0,03596	0,03563	0,03547	0,03537
64	0,03721	0,03686	0,03669	0,03658
65	0,03855	0,03818	0,03799	0,03787
66	0,03999	0,03959	0,03939	0,03926
67	0,04153	0,04110	0,04089	0,04075
68	0,04319	0,04273	0,04250	0,04235
69	0,04499	0,04448	0,04423	0,04407
70	0,04693	0,04638	0,04611	0,04593
71	0,04903	0,04843	0,04813	0,04794
72	0,05131	0,05065	0,05033	0,05012
73	0,05379	0,05307	0,05272	0,05248
74	0,05649	0,05570	0,05531	0,05505
75	0,05944	0,05856	0,05813	0,05785
76	0,06267	0,06170	0,06122	0,06090
77	0,06622	0,06513	0,06459	0,06424
78	0,07011	0,06889	0,06829	0,06790
79	0,07439	0,07301	0,07234	0,07190
80	0,07908	0,07753	0,07678	0,07628
81	0,08424	0,08248	0,08163	0,08107
82	0,08991	0,08790	0,08694	0,08630
83	0,09614	0,09385	0,09275	0,09203
84	0,10299	0,10037	0,09911	0,09829
85	0,11047	0,10747	0,10603	0,10509

* L'età da prendere in considerazione è quella corretta in base ai meccanismi indicati all'art. 5.6 delle presenti Condizioni Generali di Contratto

TASSI DI CONVERSIONE DEL CAPITALE IN RENDITA CERTA PER 5 ANNI E SUCCESSIVAMENTE VITALIZIA
 (Tasso Tecnico: 0,00%)

Rendita certa 5 anni per 1 EURO di premio netto

Età*	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
45	0,02218	0,02205	0,02199	0,02195
46	0,02267	0,02254	0,02248	0,02243
47	0,02318	0,02305	0,02298	0,02293
48	0,02371	0,02357	0,02350	0,02346
49	0,02427	0,02413	0,02405	0,02400
50	0,02486	0,02470	0,02463	0,02457
51	0,02547	0,02531	0,02523	0,02517
52	0,02611	0,02594	0,02585	0,02580
53	0,02678	0,02660	0,02651	0,02645
54	0,02749	0,02730	0,02720	0,02714
55	0,02823	0,02803	0,02793	0,02787
56	0,02901	0,02880	0,02869	0,02863
57	0,02983	0,02961	0,02950	0,02943
58	0,03070	0,03047	0,03035	0,03027
59	0,03162	0,03137	0,03125	0,03117
60	0,03260	0,03233	0,03220	0,03212
61	0,03363	0,03335	0,03321	0,03312
62	0,03473	0,03443	0,03428	0,03419
63	0,03590	0,03558	0,03542	0,03532
64	0,03714	0,03680	0,03664	0,03652
65	0,03847	0,03811	0,03793	0,03781
66	0,03990	0,03951	0,03932	0,03919
67	0,04143	0,04101	0,04080	0,04066
68	0,04307	0,04262	0,04239	0,04225
69	0,04484	0,04435	0,04411	0,04395
70	0,04675	0,04622	0,04596	0,04578
71	0,04881	0,04823	0,04795	0,04776
72	0,05104	0,05041	0,05010	0,04990
73	0,05345	0,05276	0,05243	0,05221
74	0,05606	0,05531	0,05495	0,05471
75	0,05889	0,05807	0,05767	0,05741
76	0,06196	0,06107	0,06063	0,06034
77	0,06529	0,06431	0,06383	0,06352
78	0,06890	0,06782	0,06730	0,06695
79	0,07280	0,07162	0,07104	0,07066
80	0,07699	0,07570	0,07507	0,07465
81	0,08149	0,08007	0,07939	0,07893
82	0,08629	0,08474	0,08399	0,08350
83	0,09138	0,08971	0,08889	0,08836
84	0,09676	0,09494	0,09406	0,09349
85	0,10234	0,10040	0,09945	0,09883

* L'età da prendere in considerazione è quella corretta in base ai meccanismi indicati all'art. 5.6 delle presenti Condizioni Generali di Contratto

TASSI DI CONVERSIONE DI CAPITALE IN RENDITA CERTA PER 10 ANNI E SUCCESSIVAMENTE VITALIZIA
 (Tasso Tecnico: 0,00%)

Rendita certa 10 anni per 1 EURO di premio netto

Età*	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
45	0,02216	0,02203	0,02197	0,02193
46	0,02265	0,02252	0,02245	0,02241
47	0,02315	0,02302	0,02295	0,02291
48	0,02369	0,02355	0,02348	0,02343
49	0,02424	0,02409	0,02402	0,02397
50	0,02482	0,02467	0,02459	0,02454
51	0,02543	0,02527	0,02519	0,02514
52	0,02606	0,02589	0,02581	0,02576
53	0,02673	0,02655	0,02647	0,02641
54	0,02743	0,02724	0,02715	0,02709
55	0,02816	0,02797	0,02787	0,02781
56	0,02893	0,02873	0,02863	0,02856
57	0,02975	0,02953	0,02942	0,02935
58	0,03061	0,03038	0,03026	0,03019
59	0,03151	0,03127	0,03115	0,03107
60	0,03247	0,03222	0,03209	0,03201
61	0,03349	0,03322	0,03308	0,03300
62	0,03457	0,03428	0,03414	0,03404
63	0,03571	0,03541	0,03525	0,03515
64	0,03693	0,03660	0,03644	0,03633
65	0,03822	0,03787	0,03770	0,03759
66	0,03960	0,03923	0,03904	0,03892
67	0,04107	0,04067	0,04048	0,04035
68	0,04264	0,04221	0,04200	0,04186
69	0,04431	0,04386	0,04363	0,04348
70	0,04610	0,04561	0,04537	0,04521
71	0,04800	0,04748	0,04722	0,04705
72	0,05002	0,04947	0,04919	0,04901
73	0,05217	0,05158	0,05129	0,05109
74	0,05444	0,05381	0,05350	0,05330
75	0,05683	0,05617	0,05584	0,05562
76	0,05934	0,05864	0,05829	0,05806
77	0,06195	0,06121	0,06085	0,06061
78	0,06465	0,06388	0,06351	0,06326
79	0,06741	0,06661	0,06623	0,06597
80	0,07018	0,06938	0,06898	0,06872
81	0,07294	0,07213	0,07173	0,07147
82	0,07564	0,07483	0,07444	0,07418
83	0,07825	0,07746	0,07707	0,07681
84	0,08076	0,07999	0,07961	0,07935
85	0,08313	0,08239	0,08202	0,08177

* L'età da prendere in considerazione è quella corretta in base ai meccanismi indicati all'art. 5.6 delle presenti Condizioni Generali di Contratto*

COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA REVERSIBILE RIVALUTABILE

Rendita annua per 1,00 EURO di premio netto

Rappresentiamo di seguito solo alcune figure tipo.

Età Testa Principale*	Età Testa Secondaria*	% di reversibilità	Coefficiente
70	65	50%	0,03994
65	70	60%	0,03619
65	65	100%	0,03251

* L'età da prendere in considerazione è quella corretta in base ai meccanismi indicati all'art. 5.6 delle presenti Condizioni Generali di Contratto*

Art. 1 - Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Compagnia, che viene contraddistinta con il nome "GESTIRIV PREVIDENZA".

Art. 2 - La valuta di denominazione della Gestione Separata "GESTIRIV PREVIDENZA" è l'Euro.

Art. 3 - La definizione delle politiche di investimento della Gestione Separata compete alla Compagnia che ne dà attuazione attraverso una gestione professionale degli attivi, definendo strategie di investimento che perseguono l'ottimizzazione del profilo di rischio-rendimento del portafoglio, attraverso l'analisi della struttura del passivo, considerate anche le garanzie offerte dai contratti collegati alla Gestione Separata stessa. Nella selezione degli attivi viene perseguito il principio di adeguata diversificazione degli investimenti, nel rispetto dei limiti strategici in termini di composizione e rischiosità del portafoglio, al fine di garantire la sicurezza, la redditività e la liquidità degli investimenti, coerentemente con le disposizioni in materia di copertura delle riserve tecniche dettate dalla vigente normativa.

Di seguito sono descritte le tipologie di investimento maggiormente significative in cui possono essere investite le risorse della Gestione Separata:

- Titoli di debito ed altri valori assimilabili, inclusi i fondi OICR armonizzati che investono nel comparto obbligazionario e i monetari
- Titoli di capitale e altri valori assimilabili, inclusi i fondi OICR armonizzati che investono nel comparto azionario, gli ETF o altri strumenti equivalenti negoziati in un mercato regolamentato
- Comparto Immobiliare, ovvero investimenti in beni immobili ed in valori assimilabili
- Liquidità e altri strumenti monetari

Al fine di contenere l'esposizione ai rischi, in tutte le diverse configurazioni, la Compagnia ha definito alcuni limiti d'investimento relativi al portafoglio titoli come di seguito indicati.

L'esposizione complessiva nel comparto obbligazionario potrà raggiungere il 100% del totale del portafoglio, l'esposizione in titoli di tipo corporate è consentita fino ad un limite massimo del 70%.

Tali titoli dovranno avere prevalentemente un rating della categoria investment grade, secondo la scala di classificazione relativa ad investimenti medio e lungo termine; è comunque consentito l'investimento in titoli below investment grade fino ad un limite massimo del 5%.

Esiste inoltre un sistema di monitoraggio e di gestione del rischio di concentrazione per Gruppo emittente che, distinguendo tra tipologia di emittente e rating attribuito, prevede specifici limiti di concentrazione, definiti tempo per tempo dalla Compagnia per il complesso del proprio portafoglio investimenti.

La Compagnia potrà cogliere le opportunità di investimento anche nel comparto azionario fino ad un limite massimo del 20%, nonché nel comparto immobiliare fino ad un limite massimo del 10%.

E' prevista inoltre la possibilità di investire in strumenti alternativi entro il limite massimo del 5%. Prestiti e Crediti, unitamente considerati, possono costituire attività della Gestione Separata in via residuale, entro il limite massimo del 10% della consistenza complessiva della gestione separata stessa.

La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati che, coerentemente con le caratteristiche della Gestione Separata e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente, potranno essere utilizzati con lo scopo di coprire il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio.

Con riferimento ai limiti in relazione ai rapporti con le controparti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP n. 25 del 28 maggio 2008, per assicurare la tutela dei contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse, la Compagnia ha definito un limite massimo del 30% di investimento in strumenti finanziari emessi o gestiti dalle controparti così come definite dall'art 5 del sopra menzionato Regolamento ISVAP.

Art. 4 - La Gestione Separata "GESTIRIV PREVIDENZA" è dedicata esclusivamente alle Forme Pensionistiche Complementari istituite da AXA Assicurazioni S.p.A.

Art. 5 - Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per i contratti che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della Gestione Interna Separata.

La gestione di quest'ultima è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con il Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011 e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

Art. 6 - La Compagnia si riserva la facoltà di effettuare modifiche al presente regolamento derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per i Contraenti.

Art. 7 - Sulla gestione separata gravano unicamente le spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

Art. 8 - Il rendimento della gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.

Art. 9 - Il tasso medio di rendimento viene determinato e certificato in relazione all'esercizio annuale della Gestione Separata che decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre del medesimo anno.

Inoltre ogni mese viene determinato il tasso medio di rendimento della gestione separata realizzato nel periodo di osservazione costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti.

Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata "GESTIRIV PREVIDENZA", per l'esercizio relativo alla revisione contabile, è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione Interna Separata di competenza di quell'esercizio alla giacenza media delle attività della stessa.

Il tasso medio di rendimento realizzato in ciascun altro periodo si determina con le medesime modalità. Il risultato finanziario è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione.

Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione separata.

Le plusvalenze e le minusvalenze sono prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività, per l'attività di verifica contabile ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Interna Separata. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova iscrizione è pari al prezzo di acquisto.

La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, della giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e della giacenza media nel medesimo periodo di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata.

Art. 10 - La Gestione Interna Separata "GESTIRIV PREVIDENZA" è annualmente sottoposta a revisione contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'albo speciale previsto dalla legge, la quale attesta la rispondenza della gestione al presente regolamento.

Art. 11 - Il presente Regolamento della Gestione Separata "GESTIRIV PREVIDENZA" è parte integrante delle Condizioni Generali di Contratto.

Art. 1 - Istituzione e denominazione dei Fondi Assicurativi Interni

AXA Assicurazioni S.p.A., di seguito denominata Compagnia, al fine di adempiere ai propri obblighi contrattualmente previsti, ha costituito un portafoglio di strumenti finanziari ripartiti e diversificati in Fondi Assicurativi Interni suddivisi in Quote.

Ogni Fondo Assicurativo Interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Compagnia, nonché da ogni altro fondo gestito dalla stessa.

I Fondi Assicurativi Interni sono denominati come segue:

- Previdenza Euro Small Cap;
- Previdenza Megatrend.

La Compagnia, nell'interesse degli Aderenti e per esigenze di adeguatezza dimensionale del fondo o di efficienza gestionale, si riserva la facoltà di effettuare operazioni di fusione o scissione dei Fondi Interni collegati al presente contratto. L'operazione di fusione potrà avvenire tra Fondi Interni aventi caratteristiche simili e la medesima finalità previdenziale. La Compagnia provvederà a determinare il valore per l'attribuzione delle quote del nuovo Fondo Interno.

Tali operazioni verranno effettuate senza oneri o spese per gli Aderenti con le modalità previste dagli artt. 34 e 35 del Reg. Isvap n. 14/08.

Art. 2 - Caratteristiche dei Fondi Assicurativi Interni e criteri degli investimenti

I Fondi Assicurativi Interni costituiti sono ad accumulazione di proventi e pertanto l'incremento del valore delle Quote di ciascun Fondo non viene distribuito ma reinvestito nello stesso.

Tali Fondi Assicurativi Interni, investono gli attivi in OICR, organizzati in forma di Fondi Comuni di Investimento e SICAV, che soddisfano le condizioni richieste dalla Direttiva 85/611/CEE così come successivamente modificata ed integrata, ovvero autorizzati secondo il D.Lgs. 58 del 24/02/1998 (Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria).

La Società può affidare il servizio di gestione del patrimonio dei Fondi Interni ad intermediari abilitati a prestare tale servizio che opereranno sulla base dei criteri e degli obiettivi previsti dalla Compagnia e comunque conformi al Regolamento dei Fondi Interni. In ogni caso la responsabilità per l'attività di gestione del fondo nei confronti degli assicurati è esclusivamente a carico della Compagnia stessa.

Art. 3 - Descrizione dei Fondi Assicurativi Interni ed obiettivi d'investimento

I Fondi Assicurativi Interni predisposti per il presente Contratto, attuano una politica di investimento in OICR di tipo "multimanager": operano cioè selezionando più fondi/comparti di diverse Società di Gestione del Risparmio e SICAV, al fine di massimizzare la performance dei Fondi stessi rispetto al Benchmark di riferimento.

Qui di seguito vengono riportate le informazioni principali sulle caratteristiche del Fondo unitamente ad un richiamo sintetico sulla politica di investimento e sul livello di rischio che lo stesso presenta:

Previdenza Euro Small Cap

Finalità: Si rivolge ad investitori che intendono beneficiare di una potenziale crescita del proprio capitale nel medio-lungo termine attraverso l'investimento in OICR orientati prevalentemente verso azioni di Società a bassa capitalizzazione principalmente dell'area Euro.

Composizione: Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo Assicurativo Interno, valorizzati

ai valori correnti, sono investiti dalla Compagnia prevalentemente in una gamma ampiamente diversificata di OICR, che soddisfa le condizioni richieste dalla Direttiva 85/611/CEE così come successivamente modificata ed integrata, ovvero autorizzati secondo il D.Lgs. 58 del 24/02/1998 (Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria), rispettando i limiti di investimento sotto riportati:

Comparto	Minimo	Massimo
Monetario	0%	30%
Obbligazionario	0%	30%
Azionario	70%	100%

Resta comunque ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Assicurativo Interno in disponibilità liquide fino ad un massimo del 20% del patrimonio stesso. Tale limite può essere superato per brevi periodi in relazione o a particolari situazioni di mercato o all'operatività del Fondo.

La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati che, coerentemente con le caratteristiche del Fondo Interno e nel rispetto della condizioni previste dalla normativa vigente, potranno essere utilizzati con lo scopo di coprire il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio.

La Compagnia non esclude la possibilità di investire in parti di OICR o quote di SICAV promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo AXA o in altri strumenti finanziari emessi da Società del Gruppo.

Benchmark:

il parametro di riferimento del Fondo (Benchmark) è costituito da:
– 100% EURO STOXX SMALL in Euro, indice rappresentativo delle società a bassa capitalizzazione dell'area Euro.
È intenzione della Compagnia attuare una politica di gestione attiva al fine di cogliere opportunità di mercato, con l'obiettivo di superare il benchmark nel medio-lungo termine.

Profilo di rischio di investimento:

Il rischio di investimento è alto.

Valuta di denominazione del Fondo Assicurativo Interno:

Euro.

Previdenza Megatrend

Finalità:

Si rivolge ad investitori che intendono beneficiare di una potenziale crescita del proprio capitale nel medio-lungo termine attraverso l'investimento a livello globale in OICR orientati verso azioni di Società che operano nei settori sanitario, delle risorse naturali, delle infrastrutture, dei materiali per l'industria ed edilizia e nei servizi di pubblica utilità.

Composizione:

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo Assicurativo Interno, valorizzati ai valori correnti, sono investiti dalla Compagnia prevalentemente in una gamma ampiamente diversificata di OICR di tipo azionario che soddisfano le condizioni richieste dalla Direttiva 85/611/CEE così come successivamente modificata ed integrata, ovvero autorizzati secondo il D.Lgs. 58 del 24/02/1998 (Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria), rispettando i limiti di investimento sotto riportati:

Comparto	Minimo	Massimo
Monetario	0%	30%
Obbligazionario	0%	30%
Azionario	70%	100%

Resta comunque ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Assicurativo Interno in disponibilità liquide fino ad un massimo del 20% del patrimonio stesso. Tale limite può essere superato per brevi periodi in relazione o a particolari situazioni di mercato o all'operatività del Fondo.

La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati che, coerentemente con le caratteristiche del Fondo Interno e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente, potranno essere utilizzati con lo scopo di coprire il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio.

La Compagnia non esclude la possibilità di investire in parti di OICR o quote di SICAV promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo AXA o in altri strumenti finanziari emessi da Società del Gruppo.

Benchmark:

il parametro di riferimento del Fondo (Benchmark) è costituito secondo le seguenti percentuali:

- 20% MSCI World/Health Care 10/40 NR EUR convertito in Euro;
- 20% S&P North American Natural Resources TR convertito in Euro;
- 20% FTSE Macquarie Global Infrastructure 100 convertito in Euro;
- 20% MSCI World Materials TR convertito in Euro;
- 20% MSCI World Utilities convertito in Euro.

È intenzione della Compagnia attuare una politica di gestione attiva al fine di cogliere opportunità di mercato, con l'obiettivo di superare il benchmark nel medio-lungo termine.

**Profilo di rischio
di investimento:**

Il rischio di investimento è medio-alto.

**Valuta di denominazione
del Fondo Assicurativo
Interno:**

Euro.

Art. 4 - Valore unitario delle Quote dei Fondi Assicurativi Interni e relativa pubblicazione

Il valore unitario delle Quote di ciascun Fondo Assicurativo Interno viene determinato con frequenza settimanale, ogni Giovedì. Inoltre, la valorizzazione delle quote verrà effettuata comunque alla fine di ciascun mese nell'ultimo giorno lavorativo utile, allo scopo di determinare la posizione individuale a tal data.

Detto valore si ottiene dividendo il valore complessivo netto di ciascun Fondo Assicurativo Interno, calcolato secondo quanto riportato al successivo articolo 5, per il numero complessivo delle Quote dello stesso Fondo, entrambi relativi al giorno di valorizzazione.

Nei giorni di chiusura delle Borse Valori o in caso di eventi tali da comportare la sospensione, l'eliminazione o la mancata rilevazione del valore di mercato degli attivi sottostanti ciascun Fondo Assicurativo Interno, il valore unitario delle Quote verrà calcolato sugli ultimi valori disponibili.

Il valore unitario delle Quote dei Fondi Assicurativi Interni, così calcolato, viene pubblicato giornalmente, e precisamente il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui la Compagnia calcola il Valore Unitario delle Quote di cui sopra, sul quotidiano economico-finanziario "Il Sole 24 Ore".

Art. 5 - Criteri per la determinazione del valore complessivo netto dei Fondi Assicurativi Interni

Il valore complessivo netto di ciascun Fondo Assicurativo Interno è la risultante della valorizzazione delle attività dello stesso al netto delle passività evidenziate nel successivo articolo 7.

Le attività di ciascun Fondo Assicurativo Interno sono valorizzate ai valori correnti di mercato riferiti al giorno di valorizzazione. Tali attività sono valutate in base all'ultimo valore reso noto al pubblico.

Nei giorni di chiusura delle Borse Valori o nel caso in cui sopravvengano eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati tali da comportare la sospensione, eliminazione o mancata rilevazione del valore di mercato delle attività sottostanti il Fondo Assicurativo Interno, la quotazione viene effettuata sugli ultimi valori disponibili. Per "Evento di Turbativa dei Mercati" si intende, l'esistenza di una sospensione o limitazione alle contrattazioni sul corrispondente Mercato Borsistico di Riferimento. Per completezza, resta inteso che una limitazione all'orario normale di contrattazione annunciata dal Mercato Borsistico di Riferimento, non costituirà un Evento di turbativa dei Mercati, al contrario, una limitazione alle contrattazioni dovuta ad una fluttuazione dei prezzi che eccede i livelli permessi dalle autorità competenti costituirà un Evento di Turbativa dei Mercati.

Le eventuali disponibilità liquide, sono determinate in base al loro valore nominale.

Infine, i crediti di imposta maturati su ciascun Fondo Assicurativo Interno vengono riconosciuti dalla Società al patrimonio degli stessi, con la stessa frequenza di valorizzazione della Quota. Analogamente verranno riconosciute, al Patrimonio del Fondo, eventuali commissioni di gestione finanziaria retrocesse dalle Società di Gestione del Risparmio e/o SICAV selezionate.

Art. 6 - Attribuzione delle Quote

Gli impegni della Compagnia sono rappresentati dal valore delle attività gestite e coincidono con le Riserve Matematiche relative ai Contratti collegati ai Fondi Assicurativi Interni.

La Compagnia provvede a determinare il numero delle Quote e frazioni di esse da attribuire ad ogni Contratto, dividendo l'importo netto versato per il Valore Unitario delle Quote relativo al giorno di riferimento.

Art. 7 - Regime delle spese dei Fondi Assicurativi Interni

Le spese relative a ciascun Fondo Assicurativo Interno sono rappresentate da:

- commissione di gestione annuale applicata dalla Compagnia per il servizio prestato per l'asset allocation e per l'amministrazione dei contratti: pari al 2,20% annuo. Viene trattenuta settimanalmente (in ragione di 1/52) dal patrimonio netto del fondo e incide sul Valore Unitario della Quota;

Altre spese: sul patrimonio dei comparti possono gravare, inoltre, le seguenti altre spese: spese legali e giudiziarie, imposte e tasse, oneri di negoziazione, contributo di vigilanza, compenso del responsabile del fondo, per la parte di competenza dei Fondi Interni.

Art. 8 - Modifiche relative ai Fondi Assicurativi Interni

Qualora si rendesse necessario apportare modifiche al presente Regolamento, con l'esclusione di quelle meno favorevoli ai Contraenti, derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e/o secondaria o da mutati criteri gestionali finalizzati al conseguimento di una migliore amministrazione delle attività nell'interesse dei partecipanti, la Compagnia informerà tempestivamente questi ultimi, i quali potranno richiedere, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione inerente le modifiche, il trasferimento in un altro Fondo senza spese a loro carico.

Analogamente, se le spese relative di cui al precedente articolo 7 (nella loro componente fissa) dovessero risultare superiori a tre volte le commissioni di gestione annuali, la Compagnia informerà ciascun partecipante circa la necessità di chiudere il Fondo interessato e provvederà a trasferire la posizione, senza alcuna spesa, nel Fondo Assicurativo Interno meno difforme in termini di rapporto rischio rendimento. Tale verifica viene effettuata annualmente, successivamente al primo quinquennio di esercizio di ciascun Fondo Assicurativo Interno.

Art. 9 - Revisione contabile

Il rendiconto della gestione dei Fondi Assicurativi Interni, comprensivo di un confronto tra il Valore della Quota di ciascun Fondo con il relativo Benchmark (ove previsto), sarà sottoposto al giudizio di una Società di Revisione iscritta all'albo di cui all'articolo 161 del Decreto legislativo del 24 Febbraio 1998 n. 58.

La Società di Revisione esprimerà, mediante apposita relazione, un giudizio circa la concordanza della gestione degli attivi con i criteri d'investimento stabiliti dal Regolamento, la rispondenza delle informazioni contenute nel rendiconto alle risultanze delle registrazioni contabili, la corretta valutazione delle attività del Fondo nonché la corretta determinazione e valorizzazione delle Quote dello stesso alla fine di ogni esercizio.

PAGINA BIANCA

Mod. 4801
ed. 2017

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 211.168.625 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano C.F. e P.I.V.A. n. 00902170018 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311
Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo
AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato
del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

ridefiniamo / la protezione

